

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommaro

Pagina

I (Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2000-2001

Sedute del 28 febbraio e 1° marzo 2001

Mercoledì 28 febbraio 2001

(2001/C 277/01)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	1
1. Ripresa della sessione	1
2. Dichiarazione della Presidenza	1
3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	1
4. Competenza delle commissioni — Autorizzazione a elaborare relazioni	2
5. Presentazione di documenti	2
6. Ordine del giorno	6
7. Riforma della Commissione: risorse umane (comunicazione della Commissione)	7
8. Progetto di BRS 1/2001 (discussione)	8
9. Situazione concernente la febbre epizootica (comunicazione della Commissione)	9
10. Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate ***I — Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I — Autorizzazione per le reti e servizi di comunicazione elettronica ***I (discussione)	9
11. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	10
12. Conseguenze della globalizzazione sulle donne migranti nei paesi mediterranei (discussione)	10
13. Politica di sviluppo (discussione)	10
14. Misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori * — Misure di gestione di stock ittici altamente migratori * — Misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori * (discussione)	11

IT

Prezzo: 29,50 EUR

(Segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

15. Accordo di pesca CE/Guinea equatoriale * (discussione)	11
16. Ordine del giorno della prossima seduta	12
17. Chiusura della seduta	12
ELENCO DEI PRESENTI	13

Giovedì 1° marzo 2001

(2001/C 277/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	14
1. Apertura della della seduta	14
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	14

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
** I	procedura di cooperazione, prima lettura
** II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
*** I	procedura di codecisione, prima lettura
*** II	procedura di codecisione, seconda lettura
*** III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET	commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
BUDG	commissione per i bilanci
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
LIBE	commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON	commissione per i problemi economici e monetari
JURI	commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE	commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
EMPL	commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI	commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH	commissione per la pesca
RETT	commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
DEVE	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO	commissione per gli affari costituzionali
FEMM	commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE	gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei
PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE	gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica
UEN	gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni
TDI	gruppo tecnico dei deputati indipendenti - gruppo misto
EDD	gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità
NI	non-iscritti

Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
3. Attacchi aerei in Iraq (dichiarazioni del Consiglio e della Commissione)	14
4. Accordo di associazione interregionale con il MERCOSUR — Accordo di associazione con il Cile (discussione)	14
TURNO DI VOTAZIONI	
5. Sistema di documentazione delle catture per il <i>Dissostichus spp</i> * (procedura senza discussione) (votazione)	15
6. Protezione del novellame * (procedura senza discussione) (votazione)	15
7. Cittadini di paesi terzi esenti o non dall'obbligo di visto * (procedura senza discussione) (votazione)	16
8. Progetto di BRS 1/2001 (votazione)	16
9. Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate ***I (votazione)	17
10. Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I (votazione)	17
11. Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ***I (votazione)	18
12. Misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori * (votazione)	18
13. Misure di gestione di stock ittici altamente migratori * (votazione)	19
14. Misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori * (votazione)	19
15. Accordo di pesca CE/Guinea equatoriale * (votazione)	19
16. Conseguenze della globalizzazione sulle donne migranti nei paesi mediterranei (votazione)	19
17. Politica di sviluppo (votazione)	20
18. Accordo di associazione interregionale con il MERCOSUR (votazione)	21
19. Accordo di associazione con il Cile (votazione)	21
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
20. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta	24
21. Calendario delle prossime sedute	24
22. Interruzione della sessione	24
ELENCO DEI PRESENTI	25
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE	26
Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 — Emendamento 1, prima parte	26
Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 — Emendamento 1, seconda parte	27
Relazione Haug A5-0064/2001 — Paragrafo 1	28
Relazione Haug A5-0064/2001 — Paragrafo 2	30
Relazione Haug A5-0064/2001 — Emendamento 5	31
Relazione Haug A5-0064/2001 — Emendamento 1	33
Relazione Haug A5-0064/2001 — Paragrafo 9	34
Relazione Haug A5-0064/2001 — Emendamento 2, prima parte	36
Relazione Haug A5-0064/2001 — Emendamento 3	37
Relazione Haug A5-0064/2001 — Paragrafo 10	39
Relazione Haug A5-0064/2001 — Paragrafo 14	40
Relazione Haug A5-0064/2001 — Paragrafo 15	42
Relazione Haug A5-0064/2001 — Risoluzione	43
Relazione Brunetta A5-0061/2001 — Emendamento 2	45
Relazione Paasilinna A5-0053/2001 — Emendamento 9	46
Relazione Paasilinna A5-0053/2001 — Emendamento 23	47
Relazione Paasilinna A5-0053/2001 — Emendamento 25	49
Relazione Niebler A5-0062/2001 — Emendamento 7	50
Relazione Gallagher A5-0044/2001 — Risoluzione	52
Relazione Avilés Perea A5-0058/2001 — Considerando G, seconda parte	53

Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
Relazione Avilés Perea A5-0058/2001 — Considerando M	54
Relazione Avilés Perea A5-0058/2001 — Paragrafo 1	56
Relazione Avilés Perea A5-0058/2001 — Paragrafo 15, prima parte	57
Relazione Avilés Perea A5-0058/2001 — Paragrafo 16	59
Relazione Avilés Perea A5-0058/2001 — Paragrafo 24, seconda parte	60
Relazione Avilés Perea A5-0058/2001 — Paragrafo 26, seconda parte	61
Relazione Avilés Perea A5-0058/2001 — Risoluzione	63

TESTI APPROVATI

1. Sistema di documentazione delle catture per il <i>Dissostichus</i> spp. * (Procedura senza discussione)	
A5-0045/2001	
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il <i>Dissostichus</i> spp. (COM(2000) 383 — C5-0389/2000 — 2000/0171(CNS))	65
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il <i>Dissostichus</i> spp. (COM(2000) 383 — C5-0389/2000 — 2000/0171(CNS))	65
2. Conservazione delle risorse della pesca * (Procedura senza discussione)	
A5-0048/2001	
Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2000) 501 — C5-0487/2000 — 2000/0215(CNS))	66
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2000) 501 — C5-0487/2000 — 2000/0215(CNS))	66
3. Cittadini di paesi terzi esenti o meno dall'obbligo di visto * (Procedura senza discussione)	
A5-0056/2001	
Progetto di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (14191/2000 — C5-0714/2000 — 2000/0030(CNS))	67
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (14191/2000 — C5-0714/2000 — 2000/0030(CNS))	70
4. Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 al bilancio 2001 — Sezione III — Commissione	
A5-0064/2001	
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 (6073/2001 — C5-0049/2001 — 2001/2025(BUD))	70
5. Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate ***I	
A5-0061/2001	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (COM(2000) 384 — C5-0433/2000 — 2000/0186(COD))	72
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (COM(2000) 384 — C5-0433/2000 — 2000/0186(COD))	90

6.	Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I	
	A5-0053/2001	
	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 393 — C5-0428/2000 — 2000/0184(COD))	91
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 393 — C5-0428/2000 — 2000/0184(COD))	115
7.	Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ***I	
	A5-0062/2001	
	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 386 — C5-0440/2000 — 2000/0188(COD))	116
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 386 — C5-0440/2000 — 2000/0188(COD))	123
8.	Misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori *	
	A5-0047/2001	
	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 619 — C5-0585/2000 — 2000/0253(CNS))	123
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 619 — C5-0585/2000 — 2000/0253(CNS))	124
9.	Misure di gestione di stock ittici altamente migratori *	
	A5-0046/2001	
	Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori (COM(2000) 651 — C5-0556/2000 — 2000/0268(CNS))	124
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori (COM(2000) 651 — C5-0556/2000 — 2000/0268(CNS))	125
10.	Misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori *	
	A5-0051/2001	
	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 353 — C5-0344/2000 — 2000/0149(CNS))	125
	Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 353 — C5-0344/2000 — 2000/0149(CNS))	128
11.	Accordo di pesca CE/Guinea equatoriale *	
	A5-0044/2001	
	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (COM(2000) 690 — C5-0712/2000 — 2000/0287(CNS))	128

	Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (COM(2000) 690 – C5-0712/2000 – 2000/0287(CNS)) . . .	129
12.	Politica di sviluppo	
	A5-0059/2001	
	Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «La politica di sviluppo della Comunità europea» (COM(2000) 212 – C5-0264/2000 – 2000/2141(COS))	130
13.	Accordo di associazione interregionale con il MERCOSUR	
	A5-0049/2001	
	Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato negoziale per un accordo di associazione interregionale con il Mercosur (2001/2018 (INI))	141
14.	Accordo di associazione con il Cile	
	A5-0050/2001	
	Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato negoziale di un accordo di associazione con il Cile (2001/2017 (INI))	142

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2000-2001

Sedute del 28 febbraio e 1° marzo 2001
PALAZZO PAUL-HENRI SPAAK — BRUXELLES

(2001/C 277/01)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Presidente

1. Ripresa della sessione

La Presidente dichiara aperta la seduta.

La seduta è aperta alle 15.05.

2. Dichiarazione della Presidenza

La Presidente condanna un nuovo attentato perpetrato dall'ETA il 22 febbraio 2001, che ha provocato due morti e quattro feriti tra cui la vittima designata, Ignacio Dubreuil, consigliere comunale del Partito socialista basco a Ordizia.

La Presidente informa di aver trasmesso, a nome del Parlamento, le sue condoglianze ai familiari delle vittime ed auguri di pronta guarigione ai feriti.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attentato.

3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Mercoledì 28 febbraio 2001

4. Competenza delle commissioni – Autorizzazione a elaborare relazioni

Con lettera del 15 dicembre 2000, la Presidente del Parlamento europeo ha chiesto alla commissione AFCO di esaminare l'opportunità e, se del caso, di elaborare una relazione contenente proposte di modifica del regolamento al fine di giungere ai risultati indicati al punto 1, da a) a l), della decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 dicembre 2000 (REG 012040).

Autorizzata a elaborare una relazione conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento:

commissione FEMM su:

- Mutilazioni genitali sulle donne (INI 012035)
(competenti per parere: DEVE, LIBE)

Autorizzate a elaborare relazioni di iniziativa:

commissione EMPL su:

- Molestie sul posto di lavoro (INI 012339)
(competente per parere: FEMM)
- Analfabetismo e esclusione sociale (INI 012340)
(competente per parere: CULT)

commissione CULT su:

- Verso una migliore circolazione dei film europei nel mercato interno e nei paesi candidati (INI 012342)

Modifica dei titoli delle relazioni di iniziativa già autorizzate dalla Conferenza dei Presidenti:

commissione FEMM:

- Conseguenze della globalizzazione sulle donne migranti nei paesi mediterranei (INI 002251 – PV del 30/11/2000)
(titolo precedente: Il ruolo delle donne nell'ambito della globalizzazione)

commissione ECON:

- Situazione dell'economia europea, relazione preparatoria alla raccomandazione della Commissione sui grandi orientamenti delle politiche economiche (articolo 99, paragrafo 2, del trattato CE) (INI 012008 – PV del 18/01/2001)
(titolo precedente: Progressi realizzati nel settore del coordinamento fiscale (articolo 93 del trattato CE))

5. Presentazione di documenti

La Presidente ha ricevuto:

a) *dal Consiglio e dalla Commissione:*

- Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 2001 – Sezione III – Commissione (6073/01 – C5-0049/2001 – 2001/2025(BUD))
deferimento merito: BUDG
parere: AGRI e commissioni interessate
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (COM(2001) 83 – C5-0065/2001 – 2001/0046(COD))
deferimento merito: RETT
base giuridica: articolo 285 del trattato CE
- Commissione europea: Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro le frodi – Relazione Annuale 1999 (COM(2000) 718 – C5-0066/2001 – 2001/2036(COS))
deferimento merito: CONT
parere: commissioni interessate

Mercoledì 28 febbraio 2001

- Comunicazione della Commissione: Applicazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 della direttiva relativa ai servizi di investimento (93/22/CEE) (COM(2000) 722 – C5-0068/2001 – 2001/2038(COS))
deferimento merito: ECON
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Aggiornare la direttiva sui servizi di investimento (93/22/CEE) (COM(2000) 729 – C5-0069/2001 – 2001/2039(COS))
deferimento merito: ECON
- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare con la Comunità europea («Oltremare») (COM(2000) 732 – C5-0070/2001 – 2001/2033(COS))
deferimento merito: DEVE
parere: commissioni interessate
base giuridica: articolo 187 del trattato CE
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla pesca e riduzione della povertà (COM(2000) 724 – C5-0071/2001 – 2001/2032(COS))
deferimento merito: DEVE
parere: PECH
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (COM(2001) 76 – C5-0076/2001 – 2001/0038(CNS))
deferimento merito: JURI
parere: AGRI, RETT
base giuridica: articolo 25 paragrafo 4 ADESIONE 85
- Proposta di regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2001) 62 – C5-0077/2001 – 2001/0035(CNS))
deferimento merito: PECH
base giuridica: articoli 36 e 37 del trattato CE
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM(2001) 35 – C5-0078/2001 – 2001/0047(COD))
deferimento merito: RETT
parere: ECON, JURI
base giuridica: articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (COM(2001) 100 – C5-0079/2001 – 2001/0056(COD))
deferimento merito: ECON
base giuridica: articoli 285 e 251 del trattato CE
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(2001) 118 – C5-0080/2001 – 2000/0070(COD))
deferimento merito: EMPL
parere: JURI
base giuridica: articoli 42 e 308 del trattato CE
- Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2000) 898 – C5-0081/2001 – 2001/0011(CNS))
deferimento merito: AFCE
parere: BUDG, CONT, JURI
base giuridica: articolo 308 del trattato CE

Mercoledì 28 febbraio 2001

- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(2001) 87 — C5-0082/2001 — 2001/0042(CNS))
deferimento merito: AGRI
 parere: BUDG
base giuridica: articoli 36 e 37 del trattato CE
- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(2001) 87 — C5-0083/2001 — 2001/0043(CNS))
deferimento merito: AGRI
 parere: BUDG
base giuridica: articoli 36 e 37 del trattato CE

*b) dalle commissioni parlamentari:**ba) le seguenti relazioni:*

- Relazione sulla comunicazione della Commissione concernente la relazione del Gruppo di Lavoro Permanente sulla sicurezza del trasporto di materie radioattive nell'Unione europea (COM(98) 155 — C4-0034/1999 — 1998/2083(COS)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatore: on. Hatzidakis
(A5-0040/2001)
- Relazione con una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato di negoziato per un accordo di associazione interregionale con il Mercosur (B5-0693/2000 — 2001/2018(INI)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
Relatore: on. Marset Campos
(A5-0049/2001)
- Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato negoziale di un accordo di associazione con il Cile (B5-0692/2000 — 2001/2017(INI)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
Relatore: on. Salafranca Sánchez-Neyra
(A5-0050/2001)
- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 393 — C5-0428/2000 — 2000/0184(COD)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: on. Paasilinna
(A5-0053/2001)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni — Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea (COM(2000) 247 — C5-0567/2000 — 2000/2265(COS)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: on. Wijkman
(A5-0054/2001)
- * Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tal obbligo (nuova consultazione) (14191/2000 — C5-0714/2000 — 2000/0030(CNS)) — commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatore: on. Lehne
(A5-0056/2001)
- Relazione sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE 2000 — 2000/2106(INI) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione
Relatore: on. Martínez Martínez
(A5-0057/2001)

Mercoledì 28 febbraio 2001

- Relazione sulle conseguenze della globalizzazione per le donne migranti provenienti dai paesi del Mediterraneo — 2000/2251(INI) — commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
Relatrice: on. Avilés Perea
(A5-0058/2001)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica di sviluppo della Comunità europea (COM(2000) 212 — C5-0264/2000 — 2000/2141(COS)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione
Relatore: on. Gemelli
(A5-0059/2001)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell'UE (COM(2000) 191 — C5-0259/2000 — 2000/2137(COS)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (Procedura Hughes)
Relatore: on. Fava
(A5-0060/2001)
- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (COM(2000) 0384 — C5-0433/2000 — 2000/0186(COD)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: on. Brunetta
(A5-0061/2001)
- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 386 — C5-0440/2000 — 2000/0188(COD)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatrice: on. Niebler
(A5-0062/2001)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'organizzazione e la gestione di Internet — Aspetti di politica internazionale ed europea 1998-2000 (COM(2000) 202 — C5-0263/2000 — 2000/2140(COS)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: on. Carraro
(A5-0063/2001)
- Relazione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 — Sezione III — Commissione (6073/2001 — C5-0049/2001 — 2001/2025(BUD)) — commissione per i bilanci
Relatrice: on. Haug
(A5-0064/2001)

bb) la seguente raccomandazione per la seconda lettura:

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio (COM(98) 526 — C5-0615/2000 — 1998/0277(COD)) — commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: on. Bill Miller
(A5-0055/2001)

c) dai deputati:

ca) le seguenti interrogazioni orali (articolo 42 del regolamento):

- Rocard, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, alla Commissione, sulla proposta della Commissione in materia di statuto degli assistenti (B5-0010/2001);
- Graça Moura, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, alla Commissione, sulla strategia dell'informazione e della comunicazione della UE (B5-0011/2001);

Mercoledì 28 febbraio 2001

- Brok, a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, al Consiglio, sul rafforzamento delle capacità dell'Unione nella prevenzione dei conflitti e gli aspetti civili della gestione delle crisi (B5-0012/2001);
- Brok, a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, alla Commissione, sul rafforzamento delle capacità dell'Unione nella prevenzione dei conflitti e gli aspetti civili della gestione delle crisi (B5-0013/2001);
- Langen, Gomolka, Langenhagen, Jarzembowski et Valdivielso de Cué, a nome del gruppo PPE-DE, alla Commissione, sulla situazione della cantieristica navale nella Comunità (B5-0014/2001);
- De Roo, Ortuondo Larrea, Nogueira Román, Frassoni, Lipietz, Knörr Borràs, Isler Béguin, Bautista Ojeda, Bouwman, Lannoye e Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione, sulla gestione delle acque in Europa (B5-0015/2001);
- Randzio-Plath, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, al Consiglio, sulla relazione finale del comitato di esperti sul regolamento dei mercati europei di titoli (B5-0016/2001);
- Randzio-Plath, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, alla Commissione, sulla relazione finale del comitato di esperti sul regolamento dei mercati europei di titoli (B5-0017/2001);

cb) la seguente proposta di risoluzione (articolo 48 del regolamento):

- Garriga Polledo sulla tutela della lingua spagnola quale patrimonio culturale della Comunità B5-0025/2001
deferimento merito: CULT

6. Ordine del giorno

La Presidente ricorda che l'ordine dei lavori è stato fissato lunedì 12 febbraio 2001 (*processo verbale in tale data, punto 10*).

Comunica di aver ricevuto un certo numero di richieste di modifica, sostenute dai gruppi politici, che sono state comunicate ai membri:

- *mercoledì 28 febbraio*
 - la comunicazione della Commissione «Riforma della Commissione — risorse umane», è anticipata nell'ordine del giorno e inserita tra le 15 e le 16;
 - la relazione Haug sul progetto di BRS 1/2001 (A5-0064/2001 — punto 65 dell'ordine del giorno) è anticipata nell'ordine del giorno e sarà trattata dopo la suddetta comunicazione della Commissione;
 - su richiesta della commissione AGRI e in accordo con i gruppi politici, una comunicazione della Commissione sull'evoluzione della situazione concernente l'afta epizootica sarà iscritta dopo la relazione Haug summenzionata. Questa comunicazione sarà seguita da interrogazioni e risposte per una durata di 30 minuti;
 - al fine di concedere il tempo necessario all'esame dei punti aggiuntivi, le relazioni Jackson sulle ispezioni ambientali (A5-0041/2001 — punto 51) e Wijkman sull'efficienza energetica (A5-0054/2001 — punto 50) sono ritirate dall'ordine del giorno;
- *giovedì 1° marzo*
 - le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sugli attacchi aerei in Iraq sono iscritti come primo punto e non saranno seguiti da proposte di risoluzione;
 - le relazioni Marset Campos sul MERCOSUR (A5-0049/2001 — punto 59) e Salafranca Sánchez-Neyra sull'accordo di associazione con il Cile (A5-0050/2001 — punto 60) saranno trattate in discussione congiunta.

Mercoledì 28 febbraio 2001

Interviene l'on. Gollnisch che si rammarica dell'impossibilità di depositare proposte di risoluzione in merito agli attacchi aerei sull'Iraq.

L'ordine del giorno è così modificato.

*
* *
*

Intervengono per delle mozioni di procedura gli onn.:

- Baròn Crespo, a nome del gruppo PSE, il quale segnala di aver appreso che il 7 marzo prossimo in una scuola di Bruxelles deve tenersi un dibattito con gli studenti di detta scuola, con la partecipazione del Presidente in carica del Consiglio, del Presidente della Commissione e del Primo ministro belga; deplora che il Parlamento europeo non sarà rappresentato a questo dibattito e ne chiede il motivo (la Presidente gli risponde di essere stata messa al corrente che il Consiglio progettava di proporre un'iniziativa congiunta a seguito del trattato di Nizza, ma che all'ultima Conferenza dei presidenti essa non aveva ancora ricevuto informazioni precise sulla forma che avrebbe preso tale iniziativa. La Presidente aggiunge che sarà invitata a sottoscrivere una lettera comune con il Presidente in carica del Consiglio e il Presidente della Commissione e si impegna a portarla alla conoscenza dei deputati);
- Barón Crespo, il quale afferma che il Parlamento non appare nella lista della convocazione ufficiale inoltrata dal Consiglio;
- il Presidente della Commissione, Romano Prodi, che annuncia di aver appena ricevuto la lettera citata dalla Presidente ma che ignorava che fosse stata prevista una discussione presso la scuola europea;
La Presidente conclude che esaminerà la questione con le altre parti interessate e che agirà per il meglio nell'interesse comune;
- Karamanou, la quale protesta contro il fatto che, mentre la settimana prossima si celebrerà la giornata della donna, il soprano di Barcellona Monserrat Caballé non è stata ammessa in un circolo dell'opera della sua città riservato agli uomini e considera che ciò rappresenti un oltraggio nei confronti di tutte le donne; chiede alla Presidente di pronunciarsi su questo fatto (la Presidente le risponde che valuterà la questione molto seriamente);
- Medina Ortega, il quale, facendo riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, rileva che il Presidente della Corte suprema spagnola ha trasmesso al Parlamento richieste di revoca dell'immunità parlamentare nei riguardi degli onn. Berlusconi e Dell'Utri, in riferimento all'acquisto di una rete televisiva spagnola; l'on. Medina Ortega chiede quale seguito sia stato dato a tali richieste di revoca dell'immunità (la Presidente gli risponde che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento «ogni domanda» dev'essere «diretta al Presidente dall'autorità competente di uno Stato membro». In un caso precedente, era stato il governo spagnolo ad inoltrare una tale domanda. Dal momento che, a ragione di ciò, la ricevibilità delle richieste in questione lascia adito a seri dubbi, la Presidente ha chiesto dei chiarimenti alle autorità spagnole, dalle quali non ha ancora ricevuto risposta).
- Galeote Quecedo, il quale sottolinea la complessità di tale questione e riconosce che il Parlamento deve agire con prudenza.

La Presidente, dopo aver comunicato che il Presidente Prodi e il vicepresidente della Commissione Neil Kinnock dovranno lasciare l'Aula alle 16, decide di rimandare a tale orario il seguito degli interventi per mozioni di procedura.

7. Riforma della Commissione: risorse umane (comunicazione della Commissione)

Il Presidente Prodi e il Vicepresidente Kinnock, fanno comunicazioni sulla riforma della Commissione: risorse umane.

Intervengono per porre domande alle quali il Vicepresidente Kinnock risponde gli onn. Harbour, Swoboda, Guy-Quint (il Presidente Prodi risponde ugualmente alla sua domanda), Majj-Weggen e Van Hulsten.

La Presidente dichiara chiuso il punto.

Mercoledì 28 febbraio 2001

Intervengono gli onn. Bigliardo, il quale protesta contro il fatto di non essere potuto intervenire per porre una domanda e Cox il quale, a nome del gruppo ELDR, si congratula che il Parlamento sia stato messo al corrente per primo di questa comunicazione.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

Intervengono per delle mozioni di procedura gli onn.:

- Howitt, il quale indica che desidera presentare una mozione di procedura in presenza della Presidente e chiede quando sarà lei a presiedere la seduta (la Presidenza gli risponde che ciò non avverrà fino alla prossima tornata, a Strasburgo);
- Gorostiaga Atxalandabaso in merito all'attentato dell'ETA ed alla repressione da parte del governo spagnolo nei Paesi baschi;
- Korakas in merito alla situazione in Iraq ed agli attacchi aerei americani su tale paese (la Presidenza gli ritira la parola invitandolo ad intervenire nel corso del dibattito che si svolgerà, su tale argomento, domani);
- Frahm, la quale ritorna su una domanda da essa rivolta alla Presidente nel corso dell'ultima tornata a proposito delle condizioni dei detenuti nelle carceri turche, e considera che la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente; insiste perché la Presidente si occupi della questione e faccia progredire il processo di democratizzazione in quel paese (la Presidenza gli risponde che questo argomento è regolarmente all'ordine del giorno dell'assemblea plenaria e delle commissioni parlamentari);
- Mendez de Vigo il quale, ritornando sull'intervento dell'on. Barón Crespo dopo il punto «ordine del giorno», suggerisce che né la Commissione né il Parlamento diano seguito alla convocazione inoltrata dal Consiglio, pur auspicando che una discussione venga organizzata su una base consensuale;
- Díez Gonzáles, il quale denuncia l'atteggiamento dell'on. Gorostiaga Atxalandabaso, ogniqualvolta l'ETA compie un attentato;
- Korakas, il quale protesta contro il fatto che la Presidenza gli abbia ritirato la parola nel corso del suo primo intervento e in seguito critica un intervento di Javier Solana, Alto rappresentante per la PESC, sulle elezioni in Moldavia;
- in merito al tema delle richieste di revoca dell'immunità parlamentare, sollevato dall'on. Medina Ortega dopo il punto «ordine del giorno»: Medina Ortega, per un fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Galeote Quecedo, Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Medina Ortega, per un fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Poettering, Obiols i Germà, Napoletano e Tajani.

8. Progetto di BRS 1/2001 (discussione)

La on. Haug illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i bilanci, sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 dell'Unione europea per l'esercizio 2001 (2001/2025(BUD) (A5-0064/2001).

Intervengono gli onn. Maat, relatore per parere della commissione AGRI, Böge, a nome del gruppo PPE-DE, Walter, a nome del gruppo PSE, Mulder, a nome del gruppo ELDR, Rühle, a nome del gruppo Verts/ALE, Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Kuntz, a nome del gruppo UEN, Ilgenfritz, non iscritto, Ferber e Gill.

PRESIDENZA DELL'ON. JOSÉ PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Virrankoski, Graefe zu Baringdorf, Abitbol, Costa Neves, Görlach, Hyland, Bourlanges, Turchi, Stenmarck, Garriga Polledo, Cunha, Parish e McCartin, il commissario sig.ra Schreyer e l'on. Mulder.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 1° marzo 2001, punto 8.

Mercoledì 28 febbraio 2001

9. Situazione concernente la febbre epizootica (comunicazione della Commissione)

Il commissario Byrne fa una comunicazione sullo sviluppo della situazione concernente la febbre epizootica.

Intervengono per porre domande alle quali il commissario Byrne risponde successivamente per serie di tre gli onn. Adam, Fiebiger e Sturdy.

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES L.C. PROVAN

Vicepresidente

Intervengono poi per porre domande alle quali il commissario Byrne risponde, gli onn. Doyle, Graefe zu Baringdorf, presidente della commissione AGRI, Lynne, Auroi, Cunha, Goepel, Whitehead, Maat, Cushnahan, Parish e Nicholson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

10. Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate ***I – Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I – Autorizzazione per le reti e servizi di comunicazione elettronica ***I (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre relazioni presentate a nome della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

L'on. Brunetta illustra la sua relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate nonché all'interconnessione delle medesime (COM(2000) 384 – C5-0433/2000 – 2000/0186(COD)) (A5-0061/2001).

L'on. Paasilinna illustra la sua relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 393 – C5-0428/2000 – 2000/0184(COD)) (A5-0053/2001).

La on. Niebler illustra la sua relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 386 – C5-0440/2000 – 2000/0188(COD)) (A5-0062/2001).

Intervengono gli onn. Sanders-ten Holte, relatrice per parere della commissione CULT (sul documento A5-0061/2001), Junker, relatrice per parere della commissione CULT (sul documento A5-0062/2001), Van Velzen, a nome del gruppo PPE-DE, e Gill, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA DELL'ON. GERHARD SCHMID

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Ilka Schröder, a nome del gruppo Verts/ALE, Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Crowley, a nome del gruppo UEN, Cappato, gruppo TDI, Rübiger, Glante, Herzog, Harbour, Read, Clegg, Alyssandrakis, Matikainen-Kallström, Erika Mann e Lynne e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 1° marzo 2001, punti da 9 a 11.

(La seduta è sospesa alle 19.55 e ripresa alle 21.00)

Mercoledì 28 febbraio 2001

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO

Vicepresidente

11. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (C5-0074/2001 – 2000/0065(COD))

deferimento: merito: RETT

parere: BUDG, ENVI, ITRE

base giuridica: articolo 80, paragrafo 2, trattato CE

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (C5-0075/2001 – 2000/0066(COD))

deferimento: merito: RETT

parere: BUDG, ENVI, ITRE

base giuridica: articolo 80, paragrafo 2, trattato CE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 1° marzo 2001.

12. Conseguenze della globalizzazione sulle donne migranti nei paesi mediterranei (discussione)

La on. Avilés Perea illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, sulle conseguenze della globalizzazione sulle donne migranti nei paesi mediterranei (2000/2251(INI) (A5-0058/2001).

Intervengono gli onn. Pérez Álvarez, a nome del gruppo PPE- DE, Napoletano a nome del gruppo PSE, Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR, Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, la quale fa rilevare alcune divergenze tra le diverse versioni linguistiche relative alla numerazione dei paragrafi nel testo della relazione (la Presidenza risponde che i servizi competenti sono al corrente del problema e provvederanno a risolverlo), Cappato, gruppo TDI, Sartori e Fiebiger e il commissario Nielson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 1° marzo 2001, punto 16.

13. Politica di sviluppo (discussione)

L'on. Gemelli illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: La politica di sviluppo della Comunità europea (COM(2000) 212 – C5-0264/2000 – 2000/2141(COS) (A5-0059/2001).

Mercoledì 28 febbraio 2001

Intervengono gli onn. Carrilho, relatrice per parere della commissione AFET, Corrie, a nome del gruppo PPE-DE, Sauquillo Pérez del Arco, a nome del gruppo PSE, Van den Bos, a nome del gruppo ELDR, Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Modrow, a nome del gruppo GUE/NGL, Sandbæk, a nome del gruppo EDD, Wijkman, Van den Berg, Maes, Belder, Johan Van Hecke, Howitt, Khanbhai e Imbeni e il commissario Nielson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 1° marzo 2001, punto 17.

PRESIDENZA DELL'ON. ALEJO VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

14. Misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori * — Misure di gestione di stock ittici altamente migratori * — Misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori * (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre relazioni, presentate a nome della commissione per la pesca.

L'on. Varela Suanzes-Carpegna illustra le sue relaziojni:

- sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 619 — C5-0585/2000 — 2000/0253(CNS)) (A5-0047/2001)
- sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori (COM(2000) 651 — C5-0556/2000 — 2000/0268(CNS)) (A5-0046/2001).

L'on. Piétrasanta illustra la sua relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 353 — C5-0344/2000 — 2000/0149(CNS)) (A5-0051/2001).

Intervengono gli onn. Fraga Estévez, a nome del gruppo PPE-DE, Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Van Dam, a nome del gruppo EDD, Musotto e Cunha, e il commissario Fischler.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 1° marzo 2001, punti da 12 a 14.

15. Accordo di pesca CE/Guinea equatoriale * (discussione)

L'on. Gallagher illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (COM(2000) 690 — C5-0712/2000 — 2000/0287(CNS)) (A5-0044/2001).

Intervengono gli onn. Fraga Estévez, a nome del gruppo PPE-DE, Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Casaca e il commissario Fischler e la on. McKenna che rivolge una domanda alla Commissione, alla quale il commissario Fischler risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 1° marzo 2001, punto 15.

Mercoledì 28 febbraio 2001

16. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che è stato fissato l'ordine del giorno della seduta di domani (documento «Ordine del giorno» PE 299.430/OJJE).

17. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.50.

Julian Priestley
Segretario generale

James Provan
Vicepresidente

Mercoledì 28 febbraio 2001

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andreassen, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Bastos, Bautista Ojeda, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, van den Bos, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bradbourn, Brie, Brok, Brunetta, Bullmann, Busk, Butel, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Casini, Caudron, Caullery, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Colom i Naval, Cornillet, Corrie, Costa Paolo, Costa Raffaele, Costa Neves, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Damião, Darras, Dary, Daul, De Clercq, Decourrière, Dehousse, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, Désir, Deva, De Veyrac, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Ducarme, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Dupuis, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Frahm, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Haarder, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Hoff, Holmes, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hulthén, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knörr Borràs, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, van der Laan, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perrière, Laschet, Lavarra, Lehne, Leinen, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, McCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Majj-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Mantovani, Marinho, Markov, Marques, Maset Campos, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgan, Morgantini, Mulder, Murphy, Musotto, Musumeci, Napolitano, Napolitano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Novelli, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Parish, Paulsen, Peijs, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pisicchio, Pittella, Plooi-j-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Poos, Prets, Procacci, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Sacconi, Sacrédeus, Saïfi, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santkin, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scapagnini, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmidt, Schnellhardt, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Segni, Seguro, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Tajani, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vander Taelen, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vattimo, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijkman, Wuori, Wurtz, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba

Giovedì 1° marzo 2001

(2001/C 277/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES L.C. PROVAN

Vicepresidente

1. Apertura della della seduta

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 9.00.

*
* *

Interviene l'on. Wuermeling, il quale comunica che Ivan Pilip, membro del parlamento ceco, che era stato incarcerato per ventisei giorni a Cuba per aver allacciato dei contatti con alcuni dissidenti, lo ha incaricato di trasmettere i suoi ringraziamenti alla Presidente del Parlamento e ai deputati dell'Assemblea, le cui prese di posizione hanno contribuito, a suo parere, alla propria scarcerazione.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Attacchi aerei in Iraq (dichiarazioni del Consiglio e della Commissione)

Il Presidente in carica del Consiglio Lars Danielsson, e il commissario Patten, fanno dichiarazioni sugli attacchi aerei in Iraq.

Intervengono gli onn. Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, Poos, a nome del gruppo PSE, Nicholson of Winterbourne, a nome del gruppo ELDR, Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Andrews, a nome del gruppo UEN, Dupuis, gruppo TDI e Belder, a nome del gruppo EDD e il commissario Danielsson.

PRESIDENZA DELL'ON. ALONSO JOSÉ PUERTA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Brok, presidente della commissione AFET, Dary, Newton Dunn, Alavanos, Gawronski, Gawronski, Menéndez del Valle, Van Orden e Titley.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

4. Accordo di associazione interregionale con il MERCOSUR — Accordo di associazione con il Cile (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni, presentate a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa.

L'on. Maset Campos illustra la sua relazione, contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, sul mandato negoziale di un accordo d'associazione interregionale con il Mercosur (2001/2018(INI)) (A5-0049/2001).

Giovedì 1° marzo 2001

L'on. Salafranca Sánchez-Neyra illustra la sua relazione, contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, sul mandato di negoziato di un accordo d'associazione con il Cile (2001/2017(INI)) (A5-0050/2001).

Intervengono gli onn. Linkohr, relatore per parere della commissione ITRE, Valdivielso de Cué, a nome del gruppo PPE-DE, Díez González, a nome del gruppo PSE, Di Pietro, a nome del gruppo ELDR, Knörr Borràs, a nome del gruppo Verts/ALE, Queiró, a nome del gruppo EDN, Sichrovsky, non iscritto, Martínez Martínez e Fava e il commissario Patten.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivi punti 18 e 19.

(La seduta è sospesa alle 10.55, in attesa del turno di votazione, e ripresa alle 11.00)

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

5. Sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp* * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione Varela Suanzes-Carpegna — A5-0045/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 383 — C5-0389/2000 — 2000/0171(CNS):

Emendamento approvato: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 1 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 1 dei «testi approvati»*).

6. Protezione del novellame * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione Varela Suanzes-Carpegna — A5-0048/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 501 — C5-0487/2000 — 2000/0215(CNS):

Emendamento approvato: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 2 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 2 dei «testi approvati»*).

Giovedì 1° marzo 2001

7. Cittadini di paesi terzi esenti o non dall'obbligo di visto * (procedure senza discussione) (votazione)

Relazione Lehne — A5-0056/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO 14191/2000 — C5-0714/2000 — 2000/0030(CNS):

Emendamenti approvati: 1-4 e 7-12 in blocco; 5 con VE (253 favorevoli, 151 contrari, 13 astenuti); 6

Votazioni distinte: emendamenti 5, 6 (PPE-DE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 3 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 3 dei «testi approvati»*).

8. Progetto di BRS 1/2001 (votazione)

Relazione Haug — A5-0064/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO:

PDM respinta: 1 (prima parte) con votazione per AN (ELDR); 1 (seconda parte) con votazione per AN (ELDR)

Vote per parti separate:

PDM 1 (Verts/ALE)
prima parte: cifre
seconda parte: commento

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti respinti: 5 con votazione per AN (ELDR); 1 con votazione per AN (Verts/ALE); 2 (prima parte) con votazione per AN (Verts/ALE); 3 con votazione per AN (Verts/ALE)

Emendamenti decaduti: 4; 2 (seconda parte)

Elementi del testo votati con votazione per AN: paragrafi 1, 2 (Verts/ALE), 9 (PPE-DE, Verts/ALE), 10, 14 (Verts/ALE), 15 (UEN, Verts/ALE)

Interventi:

— La relatrice è intervenuta, prima della votazione, sulla PDM 1 e sugli emendamenti 4 e 5

Votazioni per parti separate:

Paragrafo 8 (Verts/ALE):
prima parte: testo senza i termini «sottolinea che la PAC deve rispettare il quadro di bilancio stabilito nell'Agenda 2000»: approvata
seconda parte: tali termini: approvata con VE (321 favorevoli, 161 contrari, 3 astenuti)

Emendamento 2 (ELDR):
prima parte: fino a «cofinanziamento»
seconda parte: resto

Con votazione per AN (Verts/ALE), Il Parlamento approva la risoluzione (*punto 4 dei «testi approvati»*).

Giovedì 1° marzo 2001

9. Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate ***I (votazione)

Relazione Brunetta — A5-0061/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

Interviene l'on. Rovsing il quale fa una dichiarazione di interesse finanziario e fa presente che non parteciperà né a questa votazione né alle due successive.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 384 — C5-0433/2000 — 2000/0186(COD):

Emendamenti approvati: 1, 3-6, 8-16, 18 e 19, 21-30, 32-35, 37-41, 44 e 45, 47 e 48 in blocco; 2 con votazione per AN (UEN), 7 (prima parte); 7 (seconda parte) con VE (262 favorevoli, 185 contrari, 14 astenuti); 7 (terza parte); 17; 31; 42 e 43 fusionati; 51; 50/riv. con VE (267 favorevoli, 199 contrari, 16 astenuti)

Emendamenti respinti: 36; 46 con VE (146 favorevoli, 317 contrari, 18 astenuti)

Emendamenti fusionati: 42 e 43

Emendamento decaduto: 20

Emendamento ritirato: 49

Votazioni distinte: emendamenti 17, 31 (UEN), 36 (PPE-DE), 42 e 43 (UEN), 46 (ELDR, Verts/ALE)

Votazioni per parti separate:

Emendamento 7 (PPE-DE)

prima parte: testo fino a «reti fisse e mobili»

seconda parte: i termini «in particolare per il roaming nazionale e internazionale»

terza parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 5 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 5 dei «testi approvati»*).

10. Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I (votazione)

Relazione Paasilinna — A5-0053/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 393 — C5-0428/2000 — 2000/0184(COD):

Emendamenti approvati: 1-8, 10 e 11, 13, 15-22, 26-32, 34-52, 54 e 55 e 57-77 in blocco; 9 con votazione per AN (UEN); 23 con votazione per AN (UEN); 24; 25 con votazione per AN (UEN); 53; 56 (prima parte); 56 (seconda parte); 33 (prima parte)

Emendamenti respinti: 78; 79; 33 (seconda parte) con VE (218 favorevoli, 264 contrari, 11 astenuti)

Emendamenti annullati: 12, 14

Votazioni distinte: emendamenti 24, 53 (UEN)

Votazioni per parti separate:

Emendamento 56 (Verts/ALE):

prima parte: paragrafi 1-3

seconda parte: paragrafo 3 bis

Giovedì 1° marzo 2001

Emendamento 33 (PPE-DE):
prima parte: testo senza i termini «o dell'articolo 26... comunicazione elettronica»
seconda parte: tali termini

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 6 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 6 dei «testi approvati»*).

11. Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica *I (votazione)**

Relazione Niebler — A5-0062/2001
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2000) 386 — C5-0440/2000 — 2000/0188(COD):

Emendamenti approvati: 1-5, 9, 11-16, 18, 19 e 23-26 in blocco; 7 con votazione per AN (ELDR); 8; 21 (prima parte); 21 (seconda parte); 21 (terza parte); 21 (quarta parte); 27 modificato; 28 con VE (271 favorevoli, 192 contrari, 21 astenuti)

Emendamenti respinti: 20; 22 con VE (210 favorevoli, 268 contrari, 12 astenuti)

Emendamenti ritirati: 27 (in parte): testo a partire da «quali il fatturato...» nella lettera b)

Emendamenti non posti in votazione (articolo 140, 1, d) del regolamento): 6, 10, 17

Votazioni distinte: emendamenti 8, 21 (UEN)

Votazioni per parti separate:

Emendamento 21 (PPE-DE):
prima parte: paragrafo 1
seconda parte: paragrafo 2
terza parte: paragrafo 3
quarta parte: paragrafo 4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 7 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 7 dei «testi approvati»*).

12. Misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori * (votazione)

Relazione Varela Suanzes-Carpegna — A5-0047/2001
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 619 — C5-0585/2000 — 2000/0253(CNS):

Emendamento approvato: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 8 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 8 dei «testi approvati»*).

Giovedì 1° marzo 2001

13. Misure di gestione di stock ittici altamente migratori * (votazione)

Relazione Varela Suanzes-Carpegna — A5-0046/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2000) 651 — C5-0556/2000 — 2000/0268(CNS):

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 9 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 9 dei «testi approvati»*).

14. Misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori * (votazione)

Relazione Piétrasanta — A5-0051/2000
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 353 — C5-0016/2001 — 2000/0149(CNS):

Emendamenti approvati: 1-9 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 10 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 10 dei «testi approvati»*).

15. Accordo di pesca CE/Guinea equatoriale * (votazione)

Relazione Gallagher — A5-0044/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 690 — C5-0712/2000 — 2000/0287(CNS):

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco

Emendamento respinto: 4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*punto 11 dei «testi approvati»*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (PPE-DE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*punto 11 dei «testi approvati»*).

16. Conseguenze della globalizzazione sulle donne migranti nei paesi mediterranei (votazione)

Relazione Avilés Perea — A5-0058/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Elementi del testo votati con votazione per AN: considerandi G (seconda parte) (respinta), M, paragrafi 1, 15 (prima parte), 16, 24 (seconda parte), 26 (seconda parte) (respinta) (PPE-DE)

Giovedì 1° marzo 2001

Votazioni distinte: paragrafi 9 (PPE-DE) (approvato con VE (263 favorevoli, 205 contrari, 5 astenuti), 11, 19 (GUE/NGL) (approvato con VE (356 favorevoli, 135 contrari, 1 astenuti), 20 (PPE-DE), sottotitolo prima del paragrafo 22 (ELDR) (respinto con VE (193 favorevoli, 279 contrari, 16 astenuti)

Votazioni per parti separate:

Considerando G (PPE-DE):

prima parte: testo fino a «sicurezza»: approvati

seconda parte: resto: respinta con votazione per AN (PPE-DE)

Paragrafo 12 (PPE-DE):

prima parte: testo senza i termini «nei casi di mancato adempimento»: approvata

seconda parte: tali termini: respinta con VE (223 favorevoli, 253 contrari, 12 astenuti)

Paragrafo 15 (ELDR, PPE-DE):

prima parte: fino a «in questo senso»: approvata con votazione per AN (PPE-DE)

seconda parte: fino a «mediterranei»: approvata

terza parte: resto: respinta

Paragrafo 24 (PPE-DE, ELDR):

prima parte: testo senza i termini «nella prospettiva della creazione di una cittadinanza euromediterranea»: approvata

seconda parte: respinta con votazione per AN (PPE-DE)

Paragrafo 26 (ELDR, PPE-DE):

prima parte: testo fino a «immigrazione»: approvata

seconda parte: resto senza i termini: «al processo di costruzione della cittadinanza euromediterranea»: respinta con votazione per AN (PPE-DE)

terza parte: tali termini: decade

Con votazione per AN (PPE-DE), il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

17. Politica di sviluppo (votazione)

Relazione Gemelli — A5-0059/2001

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 3 con VE (230 favorevoli, 216 contrari, 9 astenuti); 11; 1 (prima parte) con VE (240 favorevoli, 202 contrari, 11 astenuti); 2 con VE (238 favorevoli, 165 contrari, 50 astenuti); 5 con VE (291 favorevoli, 146 contrari, 1 astenuti)

Emendamenti respinti: 6; 7; 8; 9; 10; 1 (seconda parte)

Interventi:

- L'on. Rod. ha proposto un emendamento orale all'emendamento 2 inteso a sopprimere il termine «gratuite» e ad aggiungere i termini «a basso costo» dopo i termini «medicinali adeguati». Dopo aver posto in votazione l'emendamento, la Presidenza ha constatato che il risultato della votazione era incerto. Successivamente è intervenuto il relatore, il quale ha presentato un'obiezione a questo emendamento orale proponendone un altro, relativo all'emendamento medesimo. La Presidenza, constatato che oltre dodici deputati si opponevano alla presa in considerazione dell'emendamento orale, ha deciso, dopo un intervento sulla procedura dell'on. Rod, di porre in votazione l'emendamento originale non modificato che è stato approvato con VE.

Votazioni per parti separate:

Emendamento 1 (PPE-DE):

prima parte: testo senza i termini tra parentesi «(redditi... mondiale)»

seconda parte: tali termini

Il Parlamento approva la risoluzione (punto 12 dei «testi approvati»).

Giovedì 1° marzo 2001

18. Accordo di associazione interregionale con il MERCOSUR (votazione)

Relazione Marset Campos — A5-0049/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE:

Interventi:

- Il relatore ha segnalato un errore in alcune versioni linguistiche del paragrafo 9.

Votazione distinta: paragrafo 1 (UEN)

Il Parlamento approva la risoluzione (*punto 13 dei «testi approvati»*).

19. Accordo di associazione con il Cile (votazione)

Relazione Salafranca Sánchez-Neyra — A5-0050/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE:

Interventi:

- Il relatore ha segnalato una modifica in alcune versioni linguistiche del paragrafo 10

Votazione distinta: paragrafo 1 (UEN)

Il Parlamento approva la risoluzione (*punto 14 dei «testi approvati»*).

*
* * *

Intervengono gli onn.:

- Cushnahan, il quale, dopo aver ricordato di aver presentato al Consiglio entro i tempi prestabiliti, durante l'ora delle interrogazioni dell'ultima tornata, un'interrogazione a cui il Consiglio aveva rifiutato di dare risposta sulla base del fatto che l'interrogazione stessa non era stata tradotta per tempo in tutte le lingue, chiede alla Presidenza di prendere una decisione che consenta che ad un deputato che ha presentato un'interrogazione secondo i termini della procedura sia data risposta al momento previsto (la Presidenza gli risponde che richiamerà l'attenzione della Presidente sul problema);
- Maes, la quale in primo luogo protesta contro il fatto che alcune foto relative alla regione del Kazakistan in cui sono stati intrapresi test nucleari siano state rimosse dall'esposizione allestita presso il Parlamento, con il pretesto che esse erano troppo forti, e in seguito deplora il fatto che un visitatore originario dell'Equador si sia visto rifiutare l'accesso al Parlamento sulla base del fatto che portava una lancia, considerata come un'arma, mentre essa non era altro che il simbolo del suo rango. La on. Maes chiede che vengano prese misure per evitare che una tale situazione si produca nuovamente (la Presidenza le suggerisce di sottoporre il problema ai questori);

*
* * *

La Presidenza porge il benvenuto a un gruppo di visitatori dell'Irlanda del Nord presenti nella tribuna.

*
* * *

Giovedì 1° marzo 2001*Dichiarazioni di voto:*

Relazione Lehne — A5-0056/2001

— *scritta:* Berthu

Relazione Haug — A5-0064/2001

— *orale:* Nogueira Román

— *scritte:* Lang, Berthu, Figueiredo, Sacrédeus, Hyland

Relazione Brunetta — A5-0061/2001

— *orali:* Ortuondo Larrea, Fatuzzo

— *scritte:* Lulling, Thors, Karas

Relazione Paasilinna — A5-0053/2001

— *orale:* Fatuzzo

— *scritte:* Caudron, Figueiredo

Relazione Niebler — A5-0062/2001

— *orale:* Fatuzzo

— *scritta:* Thors

Relazioni Varela Suanzes-Carpegna — A5-0047 e 0046/2001

— *orale:* Fatuzzo

Relazione Piétrasanta — A5-0051/2000

— *orale:* Fatuzzo

Relazione Gallagher — A5-0044/2001

— *orale:* Fatuzzo

Relazione Avilés Perea — A5-0058/2001

— *orali:* Speroni, Fatuzzo

— *scritte:* Van der Laan, a nome del gruppo ELDR, Lulling

Relazione Gemelli — A5-0059/2001

— *orale:* Fatuzzo

— *scritta:* Miranda, a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione Marset Campos — A5-0049/2001

— *orale:* Fatuzzo

— *scritta:* Ortuondo Larrea

Relazione Salafranca Sánchez-Neyra — A5-0050/2001

— *orale:* Fatuzzo

Giovedì 1° marzo 2001

Correzioni di voto

L'on. Sturdy ha segnalato di essere presente ma di non aver partecipato ad alcuna votazione.

Hanno voluto votare nel modo seguente gli onn.:

BRS 1/2001

- PDM 1 (prima parte):
favorevoli: Arvidsson, Scheele, Andersson
contrari: Caullery, Crowley, Poignant
- PDM 1 (seconda parte):
favorevoli: Arvidsson, Scheele
contrari: Crowley, Poignant

Relazione Haug — A5-0064/2001

- paragrafo 1:
contrari: Schörling, Blak
- paragrafo 2:
favorevoli: Berthu, Montfort
contrari: Schörling, Blak
- emendamento 5:
favorevole: Van den Berg
contrario: Crowley
- emendamento 1:
favorevole: Désir
contrario: Crowley
- emendamento 2:
favorevole: Ettl
- paragrafo 10:
astenuta: Garaud
- paragrafo 14:
favorevoli: Attwooll, Duff, Nicholson of Winterbourne, Davies, Wallis, Huhne, Lynne, Ludford,
Newton Dunn, Watson, Maaten, Garaud, Van der Laan, Van den Bos, Clegg, Haarder, Korakas
- paragrafo 15:
astenuta: Garaud
- votazione finale:
favorevole: Malmström

Relazione Brunetta — A5-0061/2001

- emendamento 2:
favorevole: Wenzel-Perillo
contrari: Schörling, McKenna, Garaud, Lulling

Relazione Niebler — A5-0062/2001

- emendamento 7:
contrario: Graefe zu Baringdorf

Relazione Gallagher — A5-0044/2001

- votazione finale:
favorevole: Raymond

Giovedì 1° marzo 2001

Relazione Avilés Perea — A5-0058/2001

- votazione finale:
contrario: Andersson
astenuuto: Thomas Mann

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

20. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente seduta.

21. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 12 al 15 marzo 2001.

22. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta è tolta alle 12.15.

Julian Priesley
Segretario generale

Nicole Fontaine
Presidente

Giovedì 1° marzo 2001

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Alavanos, Alyssandrakis, Andersson, Andreasen, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Bastos, Bautista Ojeda, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Bøge, Bösch, von Boetticher, Bonino, Boudjenah, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Brie, Brok, Brunetta, Bullmann, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Casini, Caudron, Caullery, Caveri, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Colom i Naval, Corbey, Cornillet, Corrie, Costa Paolo, Costa Raffaele, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Damião, Darras, Dary, Davies, De Clercq, Decourrière, Deprez, De Rossa, Desama, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Ducarme, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fournou, Fraga Estévez, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Gallagher, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goepel, Görlach, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Haarder, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Hieronymi, Hoff, Holmes, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hulthén, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jeggler, Jensen, Jöns, Jonckheer, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klab, Knörr Borràs, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, van der Laan, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Laschet, Lavarra, Lehne, Leinen, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Majj-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Mantovani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Musotto, Musumeci, Napoletano, Napolitano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Novelli, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Onesta, Oostlander, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Parish, Patakis, Paulsen, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Pisicchio, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Røvsing, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Säifi, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santkin, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scapagnini, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Herman, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seguro, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Skinner, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Tajani, Tannock, Theato, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turmes, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vander Taelen, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vattimo, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba

Giovedì 1° marzo 2001

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE**Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001****Emendamento 1, prima parte****Favorevoli: 121****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Andreassen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Brie, Eriksson, Frahm, Markov, Schmid Herman, Seppänen**PPE-DE:** Beazley, Carlsson, Ferber, Grönfeldt Bergman, Laschet, Matikainen-Kallström, Nassauer, Sacrédeus, Stenmarck**PSE:** Bösch, Bullmann, Carnero González, Corbey, Damião, Darras, Dary, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Fava, Ferreira, Gebhardt, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hoff, van Hulten, Ivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, McAvan, Mann Erika, Mendiluce Pereiro, Müller Rosemarie, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Santkin, Schulz, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swibel, Swoboda, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Weiler, Wiersma**UEN:** Andrews, Poli Bortone**Contrari: 342****EDD:** Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk**ELDR:** Esteve, Gasòliba i Böhm, Sánchez García**GUE/NGL:** Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Sylla, Vinci, Wurtz**NI:** Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Casini, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rosing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Campos, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, De Rossa, Desama, Díez González, Dührkop Dührkop, Evans Robert J.E., Färm, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Junker, Karamanou,

Giovedì 1° marzo 2001

Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Poos, Prets, Read, Rocard, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Seguro, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vattimo, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba

TDI: Bigliardo, Bonino, Cappato, Dillen, Dupuis, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Berlato, Camre, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 12

EDD: Titford

GUE/NGL: Fiebiger, Puerta

PPE-DE: Cesaro, Goepel, Mastella, Wijkman

PSE: Carrilho, Martin Hans-Peter, Walter

TDI: Speroni

UEN: Caullery

Bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001

Emendamento 1, seconda parte

Favorevoli: 106

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Fleisch, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sandersen Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Brie, Eriksson, Frahm, Patakis, Schmid Herman, Seppänen

PPE-DE: Carlsson, Ferber, Grönfeldt Bergman, Mastella, Matikainen-Kallström, Nassauer, Sacrédeus, Stenmarck

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, Corbey, Duin, Ettl, Gebhardt, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hoff, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Kindermann, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Malliori, Mann Erika, Müller Rosemarie, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Santkin, Savary, Schulz, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Van Brempt, Vattimo, Weiler, Wiersma, Zorba

Contrari: 364

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Esteve, Gasòliba i Böhm, Sánchez García

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marsset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Boursanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio,

Giovedì 1° marzo 2001

Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nicholson, Niebler, Novelli, Oostlander, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Damião, Darras, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Guy-Quint, Honeyball, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Poos, Read, Rocard, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn

TDI: Bigliardo, Bonino, Cappato, Dillen, Dupuis, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Wuori, Wyn

Astensionni: 8

EDD: Titford

PPE-DE: Goepel, Laschet, Wijkman

PSE: Dary, Hedkvist Petersen, Walter

TDI: Speroni

Relazione Haug A5-0064/2001**Paragrafo 1****Favorevoli: 442**

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Fleisch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson

Giovedì 1° marzo 2001

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Montfort

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübiger, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallan, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Blak, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Caullery, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Wuori, Wyn

Contrari: 35

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Seppänen

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky

PPE-DE: Florenz, Matikainen-Kallström

PSE: Andersson, Berger, Bösch, Ettl, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hulthén, Lage, Lund, Martin Hans-Peter, Pérez Royo, Prets, Scheele, Swoboda, Thorning-Schmidt, Van Brempt, Wiersma

Giovedì 1° marzo 2001

TDI: Bonino, Cappato, Dupuis

Verts/ALE: Celli, Echerer, Voggenhuber

Astensionni: 6

EDD: Titford

GUE/NGL: Schmid Herman

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Carrilho

TDI: Speroni

UEN: Camre

Relazione Haug A5-0064/2001

Paragrafo 2

Favorevoli: 411

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Fiebigler, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Morgantini, Patakis, Puerta, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Garaud

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Blak, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano,

Giovedì 1° marzo 2001

Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Seguro, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn

TDI: Bigliardo, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Camre, Caullery, Gallagher, Hyland, Kuntz, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wynn

Contrari: 61

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Mennea, Procacci

GUE/NGL: Alavanos, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky

PPE-DE: Gargani, Matikainen-Kallström

PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Cerdeira Morterero, Corbey, Damião, Dührkop Dührkop, Ettl, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hulthén, Lage, Lund, Martin Hans-Peter, Menéndez del Valle, Obiols i Germà, Prets, Rapkay, Santkin, Savary, Scheele, Sornosa Martínez, Swibel, Thorning-Schmidt, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Wiersma, Zorba

TDI: Bonino, Cappato, Dillen, Dupuis

UEN: Berlato, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Celli, Echerer, Gahrton, Schörling

Astensioni: 14

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Korakas, Modrow

NI: Berthu, Montfort

PSE: Carrilho, Koukiadis, Mendiluce Pereiro, Sousa Pinto, Swoboda

TDI: Speroni

Relazione Haug A5-0064/2001

Emendamento 5

Favorevoli: 92

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Clegg, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Brie, Frahm, Schmid Herman, Seppänen

PPE-DE: Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Ferber, Grönfeldt Bergman, Mastella, Matikainen-Kallström, Nassauer, Sacrédeus, Stenmarck, Wijkman

Giovedì 1° marzo 2001

PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Corbey, Damião, Duin, Ettl, Gebhardt, Görlach, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, van Hulsten, Hulthén, Iivari, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Martin Hans-Peter, Müller Rosemarie, Paasilinna, Prets, Roth-Behrendt, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schulz, Swiebel, Swoboda, Van Brempt, Van Lancker, Wiersma

Verts/ALE: Schörling

Contrari: 389

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Caveri, Costa Paolo, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Mennea, Procacci, Sánchez García

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Casini, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Blak, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Lalumière, Lavarra, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bigliardo, Bonino, Cappato, Dupuis, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlatto, Camre, Caullery, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 1° marzo 2001

Astensioni: 11**EDD:** Titford**GUE/NGL:** Eriksson, Fiebigger**PPE-DE:** Goepel**PSE:** Gröner, Jöns, Kindermann, Mann Erika, Piecyk**TDI:** Dillen, Speroni**Relazione Haug A5-0064/2001****Emendamento 1****Favorevoli: 114****EDD:** Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** Brie, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen**NI:** Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky**PPE-DE:** Mastella, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Wijkman**PSE:** Caudron, Corbey, Darras, Dary, Duhamel, Fruteau, Guy-Quint, van Hulten, Lage, Lalumière, Linkohr, Poignant, Swibel, Vairinhos, Van Brempt, Wiersma, Zimeray**Verts/ALE:** Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Iler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn**Contrari: 374****EDD:** Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond**ELDR:** Gasòliba i Böhm**GUE/NGL:** Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebigger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Vinci, Wurtz**NI:** Berthu, Garaud, Montfort**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo

Giovedì 1° marzo 2001

Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübige, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wiermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Damião, De Rossa, Desama, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zorba

TDI: Bigliardo, Bonino, Cappato, Dillen, Dupuis, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Celli

Astensionni: 4

EDD: Titford

GUE/NGL: Sylla

PSE: Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Gahrton

Relazione Haug A5-0064/2001**Paragrafo 9****Favorevoli: 463**

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga

Giovedì 1° marzo 2001

Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscichio, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Blak, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Ceyhun, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Dillen, Dupuis, Lang

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 19

PPE-DE: Costa Raffaele, Matikainen-Kallström

PSE: van den Berg, Berger, Bösch, Campos, Cercas, Cerdeira Morterero, Ettl, Karamanou, Lavarra, Obiols i Germà, Prets, Scheele, Swiebel

TDI: Bigliardo, Cappato, Vanhecke

Verts/ALE: Celli

Astensionni: 6

EDD: Titford

PSE: Martin Hans-Peter, Swoboda

TDI: Bonino, Speroni

Verts/ALE: Gahrton

Giovedì 1° marzo 2001

Relazione Haug A5-0064/2001
Emendamento 2, prima parte

Favorevoli: 123

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooijs-van Gorsel, Pohjamo, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Brie, Eriksson, Fiebigler, Frahm, Schmid Herman, Seppänen

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky

PPE-DE: Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Cocilovo, Grönfeldt Bergman, Mastella, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Stenmarck, Wijkman

PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Corbey, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hulthén, Lund, Martin Hans-Peter, Prets, Scheele, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Van Brempt, Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 344

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Caveri, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Mennea, Procacci

GUE/NGL: Manisco

NI: Berthu, Garaud, Montfort

PPE-DE: Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Casini, Cesaro, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maj-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado,

Giovedì 1° marzo 2001

Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bigliardo, Bonino, Cappato, Dillen, Dupuis, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Celli

Astensioni: 26

EDD: Titford

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Sylla, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Korhola

TDI: Speroni

Relazione Haug A5-0064/2001

Emendamento 3

Favorevoli: 104

EDD: Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Sánchez García, Sterckx, Thors, Väyrynen, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Brie, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky

PPE-DE: Beazley, Mastella, Matikainen-Kallström, Sacrédeus, Wijkman

PSE: van den Berg, Corbey, van Hulten, Swiebel, Van Brempt, Wiersma

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Kuntz

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 1° marzo 2001

Contrari: 354

ELDR: Caveri, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Mennea, Plooij-van Gorsel, Procacci, Sanders-ten Holte, Virrankoski

GUE/NGL: Manisco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato, Dupuis

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Celli

Astensioni: 33

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Titford

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Markov, Marsed Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Sylla, Vinci, Wurtz

PSE: Garot

TDI: Speroni

Verts/ALE: Gahrton

Giovedì 1° marzo 2001

Relazione Haug A5-0064/2001**Paragrafo 10****Favorevoli: 434****EDD:** Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond**ELDR:** Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** Brie, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen**NI:** Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Saifi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orde, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hulthén, Ivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba**TDI:** Bonino, Cappato, Dupuis**UEN:** Camre**Verts/ALE:** Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 1° marzo 2001

Contrari: 55

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Montfort

PPE-DE: Costa Raffaele, Matikainen-Kallström

PSE: Blak, Campos, Katiforis, Lund, Thorning-Schmidt

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensionioni: 7

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Herzog

TDI: Speroni

Verts/ALE: Celli

Relazione Haug A5-0064/2001

Paragrafo 14

Favorevoli: 395

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Caveri, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Dybkjær, Fleisch, Malmström, Mennea, Paulsen, Procacci

GUE/NGL: Brie, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Schmid Herman, Seppänen

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Saifi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava,

Giovedì 1° marzo 2001

Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato, Dupuis

UEN: Berlato, Camre, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 67

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Clegg, Cox, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Koulourianos, Manisco

NI: Berthu, Garaud, Montfort

PPE-DE: Ayuso González, Ferrer, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Hernández Mollar, Matikainen-Kallström, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Varela Suanzes-Carpegna

PSE: Campos

TDI: Bigliardo, Lang

UEN: Abitbol, Andrews, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensioni: 26

EDD: Titford

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Sylla, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Böge, Costa Raffaele

TDI: Speroni

Verts/ALE: Celli

Giovedì 1° marzo 2001

Relazione Haug A5-0064/2001

Paragrafo 15

Favorevoli: 421

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreassen, Attwooll, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marques, Martens, Mastella, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Perry, Picicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poinant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato, Dupuis

UEN: Camre

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 1° marzo 2001

Contrari: 50**EDD:** Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond**GUE/NGL:** Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz**NI:** Berthu, Garaud, Montfort**PPE-DE:** Matikainen-Kallström, Pérez Álvarez**PSE:** Campos**TDI:** Bigliardo, Dillen, Lang, Vanhecke**UEN:** Abitbol, Andrews, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Queiró, Ribeiro e Castro**Astensionni: 16****EDD:** Krarup, Titford**GUE/NGL:** Figueiredo, Miranda**PPE-DE:** Costa Raffaele, Hermange, Saïfi, Sudre**TDI:** Speroni**UEN:** Berlato, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi**Verts/ALE:** Celli, Gahrton**Relazione Haug A5-0064/2001****Risoluzione****Favorevoli: 444****EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé**ELDR:** Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Sylla, Vinci, Wurtz**NI:** Berthu, Garaud, Montfort**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis,

Giovedì 1° marzo 2001

Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübigen, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallan, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sunberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Bowe, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Ceyhun, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato, Dupuis

UEN: Andrews, Berlato, Camre, Crowley, Gallagher, Hyland, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Wuori, Wyn

Contrari: 50

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk, Titford

ELDR: Malmström

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Markov, Schmid Herman, Seppänen

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky

PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Campos, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Ettl, Hedkvist Petersen, van Hulsten, Hulthén, Leinen, Lund, Martin Hans-Peter, Prets, Scheele, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Wiersma

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Caullery, Kuntz

Verts/ALE: Celli, Echerer, Gahrton, McKenna, Schörling, Schröder Ilka, Voggenhuber

Astensionari: 5

EDD: Mathieu, Raymond

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Van Brempt

TDI: Speroni

Giovedì 1° marzo 2001

Relazione Brunetta A5-0061/2001**Emendamento 2****Favorevoli: 372**

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

NI: Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Peijs, Pérez Álvarez, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poinant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Camre, Nobilia, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Iser Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Wuori, Wyn

Contrari: 90

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Flesch, Malmström, Paulsen

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marsek Campos, Modrow, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

Giovedì 1° marzo 2001

NI: Berthu, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort

PPE-DE: Beazley, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, McMillan-Scott, Musotto, Nicholson, Niebler, Parish, Perry, Provan, Purvis, Schleicher, Stevenson, Sumberg, Tannock, Van Orden

PSE: Poos

TDI: Bigliardo, Bonino, Cappato, Dillen, Dupuis, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Crowley, Gallagher, Hyland

Astensioni: 7

EDD: Titford

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

PPE-DE: Atkins

UEN: Caullery

Verts/ALE: Ortuondo Larrea, Rod

Relazione Paasilinna A5-0053/2001

Emendamento 9

Favorevoli: 447

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Puerta, Seppänen, Sylla, Vinci

NI: Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Picicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saifi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wiermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca,

Giovedì 1° marzo 2001

Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato, Dupuis

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 45

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bertinotti, Boudjenah, Korakas, Miranda, Patakis, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort

PPE-DE: De Veyrac

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensionni: 4

GUE/NGL: Schmid Herman

PPE-DE: Atkins, Costa Raffaele

TDI: Speroni

Relazione Paasilinna A5-0053/2001

Emendamento 23

Favorevoli: 449

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci

Giovedì 1° marzo 2001

NI: Garaud, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Boulrangues, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcyoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulden, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato, Dupuis

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 40

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Titford

ELDR: Malmström, Paulsen, Thors

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bertinotti, Boudjenah, Figueiredo, Korakas, Miranda, Patakis, Sylla, Wurtz

NI: Berthu, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort

PPE-DE: Costa Raffaele

Giovedì 1° marzo 2001

TDI: Bigliardo, Lang, Speroni

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 9

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Dybkjær

PPE-DE: Atkins

TDI: Dillen, Vanhecke

Relazione Paasilinna A5-0053/2001

Emendamento 25

Favorevoli: 452

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreassen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop, Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra,

Giovedì 1° marzo 2001

Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato, Dupuis, Speroni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 39

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Malmström, Paulsen

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bertinotti, Boudjenah, Figueiredo, Korakas, Miranda, Patakis, Sylla, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Montfort

PPE-DE: Costa Raffaele

TDI: Lang

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensioni: 5

EDD: Titford

PPE-DE: Atkins

TDI: Bigliardo, Dillen, Vanhecke

Relazione Niebler A5-0062/2001**Emendamento 7****Favorevoli: 380**

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Davies, Dybkjær

GUE/NGL: Manisco

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-

Giovedì 1° marzo 2001

Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Saifi, Salafraanca Sánchez-Neyra, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Darras, Dary, De Rosa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Müller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Lannoye, Maes, Messner, Nogueira Román

Contrari: 107

ELDR: Andreasen, Attwooll, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Pomés Ruiz

TDI: Bonino, Cappato, Dupuis

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Legendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 4

EDD: Titford

PPE-DE: Atkins, Costa Raffaele

PSE: Martin Hans-Peter

Giovedì 1° marzo 2001

Relazione Gallagher A5-0044/2001

Risoluzione

Favorevoli: 406

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu

ELDR: Gasòliba i Böhm, Procacci, Sánchez García

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscichio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sunberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, MacCormick, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Staes, Wyn

Giovedì 1° marzo 2001

Contrari: 33**EDD:** Bonde, Krarup, Raymond, Sandbæk**PSE:** Cercas**Verts/ALE:** Auroi, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, McKenna, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori**Astensioni: 47****EDD:** Titford**ELDR:** Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wiebenga**GUE/NGL:** Schmid Herman**NI:** Garaud**PPE-DE:** Corrie**TDI:** Bonino, Cappato, Speroni**Relazione Avilés Perea A5-0058/2001****Considerando G, seconda parte****Favorevoli: 195****EDD:** Esclopé**PPE-DE:** Averoff, Bourlanges, Mastella, Trakatellis**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dary, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba**UEN:** Caullery, Segni**Verts/ALE:** Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 1° marzo 2001

Contrari: 292

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foliás, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

TDI: Bonino, Cappato, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

Astensioni: 4

EDD: Titford

PSE: Thorning-Schmidt

TDI: Bigliardo, Dillen

Relazione Avilés Perea A5-0058/2001

Considerando M

Favorevoli: 240

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wiebenga

Giovedì 1° marzo 2001

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas

PPE-DE: Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Hermange, Mastella, Menrad, Sacrédeus, Stenmarck

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Colom i Naval, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnoek, Koukiadis, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato

UEN: Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 225

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Casini, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folia, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

Giovedì 1° marzo 2001

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Abitbol, Camre, Caullery, Kuntz

Verts/ALE: Hautala, Lannoye

Astensioni: 16

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Titford

UEN: Andrews, Berlato, Crowley, Gallagher, Hyland, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Relazione Avilés Perea A5-0058/2001

Paragrafo 1

Favorevoli: 408

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Bastos, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Buttiglione, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Nassauer, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Peijs, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Torres

Giovedì 1° marzo 2001

Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Crowley, Gallagher, Hyland, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 74

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam

NI: Berthu, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort

PPE-DE: Atkins, Beazley, Berend, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Corrie, Costa Raffaele, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Florenz, Foster, Gahler, Goodwill, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaf, Knolle, Lisi, Lulling, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nicholson, Nisticò, Novelli, Parish, Perry, Pisicchio, Posselt, Provan, Purvis, Sartori, Scallon, Stevenson, Stockton, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Blak, Thorning-Schmidt

TDI: Bigliardo, Bonino, Cappato, Dillen, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Abitbol, Camre, Caullery

Astensioni: 7

EDD: Bernié, Mathieu, Raymond, Titford

NI: Garaud

PPE-DE: Niebler, Zissener

Relazione Avilés Perea A5-0058/2001

Paragrafo 15, prima parte

Favorevoli: 263

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Sylla

NI: Berthu, Montfort

PPE-DE: Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Ferrer, Grönfeldt Bergman, Laschet, Mastella, Quisthoudt-Rowohl, Stenmarck, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Damião, Darras, Dary, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari,

Giovedì 1° marzo 2001

Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato

UEN: Andrews, Berlato, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Nobilia, Queiró, Segni, Turchi

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 229

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Boursanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Casini, Chichester, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcyoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rosing, Rübzig, Sacrédeus, Saifi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Abitbol, Camre, Caullery, Musumeci, Poli Bortone

Astensioni: 2

EDD: Titford

PSE: Blak

Giovedì 1° marzo 2001

Relazione Avilés Perea A5-0058/2001**Paragrafo 16****Favorevoli: 283****EDD:** Bonde, Krarup, Sandbæk**ELDR:** Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wiebenga**GUE/NGL:** Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz**PPE-DE:** Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Ferrer, Ferri, Grönfeldt Bergman, Sacrédeus, Stenmarck, Wijkman**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Desama, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba**TDI:** Bonino, Cappato**UEN:** Andrews, Berlato, Crowley, Gallagher, Hyland, Nobilia, Poli Bortone, Segni, Turchi**Verts/ALE:** Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn**Contrari: 201****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**NI:** Berthu, Garaud, Hager, Kronberger, Montfort, Sichrovsky**PPE-DE:** Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Casini, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtoul, Fraga Estévez, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Orcyoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini,

Giovedì 1° marzo 2001

Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

TDI: Dillen, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Abitbol, Camre, Caullery, Kuntz

Astensionni: 11

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond, Titford

PPE-DE: Flemming, Saïfi

TDI: Bigliardo

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Relazione Avilés Perea A5-0058/2001

Paragrafo 24, seconda parte

Favorevoli: 193

PPE-DE: Mastella, Wieland

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfe, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Damião, Darras, De Rosa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Speroni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Iler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 304

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasöliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan,

Giovedì 1° marzo 2001

Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcyoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

TDI: Bonino, Cappato, Dillen, Lang, Vanhecke

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Gallagher, Hyland, Kuntz, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Astensionni: 2

EDD: Titford

TDI: Bigliardo

Relazione Avilés Perea A5-0058/2001

Paragrafo 26, seconda parte

Favorevoli: 221

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Sylla, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Mastella, Pomés Ruiz

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Balfé, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Desama, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann,

Giovedì 1° marzo 2001

Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sacconi, Sakellariou, Santkin, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bonino, Cappato

UEN: Andrews, Crowley

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Bouwman, Celli, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Vander Taelen, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 263

EDD: Belder, Blokland, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mennea, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Wiebenga

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Montfort, Sichrovsky

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Buttiglione, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Casini, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jeggler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Abitbol, Berlato, Camre, Caullery, Hyland, Kuntz, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Giovedì 1° marzo 2001

Astensioni: 6**EDD:** Krarup, Titford**PPE-DE:** Costa Raffaele**PSE:** Blak, Thorning-Schmidt**UEN:** Gallagher**Relazione Avilés Perea A5-0058/2001****Risoluzione****Favorevoli: 158****EDD:** Bonde, Krarup, Sandbæk**ELDR:** Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Paulsen**GUE/NGL:** Fiebiger

PPE-DE: Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Buttiglione, Camisón Asensio, Casini, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushman, Decourrière, Deprez, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mastella, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Nassauer, Nisticò, Novelli, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Peijs, Pérez Álvarez, Picicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Saïfi, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Viceconte, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, Berenguer Fuster, Díez González, Hume, Moraes, Poignant, Poos, Rothley, Sakellariou, Santkin, Savary, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma

TDI: Bonino, Cappato**Verts/ALE:** Graefe zu Baringdorf, Staes, Vander Taelen**Contrari: 247****EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Vinci, Wurtz

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Sichrovsky

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Corrie, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Foster, Gahler, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaf, Lisi, Lombardo, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nicholson, Niebler, Parish, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Aparicio Sánchez, Balfe, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Blak, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Damião, Darras, De Rossa, Desama, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel,

Giovedì 1° marzo 2001

Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sacconi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Seguro, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wynn, Zimeray, Zorba

TDI: Bigliardo, Dillen, Lang, Speroni, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Celli, Echerer, Knörr Borràs, Lagendijk, Lannoye, Maes, Rühle, Schröder Ilka, Voggenhuber

Astensioni: 91

EDD: Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Cox, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Haarder, Huhne, Jensen, van der Laan, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Mennea, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wiebenga

NI: Berthu, Montfort

PPE-DE: Costa Raffaele, Doyle, Folias, Fourtou, Hansenne, Jarzembowski, Kauppi, Radwan, Schierhuber, Suominen

PSE: Carrilho, Lage, Martin Hans-Peter

UEN: Abitbol, Andrews, Berlato, Caullery, Crowley, Gallagher, Kuntz, Musumeci, Nobilia, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Evans Jillian, Gahrton, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lipietz, McCormick, McKenna, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Turmes, Wuori, Wyn

Giovedì 1° marzo 2001

TESTI APPROVATI

1. Sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.* * (Procedura senza discussione)

A5-0045/2001

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.* (COM(2000) 383 – C5-0389/2000 – 2000/0171(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE⁽¹⁾EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO(Emendamento 1)
*Articolo 23 bis (nuovo)***Articolo 23 bis****Il Parlamento europeo è debitamente informato delle decisioni adottate conformemente alla procedura dei comitati di regolamentazione e di gestione, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 7-12 e agli allegati del presente regolamento.**⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 103.**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.* (COM(2000) 383 – C5-0389/2000 – 2000/0171(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 383)⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0389/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0045/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 103.

Giovedì 1° marzo 2001

2. Conservazione delle risorse della pesca * (Procedura senza discussione)

A5-0048/2001

Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2000) 501 – C5-0487/2000 – 2000/0215(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 22, paragrafo 3, quinto comma (Regolamento (CE) n. 850/98)

6. All'articolo 22, paragrafo 3, ultimo comma, il riferimento alle autorità di controllo competenti per la Francia e il Regno Unito è modificato come segue:

- Francia
CROSS Etel
Service Surpeche
Télécopie: 33 (0) 2 97 55 23 75
Télex: CRAPECH 951.892
- Regno Unito:
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Fax: +44 (0) 207 270 8125
Email: s.h.dutyroom-wpe@egd.maff.gov.uk
Telex: London 21274.

6. All'articolo 22, paragrafo 3, il **quinto** comma è **sostituito dal seguente**:

Le autorità competenti sono quelle che la Commissione ha notificato agli Stati membri interessati.

La Commissione adotta un regolamento per pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale le informazioni dettagliate relative a queste autorità.

La Commissione aggiorna tale regolamento ogni qualvolta ciò sia necessario.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 264.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che rettifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2000) 501 – C5-0487/2000 – 2000/0215(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 501) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato (C5-0487/2000),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0048/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 264.

Giovedì 1° marzo 2001

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

3. Cittadini di paesi terzi esenti o meno dall'obbligo di visto * (Procedura senza discussione)

A5-0056/2001

Progetto di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (14191/2000 — C5-0714/2000 — 2000/0030(CNS))

Il progetto è modificato nel modo seguente:

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 9

(9) Perché sia garantita la trasparenza del sistema e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate in forza del presente regolamento; per gli stessi motivi, dette informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(9) Perché sia garantita la trasparenza del sistema e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate in forza del presente regolamento. **Per ridurre al minimo le restrizioni alla libera circolazione, è indispensabile che le procedure e le condizioni di rilascio dei visti da parte degli Stati membri siano quanto più flessibili e semplici possibile e non comportino spese eccessive per i richiedenti.** Per gli stessi motivi, dette informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(Emendamento 2)

Articolo 1, paragrafo 2

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II sono esentati da tale obbligo per soggiorni la cui durata *globale* non sia superiore a tre mesi.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II sono esentati da tale obbligo per soggiorni la cui durata non sia superiore, **nell'arco di un periodo di 12 mesi**, a tre mesi.

(Emendamento 3)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)

b) nel caso di tale notifica l'obbligo *degli Stati membri* di imporre ai cittadini del paese terzo in questione l'obbligo del visto è introdotto a titolo provvisorio 30 giorni dopo detta notifica, a meno che il Consiglio, deliberando in via preliminare e a maggioranza qualificata, non decida diversamente;

b) nel caso di tale notifica l'obbligo **per tutti gli Stati membri interessati dal presente regolamento** di imporre ai cittadini del paese terzo in questione l'obbligo del visto è introdotto a titolo provvisorio 30 giorni dopo detta notifica, a meno che il Consiglio, deliberando in via preliminare e a maggioranza qualificata, non decida diversamente; **l'applicazione provvisoria dell'obbligo del visto è limitata a sei mesi;**

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera d)

d) la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata dal Consiglio o da uno Stato membro affinché essa sottoponga al Consiglio una proposta volta a modificare gli allegati del presente regolamento in modo da includere il paese terzo interessato nell'allegato I e da sopprimerlo dall'allegato II;

d) la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata dal Consiglio o da uno Stato membro affinché essa sottoponga al Consiglio una proposta – **da adottare in base alla procedura prevista dalla pertinente disposizione del trattato** – volta a modificare gli allegati del presente regolamento in modo da includere il paese terzo interessato nell'allegato I e da sopprimerlo dall'allegato II;

(Emendamento 5)

Articolo 2, parte introduttiva

Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, *necessaria* ai fini:

Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro ai fini:

(Emendamento 6)

Articolo 2, secondo trattino

– dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale.

– dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il **visto di** transito aeroportuale.

(Emendamento 7)

Articolo 3

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo, il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi sono soggetti all'obbligo del visto, se il paese terzo in cui essi risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio è uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato I.

2. Gli apolidi e i rifugiati statutari possono tuttavia essere esentati dall'obbligo del visto se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio è uno dei paesi che figurano nell'elenco dell'allegato II.

Gli apolidi ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e i rifugiati statutari ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sono soggetti all'obbligo del visto o esentati da esso alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato non membro in cui risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio.

(Emendamento 8)

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto i giovani che partecipano a programmi dell'Unione europea destinati alla gioventù.

(Emendamento 9)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le deroghe adottate a norma dell'articolo 4. Le modificazioni successive di dette deroghe vengono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

1. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le deroghe adottate a norma dell'articolo 4 e **gli obblighi di visto imposti agli apolidi e ai rifugiati statutari di cui all'articolo 3**. Le modificazioni suc-

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

cessive di dette deroghe vengono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

(Emendamento 10)

*Articolo 7 bis (nuovo)***Articolo 7 bis**

Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, il presente regolamento non incide sugli obblighi degli Stati membri derivanti dagli accordi di Schengen nonché dagli accordi e dalle norme affini adottati sulla base di detti accordi, enumerati nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis⁽¹⁾.

(¹) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

(Emendamento 11)

Articolo 8, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma

2. Tuttavia, la messa in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, per i cittadini del paese figurante nell'allegato II contraddistinto da un asterisco verrà decisa in seguito dal Consiglio, che delibera conformemente all'articolo 67, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, in base alla relazione di cui è fatta menzione nel comma seguente.

soppresso

A tal fine la Commissione chiederà al paese interessato di precisare gli impegni che è disposto a sottoscrivere riguardanti l'immigrazione clandestina e il soggiorno illegale, compreso il rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente provenienti da tale paese ed essa ne riferirà poi al Consiglio. La Commissione presenterà al Consiglio, al più tardi entro il 30 giugno 2001, una prima relazione corredata da qualsivoglia raccomandazione utile.

In attesa dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto relativo alla decisione summenzionata, l'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applica ai cittadini di tale paese. Gli articoli da 2 a 6 del presente regolamento sono pienamente applicabili.

(Emendamento 12)

Allegato II

Romania *

Romania

Giovedì 1° marzo 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (14191/2000 – C5-0714/2000 – 2000/0030(CNS))

(Procedura di consultazione – nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (14191/2000),
 - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 27) ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione del 5 luglio 2000 ⁽²⁾,
 - vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2000) 577) ⁽³⁾,
 - nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto (i), del trattato CE (C5-0714/2000),
 - visti l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0056/2001),
1. approva il progetto del Consiglio così emendato;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 66.

⁽²⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 12.

⁽³⁾ GU C 376 E del 29.12.2000, pag. 1.

4. Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 al bilancio 2001 – Sezione III – Commissione

A5-0064/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 (6073/2001 – C5-0049/2001 – 2001/2025(BUD))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 272 del trattato CE, l'articolo 78 del trattato CECA e l'articolo 177 del trattato CEEA,
- visto il Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale dell'Unione europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 15,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 ⁽²⁾, approvato definitivamente il 14 dicembre 2000,
- visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla procedura di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio,

⁽¹⁾ GU L 326 del 18.12.1999, pag.1.

⁽²⁾ GU L 57 del 26.2.2001.

Giovedì 1° marzo 2001

- visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 2040/2000 del 26 settembre 2000 sulla disciplina di bilancio ⁽¹⁾,
 - visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 adottato dalla Commissione il 31 gennaio 2001 (SEC(2001) 148),
 - visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 — Sezione III — Commissione stabilito dal Consiglio il 12 febbraio 2001 (6073/2001 — C5-0049/2001),
 - visto l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0064/2001),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 prevede stanziamenti supplementari per far fronte all'attuale crisi della BSE e apporta le necessarie modifiche al commento della voce B1-2129,
- B. considerando che dei 971 milioni di euro proposti, 700 milioni di euro saranno utilizzati per finanziare il programma di «acquisti finalizzati alla distruzione», 238 milioni di euro saranno destinati a coprire le spese di ammasso pubblico delle carni bovine e 33 milioni di euro saranno utilizzati per finanziare i 2,2 milioni di test supplementari della BSE, che saranno effettuati, nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, sui bovini di età superiore ai 30 mesi destinati al consumo umano,
- C. considerando che questi stanziamenti dovranno essere finanziati conteggiando una parte supplementare dell'eccedenza disponibile dell'esercizio finanziario 2000, onde evitare un ricorso aggiuntivo alle risorse proprie,
- D. considerando che il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 prevede inoltre che l'assistenza comunitaria a favore del Montenegro possa essere gestita dall'Agenzia europea per la ricostruzione,
1. approva senza emendamenti e modifiche il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001, del 12 febbraio 2001 — Sezione III — Commissione;
 2. prende atto della decisione di approvare uno stanziamento supplementare di 971 milioni di euro per finanziare le misure di intervento pubblico e i test fitosanitari resi necessari dalla crisi della BSE, di trasferire 60 milioni di euro dalla riserva (B0-40) all'articolo B1-330 per i test della BSE e di modificare il commento della voce B1-2129 (Altri interventi) e dell'articolo B7-541 (Assistenza ai paesi dei Balcani occidentali);
 3. approva la decisione di iscrivere alla parte entrate del bilancio 2001, oltre al bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2001 una parte del saldo disponibile dell'esercizio 2000;
 4. approva le modifiche apportate al commento dell'articolo B7-541, volte a precisare il mandato dall'Agenzia europea per la ricostruzione a favore del Montenegro, entro i limiti del massimale fissato dall'autorità di bilancio, in proporzione agli stanziamenti destinati al Montenegro;
 5. ritiene che l'adeguamento della parità euro/dollaro (€/ \$) cui vincola il regolamento sulla disciplina di bilancio allontani le previsioni di bilancio dalla realtà, il che potrebbe dar luogo a risparmi meramente virtuali e provvisori;
 6. segnala che successivamente all'approvazione del BRS n. 1/2001, il margine al di sotto del massimale della sottorubrica 1a sarà ridotto da 1.232,3 milioni di euro a 506,3 milioni di euro;
 7. fa rilevare che probabilmente il BRS 1/2001 non sarà sufficiente per affrontare la crisi dell'ESB;
 8. ricorda che uno degli obiettivi dell'Agenda 2000 era di stabilizzare il costo della politica agricola comune; sottolinea che la PAC deve rispettare il quadro di bilancio stabilito nell'Agenda 2000; ricorda che l'attuale crisi ha causato una grave perdita di fiducia tra i consumatori, che può essere ristabilita solamente mediante un ulteriore sviluppo dei metodi di produzione a favore di un'agricoltura sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale ai sensi dell'Agenda 21;

(¹) GU L 244 del del 29.9.2000, pag. 27.

Giovedì 1° marzo 2001

9. rileva che il trattamento della problematica dell'ESB ha messo ampiamente in luce le notevoli inadempienze delle istituzioni pubbliche;
10. invita la Commissione ad effettuare uno studio di fattibilità di regimi alternativi per finanziare le conseguenze della diffusione di malattie animali che preveda una più equa ripartizione dei costi tra tutte le parti interessate;
11. sottolinea che i mezzi finanziari necessari dovrebbero essere resi disponibili al fine di concentrare e rafforzare la ricerca sulle cause e le conseguenze dell'ESB, nonché sulla messa a punto di un sistema nuovo, più efficace e sicuro per effettuare test sugli animali vivi in età più giovane;
12. ricorda che la Commissione deve pubblicare una valutazione intermedia dell'impatto di Agenda 2000 ed elaborare proposte relative all'adeguamento delle diverse organizzazioni comuni di mercato;
13. ritiene preferibile presentare queste valutazioni assieme, piuttosto che distribuirle sull'arco di due anni, al fine di fornire un quadro globale dell'attuale situazione e dei futuri fabbisogni del settore agricolo;
14. invita la Commissione a presentare proposte in ordine alla modifica della normativa agricola volte a realizzare una riforma approfondita della PAC;
15. è dell'avviso che sia giunto il momento di integrare pienamente il Parlamento nel processo decisionale relativo alla spesa agricola nell'ambito della sottorubrica 1a; ritiene inoltre che sarebbe opportuno sottoporre la spesa per interventi sul mercato alla procedura di codecisione, al fine di garantire il rispetto dei principi della protezione dei consumatori e della qualità degli alimenti; invita la Commissione a presentare le proposte necessarie affinché tale questione possa essere sollevata e risolta nell'ambito della prossima Conferenza intergovernativa nel 2004; ritiene inoltre che si debba estendere la sottorubrica 1b e rivedere la classificazione delle spese della sottorubrica 1a;
16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

5. Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate *I**

A5-0061/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (COM(2000) 384 – C5-0433/2000 – 2000/0186(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 7

(7) La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame di tali obblighi, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ai nuovi gateway quali le *guide elettroniche ai programmi (EPG) e le interfacce per programmi applicativi (API) a vantaggio dei cittadini europei.*

(7) **Le regole di concorrenza da sole non sono sufficienti per garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale.** La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, **al fine di garantire la disponibilità di una vasta gamma di programmi e servizi.** Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 215.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

riesame di tali obblighi, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ai nuovi gateway.

(Emendamento 2)

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del mercato pan-europeo delle telecomunicazioni e l'osservanza degli obblighi di non discriminazione è necessario un monitoraggio delle diverse imposizioni fiscali e una loro valutazione da parte della Commissione, al fine di attuare un sistema armonizzato negli Stati Membri.

(Emendamento 3)

Considerando 14

(14) Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l'analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. L'intervento regolamentare può essere relativamente «leggero», come nel caso dell'obbligo di prezzi ragionevoli per la selezione del vettore ai sensi della direttiva 97/33/CE, o molto più marcato, come nel caso dell'obbligo di prezzi orientati ai costi perché risultino pienamente giustificati sui mercati in cui la concorrenza non è sufficientemente efficace da impedire prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori con notevole potere di mercato devono evitare di applicare una compressione dei prezzi tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio simili non sia tale da garantire una concorrenza sostenibile. Nella propria raccomandazione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 — fissazione dei prezzi di interconnessione), la Commissione ha raccomandato l'impiego del metodo dei costi addizionali medi previsti di lungo periodo come base per la fissazione dei prezzi dell'interconnessione nella Comunità al fine di garantire una maggiore efficienza e una concorrenza sostenibile.

(14) Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l'analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. L'intervento regolamentare può essere relativamente «leggero», come nel caso dell'obbligo di prezzi ragionevoli per la selezione del vettore ai sensi della direttiva 97/33/CE, o molto più marcato, come nel caso dell'obbligo di prezzi orientati ai costi perché risultino pienamente giustificati sui mercati in cui la concorrenza non è sufficientemente efficace da impedire prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori con notevole potere di mercato devono evitare di applicare una compressione dei prezzi tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio simili non sia tale da garantire la concorrenza. Nella propria raccomandazione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 — fissazione dei prezzi di interconnessione), la Commissione ha raccomandato l'impiego del metodo dei costi addizionali medi previsti di lungo periodo come base per la fissazione dei prezzi dell'interconnessione nella Comunità al fine di garantire una maggiore efficienza e la concorrenza.

(La modifica si applica a tutto il testo)

(Emendamento 4)

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Lo sviluppo del mercato telecom non può che comportare un incremento delle infrastrutture di trasmissione e tale incremento non potrà non produrre impatti di carattere ambientale, paesaggistico e socio-psicologico; appare pertanto necessario tenere costantemente sotto osservazione e controllo tale processo, minimizzandone gli effetti negativi, e trovando con i governi e le autorità locali opportuni accordi e soluzioni.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

Considerando 15 ter (nuovo)

(15 ter) Lo sviluppo dell'accesso e dell'interconnessione non potrà prescindere dall'ottimizzazione e dalla trasparenza degli usi commerciali e non commerciali delle radiofrequenze; è pertanto necessario evitare che l'allocatione delle stesse interferisca nella concorrenza e nel mercato paneuropeo.

(Emendamento 6)

Considerando 15 quater (nuovo)

(15 quater) Per realizzare un autentico mercato paneuropeo caratterizzato da una maggiore efficienza, da una concorrenza effettiva e da servizi quantitativamente e qualitativamente migliori a prezzi più accessibili per gli utenti finali, è necessario che l'impresa che riceve la richiesta di accesso o di interconnessione avvii trattative commerciali e negozi l'accesso in buona fede.

(Emendamento 7)

Articolo 2, secondo comma, lettera a),

(a) Con «accesso» si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse e ai servizi correlati, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi *a filo o senza filo*; l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.

(a) Con «accesso» si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse e ai servizi correlati, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi **fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale)**; l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti **fisse e mobili**, in particolare per il roaming **nazionale ed internazionale**; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale **e alle guide elettroniche ai programmi (EPG)**. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.

(Emendamento 8)

Articolo 2, secondo comma, lettera b)

b) Con «interconnessione» si intende il collegamento fisico e logico di reti di comunicazione elettronica pubbliche utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa, o di accedere

b) Con «interconnessione» si intende il collegamento fisico e logico di reti di comunicazione elettronica pubbliche utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di **una rete fornita da** un'impresa di comunicare con gli utenti **di una rete fornita dalla**

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.

medesima o **da** un'altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.

(Emendamento 9)

Articolo 2, secondo comma, lettera e bis) (nuova)

e bis) Con «risorse correlate» si intendono, fatto salvo l'articolo 6 bis, quelle risorse, ivi comprese le guide elettroniche ai programmi, correlate ad una rete e/o un servizio di comunicazione elettronica, che consentono di fornire servizi agli utenti attraverso tale rete o servizio.

(Emendamento 10)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto comunitario, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'accesso o l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione ad operare nello Stato membro in cui è richiesto l'accesso o l'interconnessione, e qualora essa non fornisca servizi in detto Stato membro.

1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto comunitario, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione ad operare nello Stato membro in cui è richiesta l'interconnessione, e qualora essa non fornisca servizi in detto Stato membro.

(Emendamento 11)

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai fini di un'agevole fornitura dei loro contenuti audiovisivi, tutti i fornitori, indipendentemente dal metodo di trasmissione, hanno il diritto di accedere alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

(Emendamento 12)

Articolo 4, paragrafo 1

1. Tutti gli organismi autorizzati a gestire reti di comunicazione elettronica per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese a ciò autorizzate, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura dei servizi in questione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità.

1. Tutti gli organismi **che hanno il diritto, nel quadro di un'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 4, lettera a) della direttiva .../.../CE (relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), di fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico**, hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese autorizzate **di uno o più Stati membri dell'Unione**, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione e l'accesso a condizioni

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

commerciali ai fini della fornitura dei servizi in questione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. **Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione a condizioni compatibili con le relative decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione a norma degli articoli da 5 a 8.**

(Emendamento 13)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli operatori notificati come aventi notevole potere di mercato nel mercato in questione:

- a) **forniscono l'interconnessione ad altri operatori della rete pubblica a condizioni trasparenti, eque, ragionevoli e non discriminatorie; e**
- b) **soddisfano richieste di accesso fondate a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.**

(Emendamento 14)

Articolo 4, paragrafo 2

2. Le reti di comunicazione elettronica *utilizzate* per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.

2. Le reti di comunicazione elettronica **concepite principalmente** per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi **in virtù dell'obbligo di ridiffusione** in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.

(Emendamento 15)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma bis (nuovo)

Gli Stati membri autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad applicare sanzioni nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui al primo comma.

(Emendamento 16)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 7 della direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica) le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e garantiscono un adeguato accesso alle reti, un'adeguata interconnessione delle stesse e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza *sostenibile*, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 7 della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica) le autorità nazionali di regolamentazione **adottano tutte le misure opportune per assicurare l'integrità delle reti**, incoraggiare e garantire un adeguato accesso alle reti, un'adeguata interconnessione delle stesse, l'interoperabilità dei servizi **e la connettività da punto a punto dei servizi designati come universali**, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e **la concorrenza**, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali **senza creare distorsioni nella struttura del mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che gli operatori designati come aventi notevole potere di mercato sul mercato in questione rispettino gli obblighi previsti all'articolo 4, paragrafo 1 bis.**

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano autorizzate ad imporre gli obblighi previsti agli articoli da 6 a 13 nei confronti degli operatori designati come aventi notevole potere di mercato in un mercato rilevante. Qualora le imprese non riescano a stipulare accordi in materia di accesso e di interconnessione, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire, su richiesta di una delle parti interessate o di propria iniziativa, tenendo conto degli obiettivi e delle procedure previsti agli articoli 6, 7 e da 13 a 18 della direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica).

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano autorizzate ad imporre gli obblighi previsti agli articoli da 6 a 13 nei confronti degli operatori designati come aventi notevole potere di mercato in un mercato rilevante. **In un mercato concorrenziale l'interconnessione e l'accesso alle reti devono, in linea di principio, essere definiti di concerto nell'ambito di un negoziato commerciale tra le imprese interessate.** Qualora le imprese non riescano a stipulare accordi in materia di interconnessione, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire, su richiesta di una delle parti interessate, **ma possa imporre obblighi esclusivamente agli operatori designati come aventi notevole potere di mercato**, tenendo conto degli obiettivi e delle procedure previsti agli articoli 6, 7 e da 13 a 18 della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica).

L'autorità nazionale di regolamentazione interviene su richiesta di una delle parti interessate o di propria iniziativa qualora l'autorità nazionale di regolamentazione o una delle parti ritenga che il rifiuto di un accordo commerciale potrebbe ostacolare la nascita di un mercato competitivo e andrebbe contro l'interesse degli utenti e/o qualora i negoziati falliscano perché l'operatore già insediato impone condizioni eccessive all'impresa che chiede l'accesso o l'interconnessione.

(Emendamento 18)

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che, qualora sulla base di un'analisi condotta a norma dell'articolo 14 della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) si constati che un determinato mercato è effettivamente competitivo, le autorità nazionali di regolamentazione revocano qualsiasi obbligo ex ante imposto agli operatori sul mercato in questione.

(Emendamento 19)

Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi digitali trasmessi ai telespettatori della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi trasmissivi, le condizioni di cui all'allegato, parte I.

1. Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all'accesso condizionato **e alle risorse correlate relative** ai servizi televisivi **e di radiodiffusione** digitali (**inclusi i servizi relativi o connessi alla televisione digitale**) trasmessi ai telespettatori **e ai radioascoltatori** della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi trasmissivi, le condizioni di cui all'allegato, parte I.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 51)

Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai servizi interattivi che formano parte integrante dei servizi televisivi forniti ai telespettatori, compreso l'accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) e alle guide elettroniche dei programmi (EPG).

(Emendamento 21)

Articolo 6, paragrafo 2

2. Le condizioni relative all'accesso ad altre risorse di cui all'allegato, parte II, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Come richiesto dall'evoluzione del mercato e dagli sviluppi tecnologici, la Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni, si attiverà per ampliare il contenuto della parte I dell'allegato, operando secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in particolare per tener conto delle altre risorse correlate quali elencate alla parte II dell'allegato e delle risorse correlate nuove ed emergenti.

(Emendamento 22)

Articolo 6, paragrafo 3

3. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l'allegato è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Come richiesto dall'evoluzione del mercato e dagli sviluppi tecnologici l'allegato sarà modificato soprattutto per tener conto delle risorse correlate nuove ed emergenti in conformità del meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica).

(Emendamento 23)

Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis**Accesso disaggregato alla rete locale**

1. Gli Stati membri garantiscono che, in relazione all'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse correlate, gli operatori notificati quali definiti al paragrafo 2, lettera a), osservino il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa per fornire a terzi i medesimi servizi di trasmissione e di accesso ad alta velocità che forniscono ai servizi propri e alle loro società consociate, secondo la normativa comunitaria.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
- a) «operatore notificato», un operatore della rete telefonica pubblica fissa che è stato notificato dalla propria autorità nazionale di regolamentazione come avente un rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi della direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica);
 - b) «beneficiario», il terzo abilitato a fornire servizi di comunicazioni in virtù della legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso disaggregato a una rete locale;
 - c) «rete locale», il circuito fisico a coppia elicoidale metallica che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo locale equivalente della rete telefonica pubblica fissa;
 - d) «sottorete locale», una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
 - e) «accesso disaggregato alla rete locale», sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;
 - f) «accesso completamente disaggregato alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibili sulla coppia elicoidale metallica;
 - g) «accesso condiviso alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non locale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico;
 - h) «co-ubicazione», la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario, come indicato nella sezione B dell'allegato I bis;
 - i) «risorse connesse», le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale, e in particolare la co-ubicazione, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso è necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

3. Gli Stati membri garantiscono che gli operatori notificati pubblichino e tengano aggiornata un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alle rispettive reti locali e alle risorse connesse, comprendente almeno gli elementi riportati nell'allegato I bis. L'offerta deve essere sufficientemente disaggregata affinché il beneficiario non debba pagare per elementi o opzioni della rete che non sono necessari alla fornitura dei suoi servizi e contenere una descrizione degli elementi dell'offerta e delle condizioni e modalità ad essa associate, compresi i prezzi.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli operatori notificati accolgano a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie le richieste ragionevoli di accesso disaggregato alle loro reti locali e alle risorse connesse presentate dai beneficiari. Le richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi riguardanti la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui all'articolo 17 della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica). Le autorità di regolamentazione nazionali garantiscono che gli operatori notificati forniscano ai beneficiari risorse equivalenti a quelle che forniscono ai servizi propri o alle loro società consociate, alle medesime condizioni e negli stessi termini.

5. In attesa dell'analisi di mercato di cui all'articolo 7, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli operatori notificati esigano per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi.

6. L'autorità di regolamentazione nazionale vigila affinché la fissazione dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale promuova una concorrenza leale.

7. L'autorità di regolamentazione nazionale ha la facoltà di:

- a) imporre modifiche all'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse, compresi i prezzi, sempre che tali modifiche siano giustificate;
- b) chiedere agli operatori notificati di fornire informazioni pertinenti per l'applicazione della presente direttiva;
- c) qualora sia giustificato, intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad assicurare la non discriminazione, una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti;

8. Come richiesto dall'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, l'allegato I bis è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 24)

Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE, dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE, degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE e dell'articolo 3 del regolamento (relativo all'accesso disaggregato alla rete locale), fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.

1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE, dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE, degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE e **tutti gli obblighi in materia di accesso disaggregato alla rete locale quali illustrati all'articolo 6 bis della presente direttiva**, fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.

(Emendamento 25)

Articolo 7, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza *periodica*, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 della direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica) per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

3. Gli Stati membri provvedono affinché dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, **come previsto nell'articolo 19**, e successivamente con cadenza **annuale**, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica) per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. **In ogni caso, la prima analisi di mercato deve aver luogo tre mesi prima della data di attuazione indicata nell'articolo 18.** Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

(Emendamento 26)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), le autorità nazionali di regolamentazione reputino che un operatore detenga un notevole potere di mercato in un mercato specifico, esse *impongono*, in funzione delle circostanze, uno o più obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 al fine di evitare distorsioni della concorrenza. L'obbligo o gli obblighi specifici imposti dipendono dal tipo di problema evidenziato.

1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), le autorità nazionali di regolamentazione reputino che un operatore detenga un notevole potere di mercato in un mercato specifico **e che la situazione della concorrenza su questo mercato lo giustifichi**, esse **possono imporre a tale operatore**, in funzione delle circostanze, uno o più obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 al fine di evitare distorsioni della concorrenza. L'obbligo o gli obblighi specifici imposti dipendono dal tipo di problema evidenziato **e sono proporzionati allo scopo perseguito, tenendo debitamente conto del principio della minima regolamentazione.**

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi a norma del presente articolo qualora ritengano che esista un'effettiva concorrenza. A tal fine vengono effettuate regolarmente analisi del mercato. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva sono imposti solo alle imprese notificate come aventi notevole potere di mercato.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 27)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori, compresi quelli che non detengono un notevole potere di mercato, gli obblighi in materia di interconnessione di cui agli articoli da 9 a 13, in ottemperanza ad impegni internazionali.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori, compresi quelli che non detengono un notevole potere di mercato, gli obblighi in materia di interconnessione di cui agli articoli da 9 a 13, in ottemperanza ad impegni internazionali **oppure al fine di consentire o migliorare la comunicazione «interreti»:**

- a) **ove necessario per assicurare un'adeguata interoperabilità dei servizi e la connessione da punto a punto conformemente all'articolo 5, paragrafo 1; oppure**
- b) **nei casi in cui la mancata introduzione dell'obbligo in questione avrebbe conseguenze negative sulla disponibilità di contenuto di servizio pubblico per i consumatori, cui lo sviluppo di una concorrenza effettiva non potrebbe avviare.**

(Emendamento 28)

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

In via eccezionale, previo accordo della Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori *aventi un notevole potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione, diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13, purché tali obblighi siano giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 7 della direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica) e che essi siano proporzionati all'obiettivo perseguito.*

In via eccezionale, previo accordo della Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione possono, **fatte salve le disposizioni dell'articolo 6**, imporre agli operatori, **compresi quelli che non detengono un notevole potere di mercato, gli obblighi in materia di interconnessione di cui agli articoli da 9 a 13, in ottemperanza ad impegni internazionali.**

Tali obblighi sono imposti, tra l'altro, sulla base dei dati quantitativi disponibili relativi all'impatto identificato sul mercato.

(Emendamento 29)

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli obblighi imposti a norma del presente articolo sono basati sulla natura del problema identificato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 7 della direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica). Tali obblighi saranno imposti soltanto previa consultazione a norma dell'articolo 6 di tale direttiva.

(Emendamento 30)

Articolo 8, paragrafo 3

3. In relazione al primo comma del paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione *le proprie decisioni* di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti *dei soggetti* del mercato conformemente alle pro-

3. In relazione al primo comma del paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione **i propri progetti di decisione** di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti *degli operatori* del mercato con-

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

cedure stabilite dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica).

formemente alle procedure stabilite dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica). **La Commissione valuta l'impatto di nuovi obblighi tenendo debitamente conto del mercato paneuropeo.**

(Emendamento 31)

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Prima di revocare l'obbligo di un operatore, le autorità nazionali di regolamentazione danno agli operatori che hanno stipulato accordi di interconnessione e di accesso con tale operatore un preavviso sufficiente per reperire fornitori alternativi di servizi.

(Emendamento 32)

Articolo 8, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l'impatto della decisione su tutte le imprese presenti sul mercato allo scopo di assicurare che non dissuada gli investitori e non destabilizzi i nuovi operatori, rendendo così difficile la preservazione di un ambiente competitivo stabile.

(Emendamento 33)

Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Obbligo di rispettare condizioni tecniche o operative

Ai sensi dell'articolo 8, se necessario per impedire una interferenza dannosa o per assicurare che l'integrità e la sicurezza delle reti pubbliche di comunicazioni siano salvaguardate, un'autorità nazionale di regolamentazione può subordinare a condizioni tecniche o operative la concessione o l'utilizzazione da parte di altre imprese dei servizi di accesso e/o di interconnessione. Tali condizioni possono includere l'attuazione di standard specifici tecnici o specificazioni o codici di condotta concordati dalle imprese. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che tali condizioni eventuali siano proporzionate e non discriminatorie e siano basate su criteri obiettivi identificati in anticipo.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 34)

Articolo 9, paragrafo 1

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso alla rete, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e l'uso, e prezzi.

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso alla rete, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali specifiche tecniche, caratteristiche della rete (**comprese informazioni specifiche su eventuali cambiamenti che possano essere fatti alle reti**), termini e condizioni per la fornitura e l'uso, e prezzi, **a condizione che non si tratti di informazioni riservate.**

Le autorità nazionali di regolamentazione giustificano gli obblighi imposti tenendo debitamente conto del livello specifico di competitività dell'interconnessione/accesso al mercato.

(Emendamento 35)

Articolo 9, paragrafo 3

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime, **tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità e sulla base della legislazione nazionale e della legislazione comunitaria concernente la confidenzialità commerciale.**

(Emendamento 37)

Articolo 11, paragrafo 2

2. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi.

2. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili **e la contabilità dei costi**, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. **Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere la facoltà di fissare il formato della contabilità in cui tali dati vanno conservati ed esigere su di essi un controllo conformemente allo standard fissato dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione.**

Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

Esse possono imporre le misure enunciate nel presente articolo anche agli operatori che, pur non avendo un significativo potere di mercato, sono direttamente o indirettamente controllati da imprese che detengono una posizione dominante o posseggono diritti speciali od esclusivi in altri settori.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 38)

Articolo 12, paragrafo 1

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare gli operatori a concedere l'accesso e ad autorizzare l'uso di determinate risorse e/o servizi correlati, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza *sostenibile* sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.

Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete;
- b) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- c) di garantire la rivendita di determinati servizi;
- d) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi;
- e) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni;
- f) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
- g) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- h) l'obbligo di interconnessione di reti o di risorse di rete.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività, trasparenza e/o non discriminazione per ciascuno di detti obblighi.

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare gli operatori a concedere l'accesso e ad autorizzare l'uso di determinate risorse e/o servizi correlati, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso, **o l'imposizione, con analogo effetto, di termini e condizioni irragionevoli**, ostacolerebbe l'emergere **della** concorrenza sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale, **o qualora vi siano strozzature nel mercato**.

Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete;
- b) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- c) di garantire la rivendita di determinati servizi;
- d) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi;
- e) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni;
- f) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
- g) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- h) l'obbligo di interconnessione di reti o di risorse di rete.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività, trasparenza **controllo dei prezzi** e/o non discriminazione per ciascuno di detti obblighi, **ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 13**.

(Emendamento 39)

Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione impongono agli operatori l'obbligo di rendere trasparenti e congrue rispetto ai costi le tariffe del roaming internazionale.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Gli operatori dovranno, in tempo reale, indicare sul display dell'apparecchio telefonico la tariffa per minuto applicabile alle chiamate in roaming internazionale ovvero comunicare tale informazione mediante messaggio vocale.

(Emendamento 40)

Articolo 12, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione impongono agli operatori di telefonia mobile l'obbligo di rendere congrui rispetto ai costi i prezzi di terminazione della chiamata.

La Commissione esaminerà eventuali altri mezzi, fra cui la preselezione del vettore e l'accresciuto ricorso agli operatori virtuali di telefonia mobile (MVNO), atti ad incidere favorevolmente sui prezzi di terminazione della chiamata.

(Emendamento 41)

Articolo 12, paragrafo 2

2. *Nell'imporre* gli obblighi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti, tenuto conto del ritmo di evoluzione del mercato;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e) *se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili.*

2. **Nel valutare se** imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, **e in particolare se detti obblighi siano congrui rispetto agli obiettivi enunciati all'articolo 7 della direttiva (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)** le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti, tenuto conto del ritmo di evoluzione del mercato **nonché della natura e del tipo di interconnessione e accesso;**
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili. **Le autorità nazionali di regolamentazione consultano le parti interessate prima di prendere una decisione sugli obblighi in materia di accesso.**

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Le autorità nazionali di regolamentazione danno alle parti interessate l'opportunità di esprimere il proprio parere sui punti di cui al primo comma. Nel pubblicare una decisione le autorità nazionali di regolamentazione indicano in che misura si è ascoltato e tenuto conto del parere della parti interessate.

(Emendamenti 42 e 43)

Articolo 13, paragrafo 1

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso alla rete, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che *la potenziale carenza di un'effettiva concorrenza* renda possibile all'operatore interessato di mantenere prezzi eccessivamente elevati o di comprimere i prezzi a svantaggio dell'utenza finale

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso alla rete, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli **carenze di mercato durevoli grazie alle quali** l'operatore interessato **è in grado** di mantenere prezzi eccessivamente elevati **per un periodo non transitorio o di procedere a riduzioni persistenti dei prezzi risultanti in un ostacolo alla concorrenza**, a svantaggio dell'utenza finale. **L'imposizione dei controlli dei prezzi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione non deve incidere negativamente sulla concorrenza a lungo termine né scoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture alternative. Le disposizioni in materia di controllo dei prezzi devono essere coerenti con l'applicazione di metodi di contabilità dei costi armonizzati e certificati. I prezzi devono essere basati sul costo di un'efficiente fornitura di servizi.**

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e dei rischi connessi.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire soltanto se sono state rilevate distorsioni dei prezzi per un periodo non transitorio. La durata del periodo dipende dal tipo di mercato e dagli investimenti effettuati dall'impresa.

L'obbligo in materia di orientamento ai costi deve essere definito in modo tale da non scoraggiare la concorrenza a lungo termine e lo sviluppo di risorse alternative.

(Emendamento 44)

Articolo 13, paragrafo 3

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. **Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente dal calcolo dei costi degli operatori.** Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 45)

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le informazioni pubblicate. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, a seconda dei casi, al comitato per le comunicazioni e al gruppo ad alto livello per le comunicazioni.

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, **fintantoché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.**

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le informazioni pubblicate. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, a seconda dei casi, al comitato per le comunicazioni.

(Emendamento 50 riv.)

Allegato, parte I, lettere c bis) e c ter) (nuove)

(c bis) tutti i decodificatori o gli apparecchi televisivi contenenti un decodificatore integrato (apparecchi di ricezione) venduti dopo il 1° gennaio 2002 devono disporre di un'interfaccia comune che consenta all'utente di utilizzare l'apparecchio con vari moduli intercambiabili di autorizzazione dell'accesso (moduli CA);

(c ter) i detentori dei diritti industriali sui sistemi e i prodotti di autorizzazione dell'accesso devono offrire i loro sistemi di codificazione anche sotto forma di moduli intercambiabili di autorizzazione dell'accesso (moduli CA).

(Emendamento 47)

Allegato, parte II, trattini

— *accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);*

— *accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).*

— **accesso ai sistemi di navigazione (per es. EPG);**

— **vie di ritorno;**

— **capacità d'immagazzinamento dei codificatori.**

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 48)
Allegato I bis (nuovo)

ALLEGATO I bis

ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA DAGLI OPERATORI NOTIFICATI

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale

1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:

- a) accesso alle reti locali;
- b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.

2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici ⁽¹⁾, disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.

3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.

4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B. Servizi di co-ubicazione

1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato ⁽¹⁾;

2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale).

3. Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.

4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto dagli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.

5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.

6. Norme di sicurezza.

7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.

8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO**C. Sistemi d'informazione**

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

D. Condizioni di offerta

1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.

2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.

3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.

⁽¹⁾ E' possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (COM(2000) 384 – C5-0433/2000 – 2000/0186(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio (COM(2000) 384)⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0433/2000),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0061/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 215.

Giovedì 1° marzo 2001

6. Reti e servizi di comunicazione elettronica ***I

A5-0053/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 393 – C5-0428/2000 – 2000/0184(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 7

(7) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva, da quattro direttive specifiche: la direttiva [...]../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica], la direttiva [...]../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stessa], la direttiva [...]../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica], la direttiva [...]../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche], nonché dal regolamento [(CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso disaggregato alla rete locale] (in prosieguo «le misure specifiche»). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive o i servizi finanziari. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti.

(7) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva, da quattro direttive specifiche: la direttiva [...]../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica], la direttiva [...]../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stessa], la direttiva [...]../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica], nonché la direttiva [...]../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche] (in prosieguo «le direttive specifiche») (*). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti audiovisivi o i servizi finanziari. **Il quadro non pregiudica le misure, adottate a livello comunitario o nazionale, conformemente al diritto comunitario, per promuovere la diversità culturale e linguistica e garantire la difesa del pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa.** Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, **in particolare al fine di garantire pluralismo, molteplicità culturale e tutela dei consumatori nella trasmissione di contenuti audiovisivi, a prescindere dal mezzo di trasmissione, nonché la diversità dei contenuti audiovisivi trasmessi mediante infrastrutture di comunicazione elettronica e risorse correlate**

(*) I termini «le misure specifiche» sono sostituiti, in tutto il testo, dai termini «le direttive specifiche»

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 198.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Considerando 12

(12) Qualunque interessato deve avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo indipendente istituito dagli Stati membri. Detto organo dev'essere in grado di esaminare la controversia sotto il profilo dei fatti e del merito. Fino all'esito del ricorso, la decisione delle autorità nazionali di regolamentazione è esecutiva. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale.

(12) Qualunque interessato deve avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo indipendente istituito dagli Stati membri. Detto organo dev'essere in grado di esaminare la controversia sotto il profilo *dei fatti* e del merito. Fino all'esito del ricorso, **salvo per ragioni imperative e urgenti connesse ad un potenziale conflitto con il vigente quadro normativo**, la decisione delle autorità nazionali di regolamentazione è esecutiva. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale.

(Emendamento 3)

Considerando 13

(13) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di informazioni devono essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione devono essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione di quelle di natura riservata. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere, nell'ambito dello scambio di informazioni, gli stessi diritti e obblighi di riservatezza previsti per le «autorità competenti» di cui al regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999.

(13) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di informazioni devono essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione devono essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione di quelle di natura riservata, **in particolare per tutelare la riservatezza commerciale**. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere, nell'ambito dello scambio di informazioni, gli stessi diritti e obblighi di riservatezza previsti per le «autorità competenti» di cui al regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999.

(Emendamenti 4 e 5)

Considerando 15

(15) L'azione delle autorità nazionali di regolamentazione deve fondarsi su una serie armonizzata di principi e obiettivi. Nell'assolvimento dei compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo l'azione delle autorità nazionali di regolamentazione deve ispirarsi esclusivamente a questi obiettivi.

(15) L'azione delle autorità nazionali di regolamentazione deve fondarsi su una serie armonizzata di principi e obiettivi **e, eventualmente, essere coordinata con le autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri**. Nell'assolvimento dei compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo l'azione delle autorità nazionali di regolamentazione deve ispirarsi esclusivamente a questi obiettivi, **compresa l'assegnazione dello spettro**.

(Emendamento 6)

Considerando 16

(16) Lo spettro radio è una risorsa essenziale per i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per tali servizi, le radiofrequenze devono essere ripartite ed assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione

(16) Lo spettro radio è una risorsa essenziale per i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per tali servizi, le radiofrequenze devono essere ripartite ed assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi. È importante che lo spettro radio venga gestito nel modo più efficiente possibile, coerentemente con l'esigenza di raggiungere un equilibrio tra l'uso delle radiofrequenze per scopi commerciali e il loro uso per scopi non commerciali. Un mercato secondario nel quale vengano negoziate le radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali operazioni e la vigilanza da parte dell'autorità regolatrice. La decisione [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.

secondo **una serie di obiettivi e principi armonizzati che ne disciplinino l'azione nonché** criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi. È importante che lo spettro radio venga gestito nel modo più efficiente possibile, coerentemente con l'esigenza di raggiungere un equilibrio tra l'uso delle radiofrequenze per scopi commerciali e il loro uso per scopi non commerciali. Un mercato secondario nel quale vengano negoziate le radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali operazioni e la vigilanza da parte dell'autorità regolatrice. **Di tale interesse pubblico, che deve essere preso in considerazione dagli Stati membri in relazione all'impiego delle frequenze, fa parte, fra l'altro, la tutela della libertà di espressione, la garanzia della libertà di informazione, del pluralismo, della molteplicità culturale, della coesione sociale e della tutela dei consumatori.** La decisione [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.

(Emendamento 7)

Considerando 18

(18) Devono essere previste procedure tempestive e non discriminatorie per la concessione di diritti di passaggio, onde garantire le condizioni in cui possa svolgersi una concorrenza effettiva e non falsata. La presente direttiva fa salve le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione.

(18) Devono essere previste procedure tempestive e non discriminatorie per la concessione di diritti di passaggio, onde garantire le condizioni in cui possa svolgersi una concorrenza effettiva e non falsata. **Le condizioni relative all'esercizio di tali diritti dovrebbero essere non discriminatorie, oggettivamente giustificate e ragionevoli.** La presente direttiva fa salve le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione.

(Emendamento 8)

Considerando 20

(20) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale. La definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), modificata dalla direttiva 98/61/CE, si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obbli-

(20) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale. La definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), modificata dalla direttiva 98/61/CE, si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obbli-

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

ghi ex ante, ma essa deve essere adattata per tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva attualmente si fonda sulla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Eccettuati i casi in cui gli obblighi discendono da strumenti internazionali che vincolano la Comunità e i suoi Stati membri gli obblighi imposti ex ante dalle autorità nazionali di regolamentazione allo scopo di assicurare una concorrenza effettiva sono giustificati soltanto per le imprese che hanno finanziato un'infrastruttura grazie a diritti speciali o esclusivi in settori in cui esistono ostacoli di natura giuridica, tecnica o economica all'entrata nel mercato, in particolare per la costruzione dell'infrastruttura di rete, oppure per le imprese che costituiscono un'entità integrata verticalmente che detiene o opera un'infrastruttura di rete per la fornitura di servizi ai suoi clienti e che fornisce essa stessa servizi su questa infrastruttura, alla quale i suoi concorrenti devono necessariamente richiedere l'accesso.

ghi ex ante, ma essa deve essere adattata per tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva attualmente si fonda sulla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, **anche se le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero continuare ad avere la facoltà di elaborare le proprie analisi e raccolte di norme.** Eccettuati i casi in cui gli obblighi discendono da strumenti internazionali che vincolano la Comunità e i suoi Stati membri gli obblighi imposti ex ante dalle autorità nazionali di regolamentazione allo scopo di assicurare una concorrenza effettiva sono giustificati soltanto per le imprese che hanno finanziato un'infrastruttura grazie a diritti speciali o esclusivi in settori in cui esistono ostacoli di natura giuridica, tecnica o economica all'entrata nel mercato, in particolare per la costruzione dell'infrastruttura di rete, oppure per le imprese che costituiscono un'entità integrata verticalmente che detiene o opera un'infrastruttura di rete per la fornitura di servizi ai suoi clienti e che fornisce essa stessa servizi su questa infrastruttura, alla quale i suoi concorrenti devono necessariamente richiedere l'accesso.

(Emendamento 9)

Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, la valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione si basa sulla prassi decisionale della Commissione e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, sviluppata ai sensi dell'articolo 82 del trattato.

(Emendamento 10)

Considerando 21

(21) È essenziale che questi obblighi vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione definisca a livello comunitario gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese esercitano un'influenza significativa. Queste linee direttrici affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene de facto, una quota di mercato *considerevole* ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione presenta caratteristiche di transnazionalità.

(21) È essenziale che questi obblighi vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione definisca a livello comunitario gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese esercitano un'influenza significativa. Queste linee direttrici affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene de facto, una quota di mercato *significativa* ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. **La Commissione deve verificare gli orientamenti sotto il profilo della loro efficacia con cadenza periodica e ragionevole, comunque almeno una volta all'anno e, se del caso, adeguarli alle condizioni di mercato.** Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione presenta caratteristiche di transnazionalità.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11)

Considerando 23

(23) È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia esistere situazioni in cui è opportuno che gli Stati membri impongano l'osservanza di norme comunitarie per garantire l'interoperabilità nel mercato unico europeo. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazione dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU).

(23) **Ove** opportuno, la normalizzazione, **come mezzo per la creazione di mercati concorrenziali, dovrebbe restare** un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia esistere situazioni in cui è **necessario imporre agli offerenti** l'osservanza di **determinate** norme **nella Comunità** per garantire **il libero accesso e l'interoperabilità dei mezzi di trasmissione e dei servizi** nel mercato unico europeo. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazione dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU). **La Commissione dovrebbe avere la facoltà di rendere obbligatorio un sistema aperto e comunemente accettato per i servizi della televisione digitale.**

(Emendamento 13)

Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, definisce gli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate **e dei servizi al fine di realizzare un'effettiva concorrenza sul mercato nell'interesse degli utenti finali e di garantire il servizio universale a tutti i cittadini. Fra tali risorse correlate rientrano le caratteristiche dell'impianto terminale che formano parte integrante della rete, le cui specifiche sono determinate o influenzate dalle reti di comunicazione elettronica. La direttiva definisce le competenze e gli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.**

(Emendamento 15)

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La presente direttiva, così come le direttive specifiche, si applica fatte salve le misure concernenti la politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti adottate a livello comunitario o nazionale, a norma del diritto comunitario, comprese le misure volte a promuovere l'interesse generale, la diversità culturale e linguistica e a garantire la difesa del pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 16)

Articolo 1, paragrafo 3

3. *La presente direttiva si applica altresì fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.*

Soppresso

(Emendamento 17)

Articolo 2, lettera a)

a) «reti di comunicazione elettronica», I sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasportare segnali con mezzi a filo, radio, ottici o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto compresa Internet) le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

a) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasportare segnali con mezzi a filo, radio, ottici o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto compresa Internet) le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato, **e i cavi o fili elettrici, nella misura in cui sono usati per la trasmissione ai fini di informazioni commerciali;**

(Emendamento 18)

Articolo 2, lettera b)

b) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione e nell'istradamento di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, *ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;*

b) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti **su base commerciale** consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione e nell'istradamento di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi I servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva **e i servizi che forniscono contenuti di dati, Internet e commercio elettronico trasmessi per mezzo delle reti stesse (directory, basi dati, ecc.);**

(Emendamento 19)

Articolo 2, lettera d)

d) «risorse correlate», le risorse correlate ad una rete e/o un servizio di comunicazione elettronica, alla quale è necessario poter accedere per fornire servizi di comunicazione elettronica *a parità di condizioni di concorrenza;*

d) «risorse correlate», le risorse correlate ad una rete e/o un servizio di comunicazione elettronica, alla quale è necessario poter accedere per fornire, **a parità di condizioni di concorrenza, servizi di comunicazione elettronica, servizi radiotelevisivi o altri servizi di contenuto;**

(Emendamento 20)

Articolo 2, lettera h)

h) «servizio universale», *un insieme* di servizi definiti nella direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in relazione ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica] accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;

h) «servizio universale», **l'insieme** di servizi, **compresi, ove opportuno, gli strumenti di accesso ai servizi**, definiti nella direttiva [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in relazione ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica] accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 21)

Articolo 2, lettera l) bis (nuova)

1 bis. «mercati transnazionali», i mercati determinati a norma dell'articolo 14, nei quali la garanzia di una concorrenza effettiva è resa possibile solo da una disciplina uniforme vigente negli Stati membri in questione.

(Emendamento 22)

Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica.

Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni regolatrici dalle attività inerenti la proprietà o il controllo.

2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza **politica ed economica** delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica.

Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni regolatrici dalle attività inerenti la proprietà o il controllo **e garantiscono che gli organi titolari della funzione regolatrice siano in grado di operare autonomamente, senza ulteriori autorizzazioni da parte di altri enti o organi, fatto salvo unicamente il diritto di ricorso di cui all'articolo 4.**

(Emendamento 23)

Articolo 3, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

3. **Fino a quando sarà necessaria una regolamentazione specifica del settore** gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente **e dispongano degli strumenti necessari per svolgere efficacemente i loro compiti. Gli Stati membri promuovono l'integrazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza e del settore audiovisivo, per le materie di interesse comune.**

(Emendamento 24)

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le Autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a motivare eventuali decisioni prese in contrasto con gli orientamenti pubblicati dalla Commissione per pervenire a precisi criteri comuni che riducano al minimo i rischi di valutazioni poco oggettive da parte dell'autorità regolatrice.

La Commissione può contestare ed eventualmente annullare le decisioni adottate dalle Autorità nazionali di regolamentazione, se ingiustificate in base al quadro normativo comune.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 25)

Articolo 3, paragrafo 4

4. Gli Stati membri rendono pubbliche e facilmente accessibili le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri pubblicano inoltre le procedure di consultazione e cooperazione istituite fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché con le autorità incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano sovrapposizioni tra i compiti di queste due autorità.

4. **La Commissione e** gli Stati membri rendono pubbliche e facilmente accessibili **alle imprese e ai consumatori** le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. **La Commissione e** gli Stati membri pubblicano inoltre le procedure di consultazione e cooperazione istituite fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché con le autorità incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano sovrapposizioni tra i compiti di queste due autorità. **Gli Stati membri creano uno sportello unico per il pubblico.**

(Emendamento 26)

Articolo 3, paragrafo 6

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle *misure* specifiche e le loro competenze rispettive.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle **direttive** specifiche e le loro competenze rispettive. **Comunicano altresì l'istituzione e il funzionamento dello sportello unico per il pubblico.**

(Emendamento 27)

Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, *un meccanismo* che *permetta* agli utenti e alle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica il diritto di ricorrere contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione rivolgendosi ad un organismo indipendente dal governo e dall'autorità nazionale di regolamentazione interessati. Questo *organismo* esamina la procedura secondo la quale la decisione è stata adottata nonché i fatti a base della controversia. L'introduzione del ricorso non sospende gli effetti della decisione adottata dall'autorità nazionale di regolamentazione.

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, **meccanismi efficaci** che **permettano** agli utenti e alle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica il diritto di ricorrere, **se aventi interesse ad agire** , contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione rivolgendosi ad un organismo indipendente dal governo e dall'autorità nazionale di regolamentazione interessati. Questo *organo* esamina la procedura secondo la quale la decisione è stata adottata nonché i fatti **e il merito** della controversia. **L'istanza di ricorso va inoltrata entro un mese a decorrere dalla pubblicazione della predetta decisione e la sentenza definitiva deve essere emessa entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza.** L'introduzione del ricorso non sospende gli effetti della decisione adottata dall'autorità nazionale di regolamentazione, **salvo che detto organo non decida in tal senso per ragioni imperative ed urgenti connesse ad un potenziale conflitto con il vigente quadro normativo.**

(Emendamento 28)

Articolo 4, paragrafo 3

3. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi che non siano organismi giurisdizionali devono comunque essere motivate per iscritto. *In tal caso* , inoltre, le decisioni devono essere impugnabili dinanzi a un organo giurisdizionale.

3. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi che non siano organismi giurisdizionali devono comunque essere motivate per iscritto. Inoltre, **tali** decisioni devono essere impugnabili dinanzi a un organo giurisdizionale **ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE.**

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 29)

Articolo 4, paragrafo 4

4. La nomina dei membri dell'organo di ricorso e la cessazione del loro mandato sono soggette a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente dell'organo deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo prende le proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

4. La nomina dei membri dell'organo di ricorso e la cessazione del loro mandato sono soggette a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del mandato e la loro revocabilità. **Gli Stati membri provvedono affinché l'organo di ricorso possieda le competenze tecniche necessarie all'assolvimento dei propri compiti, in particolare nel settore economico.** Per lo meno il presidente dell'organo deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo prende le proprie decisioni all'esito di una procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

(Emendamento 30)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica *forniscano* tutte le informazioni necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità col diritto comunitario. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione *devono essere proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito*. L'autorità nazionale di regolamentazione deve motivare adeguatamente la richiesta di informazioni.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le **autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei poteri necessari per richiedere alle** imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica **di fornire** tutte le informazioni necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità col diritto comunitario. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione **possono essere utilizzate solo in tale quadro e solo nell'assolvimento di tali compiti**. L'autorità nazionale di regolamentazione deve motivare adeguatamente la richiesta di informazioni. **Gli Stati membri devono altresì conferire alle autorità nazionali di regolamentazione i poteri necessari ad imporre sanzioni per la mancata (o inadeguata) trasmissione di informazioni e a condurre ogni necessaria ispezione presso le imprese interessate. Se del caso le autorità nazionali di regolamentazione autorizzano i propri funzionari ad accedere nei locali dell'impresa ed operarvi perquisizioni.**

(Emendamento 31)

Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, su richiesta, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, su richiesta, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce.

Qualora le informazioni fornite facciano riferimento ad informazioni precedentemente trasmesse dalle imprese su richiesta, queste dovranno riceverne comunicazione formale.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Le informazioni richieste dalla Commissione *devono essere proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Ove opportuno*, la Commissione comunica le informazioni trasmesse *ad un'autorità competente ad un'altra autorità competente dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso. Qualora vengano trasmesse informazioni in via riservata, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.*

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Le informazioni richieste dalla Commissione **possono essere utilizzate solo in tale quadro e solo per assolvere a tali compiti. Nella misura necessaria**, la Commissione comunica le informazioni trasmesse **da un'autorità nazionale di regolamentazione alle autorità di regolamentazione di altri Stati membri, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato con apposita giustificazione dall'autorità di regolamentazione. Parimenti, le autorità nazionali di regolamentazione lavorano in stretta collaborazione con le autorità garanti della concorrenza e possono, a loro volta, scambiare informazioni in via riservata. Il trasferimento di tali informazioni avviene direttamente, evitando al massimo processi eccessivamente lunghi.** Qualora vengano trasmesse informazioni in via riservata, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza. **Ove tali informazioni contengano dati riservati sulle imprese, queste ultime vanno informate ogni volta in merito alla trasmissione delle informazioni in questione.**

(Emendamento 32)

Articolo 5, paragrafo 4

4. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 3, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso all'informazione deve essere motivata e resa pubblica.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 3, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso all'informazione deve essere motivata **nel merito** e resa pubblica.

(Emendamento 33)

Articolo 6, paragrafi da 1 a 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, entro un termine ragionevole, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle *misure* specifiche. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

1. **Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 5**, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, entro un termine ragionevole, **commisurato alla portata delle misure previste**, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle **direttive** specifiche. **A tale scopo, la Commissione europea fissa una procedura armonizzata per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di stabilire criteri di consultazione standard.** Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. **I risultati della consultazione sono resi pubblicamente disponibili dalle autorità nazionali di regolamentazione, fatte salve le informazioni riservate.**

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende prendere misure in applicazione dell'articolo 8 o dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5 della presente direttiva, ovvero in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/.../CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende prendere misure in applicazione dell'articolo 8, **paragrafi 3, 4 e 5**, o dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5 della presente direttiva, ovvero in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/.../CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

risorse correlate, nonché all'interconnessione delle medesime], comunica il progetto delle misure, con la relativa motivazione, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine fissato per la consultazione ai sensi del paragrafo 1.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione che ha trasmesso il progetto di misura tiene nella massima considerazione tali osservazioni e comunica senza indugio alla Commissione il progetto di misure che ne risulta.

4. La misura acquista efficacia un mese dopo la comunicazione alla Commissione di cui al paragrafo 3, a meno che la Commissione non notifichi all'autorità di regolamentazione interessata di nutrire gravi dubbi circa la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, ed in particolare con le disposizioni dell'articolo 7. In tale ipotesi, la decorrenza di efficacia della misura è differita di due mesi. Entro tale termine la Commissione prende una decisione definitiva e, se necessario, chiede alla autorità nazionale interessata di modificare o ritirare il proprio progetto. Decorso tale periodo, se la Commissione non ha preso alcuna decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione può adottare la misura proposta.

(Emendamento 34)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle misure specifiche, le autorità nazionali di regolamentazione adottino ragionevoli misure intese esclusivamente a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tali misure sono proporzionate a tali obiettivi.

elettronica e alle risorse correlate, nonché all'interconnessione delle medesime] comunica il progetto **di decisione** alla Commissione, con la relativa motivazione. In caso di mancata risposta da parte della Commissione entro un mese a decorrere dalla data di invio della comunicazione, l'autorità nazionale di regolamentazione può adottare il progetto di decisione.

Soppresso

4. **Ove** la Commissione notifichi all'autorità di regolamentazione interessata di nutrire gravi dubbi circa la compatibilità **del progetto di decisione** con il diritto comunitario, ed in particolare con le disposizioni dell'articolo 7 la decorrenza di efficacia **del progetto di decisione** è differita di due mesi. Entro tale termine la Commissione prende una decisione definitiva e, se necessario, chiede alla autorità nazionale interessata di modificare o ritirare il proprio progetto di decisione. Decorso tale periodo, se la Commissione non ha preso alcuna decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione può adottare **il progetto di decisione**.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle **direttive** specifiche, le autorità nazionali di regolamentazione adottino ragionevoli misure intese esclusivamente a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 **e si astengano dall'adozione di misure che contraddirebbero, limiterebbero o distorcerebbero tali obiettivi**. Tali misure sono proporzionate a tali obiettivi.

(Emendamento 35)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle misure specifiche, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza non falsata, tengano nel massimo conto l'esigenza di una regolamentazione *tecnologicamente neutrale, che cioè non imponga l'uso di un particolare tipo di tecnologia né che operi discriminazioni tra particolari tecnologie*.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle **direttive** specifiche, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza non falsata, tengano nel massimo conto l'esigenza di una regolamentazione **per favorire l'interoperatività delle dotazioni tecniche e dei servizi e, tenendo in debita considerazione gli obiettivi commisurati di interesse pubblico e l'impiego efficace delle risorse scarse, non impongano altri vincoli o discriminino a favore dell'impiego di un particolare tipo di tecnologia al di là di quanto è necessario per garantire detta interoperatività**.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 36)

Articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d)

- | | |
|--|--|
| <p>a) assicurando che gli utenti ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo, della qualità e del valore del servizio prestato;</p> <p>b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;</p> <p>c) incoraggiando investimenti efficienti nelle infrastrutture; e</p> <p>d) garantendo la ripartizione e l'assegnazione efficienti delle radio frequenze.</p> | <p>a) assicurando che tutti gli utenti, inclusi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo, della qualità e del valore del servizio prestato;</p> <p>a bis) assicurando che in circostanze analoghe non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>a ter) eliminando i rimanenti ostacoli alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;</p> <p>c) favorendo la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperatività dei servizi paneuropei;</p> <p>d) garantendo la ripartizione e l'assegnazione efficienti delle radio frequenze.</p> <p>d bis) favorendo l'accesso a nuovi servizi innovativi.</p> |
|--|--|

(Emendamento 37)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)

- | | |
|--|---|
| <p>c) e garantendo che, <i>in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;</i></p> | <p>c) e garantendo che le imprese che nei diversi Stati membri forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica vengano trattate nello stesso modo purché le circostanze consentano.</p> |
|--|---|

(Emendamento 38)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

- c bis) garantendo un'armonizzazione a livello europeo della regolamentazione e delle condizioni imposte alle imprese**

(Emendamento 39)

Articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

- | | |
|---|---|
| <p>a) garantendo a tutti un accesso a prezzi ragionevoli al servizio universale quale specificato nella direttiva 2000/.../CE [servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica];</p> | <p>a) garantendo a tutti un accesso a prezzi ragionevoli al servizio universale quale specificato nella direttiva 2000/.../CE [servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica]; poiché il servizio universale è una nozione dinamica, il suo ambito d'applicazione va riveduto con regolarità.</p> |
|---|---|

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 40)

Articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

- | | |
|--|---|
| b) garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie; | b) garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure obiettive , semplici e poco onerose di composizione delle controversie; |
|--|---|

(Emendamento 41)

Articolo 7, paragrafo 4, lettera c)

- | | |
|---|---|
| c) garantendo un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata; | c) garantendo un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata che tenga conto dell'evoluzione tecnologica ; |
|---|---|

(Emendamento 42)

Articolo 7, paragrafo 4, lettera e bis) (nuova)

- e bis) garantendo che le reti di comunicazione elettronica rappresentino strumenti efficaci e adeguati di distribuzione per la trasmissione di un'ampia gamma di contenuti digitali, a prescindere dallo strumento di trasmissione e dagli impianti utilizzati per la ricezione, onde assicurare un accesso universale e agevole ai contenuti che gli Stati membri possono ritenere importanti, affinché ogni cittadino sia pienamente informato e disponga di una pluralità di opinioni e di fonti imparziali di informazione per poter partecipare pienamente alla vita sociale.**

(Emendamento 43)

Articolo 7, paragrafo 4, lettera e ter) (nuova)

- e ter) vigilando, se del caso e nel quadro delle missioni loro affidate dagli Stati membri, sull'attuazione delle politiche audiovisive, sulla salvaguardia del pluralismo dell'informazione e sulla promozione della diversità culturale, qualora la neutralità delle reti di comunicazione elettronica nei confronti dei servizi di contenuto trasmessi non sia garantita.**

(Emendamento 44)

Articolo 7, paragrafo 4, lettera e quater) (nuova)

- e quater) rispettando le disposizioni dell'articolo 13 del trattato in materia di non discriminazione.**

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 45)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente dello spettro delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio. Ciascuno Stato membro garantisce che la ripartizione e l'assegnazione delle frequenze radio siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente dello spettro delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio. Ciascuno Stato membro garantisce che la ripartizione e l'assegnazione delle frequenze radio siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati **e siano conformi agli obiettivi fissati all'articolo 7, tenendo conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso delle frequenze.**

(Emendamento 46)

Articolo 8, paragrafo 3

3. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7 le autorità nazionali di regolamentazione possono ricorrere *ad aste o* alla fissazione in via amministrativa dei prezzi delle frequenze.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7 le autorità nazionali di regolamentazione possono ricorrere alla fissazione in via amministrativa dei prezzi delle frequenze

La Commissione pubblica gli orientamenti per definire i livelli di canone utili al fine di creare maggiore coerenza nelle procedure per l'assegnazione delle licenze nell'Unione. Gli Stati membri scoraggiano le aste relative alle frequenze e impiegano le risorse introitate grazie alle aste, ai canoni e alla vendita delle radiofrequenze per creare migliori condizioni di sviluppo della società dell'informazione e del commercio elettronico nell'Unione europea, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona.

(Emendamento 47)

Articolo 8, paragrafo 4

4. Gli Stati membri possono disporre che le imprese possano *scambiare* i diritti di uso delle radiofrequenze *con* altre imprese *soltanto* quando *tali diritti siano stati assegnati dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante asta*. Le decisioni intese a consentire lo scambio di questi diritti di uso per bande di frequenza specifiche sono soggette alla procedura di cui all'articolo 6.

4. Gli Stati membri possono disporre che le imprese possano **volontariamente vendere, affittare o cedere altrimenti** i diritti di uso delle radiofrequenze **ad** altre imprese quando **ciò non comporti distorsioni della concorrenza**. Le decisioni intese a consentire lo scambio di questi diritti di uso per bande di frequenza specifiche sono soggette alla procedura di cui all'articolo 6.

(Emendamento 48)

Articolo 8, paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di scambiare diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni *cessione di tali diritti* abbia luogo sotto la vigilanza e *con* l'assenso di tale autorità. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono ad una adeguata informativa delle parti interessate ove

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di scambiare diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni **operazione** abbia luogo sotto la vigilanza e **previo** l'assenso di tale autorità. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono ad una adeguata informativa delle parti interessate ove esista

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

esista l'intenzione di *vendere* diritti di uso delle radiofrequenze in modo da porre tutti gli interessati in condizione di fare un'offerta per l'acquisto di tali diritti. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni di compravendita. Qualora l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze sia stato armonizzato a norma della decisione 2000/.../CE [relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea] o di altri provvedimenti comunitari, le operazioni suddette non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzo di tale spettro radio.

l'intenzione di **scambiare** diritti di uso delle radiofrequenze in modo da porre tutti gli interessati in condizione di fare un'offerta per l'acquisto di tali diritti. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni di compravendita. Qualora l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze sia stato armonizzato a norma della decisione 2000/.../CE [relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea], o di altri provvedimenti comunitari, le operazioni suddette non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzo di tale spettro radio.

(Emendamento 49)

Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Qualora autorizzino gli scambi dei diritti d'uso dello spettro radio, gli Stati membri devono prendere provvedimenti volti a vietare il cumulo di frequenze per scopi speculativi.

(Emendamento 50)

Articolo 9 – Titolo

Numerazione, denominazione e indirizzamento

Numerazione e denominazione

(Emendamento 51)

Articolo 9, paragrafo 4

4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno della Comunità europea ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei. Tale armonizzazione è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno della Comunità europea ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei **o garantire un agevole accesso transfrontaliero ad altri servizi, in particolare quelli forniti mediante numeri non geografici.** Tale armonizzazione è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

(Emendamento 52)

Articolo 9, paragrafo 5

5. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli utenti di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, nel loro territorio, a numeri non geografici, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso dei chiamanti situati in determinate zone geografiche.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli utenti di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, nel loro territorio, **a condizioni tariffarie adeguate e trasparenti,** a numeri non geografici, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga **specificamente,** per **importanti** ragioni commerciali, di limitare l'accesso dei chiamanti situati in determinate zone geografiche.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamenti 53 e 54)

Articolo 10

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure impiegate per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse *siano accessibili a* tutti i fornitori di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in base a modalità e condizioni trasparenti, pubbliche ed applicate senza discriminazioni né ritardi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché laddove le autorità *locali* mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure impiegate per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse **possano essere usate da** tutti i fornitori di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in base a modalità e condizioni **adeguate**, trasparenti, pubbliche ed applicate senza discriminazioni né ritardi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché laddove le autorità **pubbliche** mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le imprese e gli altri organismi che godono di diritti speciali o esclusivi in altri settori negozino i diritti di passaggio su richiesta di un operatore delle reti di comunicazione elettronica e concedano diritti di passaggio sulla base di modalità trasparenti e pubbliche e di condizioni applicate senza discriminazioni e ritardi.

2 ter. Gli Stati membri garantiscono un'applicazione armonizzata dei diritti di passaggio e delle condizioni di proprietà delle infrastrutture sotterranee, sia all'interno di uno Stato membro sia tra Stati membri diversi.

2 quater. Qualora tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e gli organismi competenti per la concessione dei diritti vi sia una divergenza di opinioni circa la concessione dei diritti di passaggio, le autorità nazionali di regolamentazione devono adoperarsi al fine di comporre la controversia.

2 quinquies. Le autorità nazionali di regolamentazione sono autorizzate ad adottare misure concernenti l'applicazione del presente articolo qualora siano necessarie per conformarsi agli obiettivi della presente direttiva e garantire un'attuazione uniforme sul territorio di uno Stato membro. In particolare possono imporre ad un'autorità di cui al paragrafo 2 di rivedere le sue decisioni.

(Emendamento 55)

Articolo 11

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della normativa nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure quando può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali impianti, siti o proprietà, *in particolare quando le*

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della normativa nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure quando può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali impianti, siti o proprietà.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

2. Gli accordi per la coubicazione e la condivisione di impianti e di siti sono di norma oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'autorità nazionale di regolamentazione ha facoltà di intervenire per dirimere le controversie nei modi previsti dall'articolo 17.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre la condivisione di impianti, di siti o di proprietà (compresa la coubicazione fisica) all'operatore di una rete di comunicazione elettronica soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione degli impianti, dei siti o delle proprietà.

2. Gli accordi per la coubicazione e la condivisione di impianti e di siti sono di norma oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'autorità nazionale di regolamentazione ha facoltà di intervenire per dirimere le controversie nei modi previsti dall'articolo 17.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre la condivisione di impianti, di siti o di proprietà (compresa la coubicazione fisica) all'operatore di una rete di comunicazione elettronica, **in particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale**, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione degli impianti, dei siti o delle proprietà.

(Emendamento 56)

Articolo 13

1. Quando le *misure* specifiche prescrivono alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se gli operatori *detengono una quota* di mercato *significativa*, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Si presume che un'impresa disponga di un rilevante potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

1. Quando le **direttive** specifiche prescrivono alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se gli operatori *detengono una quota* di mercato *significativa*, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Si presume che un'impresa disponga di un rilevante potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, **soddisfa una delle seguenti condizioni:**

- gode **durevolmente** di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori, **oppure**
- **è in grado, tenuto conto degli attuali vincoli in fase di entrata o di uscita dal mercato e delle attuali possibilità di ricorrere a fornitori alternativi, di limitare l'accesso agli utenti da parte di altri operatori di reti o servizi di comunicazione elettronica, oppure**
- **detiene, in una qualsiasi fase della catena di fornitura, un potere di mercato sufficiente per distorcere in misura considerevole la concorrenza, derivante dalla sua integrazione verticale — vale a dire dal fatto che essa detiene o opera un'infrastruttura di rete e fornisce servizi attraverso tale infrastruttura — e, in particolare, quando i costi di commutazione per i consumatori sono elevati.**

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

3. Qualora *detenga una quota* di mercato *significativa* su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa *detenga una quota* di mercato *significativa* in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere di mercato detenuto in un mercato di esser fatto valere in un altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa interessata.

2 bis. Si presume che due o più imprese detengano congiuntamente una quota di mercato significativa qualora operino in un mercato con caratteristiche che permettono loro di coordinare tacitamente il loro comportamento commerciale nei confronti di altre imprese o clienti. Nel determinare l'esistenza di un mercato di questo tipo, le autorità nazionali di regolamentazione si basano su fattori economici specifici tra cui l'omogeneità relativa dei prodotti e dei servizi, la similarità delle strutture di costo degli operatori interessati, l'esistenza di una domanda insensibile ai prezzi, la lentezza della crescita della domanda, la relativa maturità della tecnologia della produzione, l'elevato livello degli ostacoli all'entrata nel mercato, la forte concentrazione del numero di operatori, la mancanza di potere degli acquirenti e il basso livello della concorrenza tra gli operatori interessati. L'assenza di un determinato fattore non impedisce necessariamente di constatare l'esistenza di una posizione dominante congiunta e le autorità nazionali di regolamentazione possono, qualora ciò sia giustificato, prendere in considerazione altri fattori pertinenti.

3. Qualora un'impresa *detenga una quota* di mercato *significativa* su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa *detenga una quota* di mercato *significativa* in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere di mercato detenuto in un mercato di esser fatto valere in un altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa interessata, **ma solo quando l'imposizione all'impresa dei requisiti derivanti dalla sua posizione sul mercato, dove si presume detenga già una quota di mercato significativa, non possa compensare efficacemente gli effetti di tale influenza.**

Si può presumere che un'impresa disponga di una quota di mercato significativa in un mercato strettamente connesso solo se tale mercato è stato oggetto di un'analisi distinta.

3 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione non stabiliscono che un operatore detiene una quota di mercato significativa nei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene de facto una quota di mercato considerevole.

(Emendamento 57)

Articolo 14, paragrafo 1

1. Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione attraverso il Gruppo ad alto livello per le comunicazioni, la Commissione adotta una decisione, destinata agli Stati membri, avente ad oggetto i mercati dei servizi e dei prodotti rilevanti. La decisione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle misure specifiche senza che ciò pregiudichi la individuazione di altri mercati in

1. Previa consultazione **pubblica di tutte le parti interessate e previa concertazione con le** autorità nazionali di regolamentazione, attraverso il Gruppo **consultivo (*)** per le comunicazioni, **con il comitato per le comunicazioni e con il Parlamento europeo, entro nove mesi dalla pubblicazione della presente direttiva**, la Commissione adotta una decisione, destinata agli Stati membri, avente ad oggetto i mercati dei servizi e dei prodotti rilevanti. La decisione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione provvede anche a pubblicare degli orientamenti per l'analisi del mercato e le modalità di *calcolo della quota di mercato significativa* (in prosieguo «gli orientamenti»).

Nella decisione la Commissione può indicare quali mercati presentino caratteristiche di transnazionalità. In tali mercati le autorità di regolamentazione nazionali interessate effettuano l'analisi del mercato congiuntamente e procedono in modo concertato all'eventuale imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Le autorità nazionali di regolamentazione *chiedono e ricevono l'assenso della Commissione prima di far uso di definizioni del mercato diverse da quelle indicate nella decisione.*

La decisione è sottoposta periodicamente a revisione.

2. Entro due mesi dalla data di adozione della decisione o da ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati dei prodotti e dei servizi in essa individuati, secondo gli orientamenti. *Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza siano pienamente associate a questa analisi. Tutte le analisi di mercato effettuate dall'autorità nazionale di regolamentazione sono pubblicate.*

elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle **direttive** specifiche senza che ciò pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione provvede anche a pubblicare degli orientamenti per l'analisi del mercato e le modalità di **valutazione della quota di mercato significativa in una determinata area geografica** (in prosieguo «gli orientamenti»), **i quali si basano sulla prassi decisionale della Commissione in materia di concorrenza, sulla giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo, nonché sui fattori economici di cui all'articolo 13, paragrafo 2. La pubblicazione degli orientamenti è preceduta da una consultazione pubblica di tutte le parti interessate e da una concertazione con le autorità nazionali di regolamentazione, attraverso il Gruppo consultivo per le comunicazioni, con il comitato per le comunicazioni e con il Parlamento europeo.**

Nella decisione la Commissione può indicare quali mercati presentino caratteristiche di transnazionalità. In tali mercati le autorità di regolamentazione nazionali interessate effettuano l'analisi del mercato congiuntamente e procedono in modo concertato all'eventuale imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Le autorità nazionali di regolamentazione **non fanno** uso di definizioni del mercato diverse da quelle indicate nella decisione, **né impongono ai mercati obblighi normativi settoriali.**

La decisione **e i relativi orientamenti sono sottoposti** periodicamente a revisione **da parte della Commissione, in base alla transizione dei mercati interessati verso un regime di effettiva concorrenza.**

(*) **In tutto il testo il termine Gruppo ad alto livello per le comunicazioni è sostituito dal termine Gruppo consultivo per le comunicazioni.**

(Emendamento 58)

Articolo 14, paragrafo 2

2. Entro due mesi dalla data di adozione della decisione o da ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati dei prodotti e dei servizi in essa individuati, secondo gli orientamenti. **Dette autorità tengono conto, a questo proposito, di zone geografiche specifiche, non solo a livello nazionale.**

Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto delle caratteristiche specifiche dei mercati oggetto dell'analisi, in particolare del loro livello di maturità, così come della struttura sociale, geografica ed economica del paese e dell'impatto dello sforzo economico necessario per raggiungere l'auspicato livello di sviluppo dei servizi.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 59)

Articolo 14, paragrafo 3

3. Quando le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute, ai sensi degli articoli 16, 25 e 27 della direttiva 2000/.../CE [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica] o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/.../CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime], a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, esse determinano, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 2, se uno dei mercati individuati nella decisione sia effettivamente concorrenziale in una zona geografica determinata in conformità degli orientamenti.

3. Quando le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute, ai sensi degli articoli 16, 25 e 27 della direttiva 2000/.../CE [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica] o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/.../CE [relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime], a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, esse determinano, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 2, se uno dei mercati individuati nella decisione sia effettivamente concorrenziale in una zona geografica determinata in conformità degli orientamenti. **Gli Stati membri garantiscono che l'analisi e la valutazione siano periodicamente sottoposte a revisione.**

(Emendamento 60)

Articolo 14, paragrafo 4

4. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, essa non impone né mantiene obblighi di regolamentazione specifici previsti dalle *misure* specifiche. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione specifici, li revoca per le imprese operanti in tale mercato. La revoca degli obblighi deve essere comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

4. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale **o che possa in prospettiva diventarlo**, essa non impone né mantiene obblighi di regolamentazione specifici previsti dalle **direttive** specifiche. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione specifici, li revoca per le imprese operanti in tale mercato. La revoca degli obblighi deve essere comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

(Emendamento 61)

Articolo 14, paragrafo 5

5. Qualora accerti che un mercato individuato nella comunicazione non è effettivamente concorrenziale in una zona geografica determinata secondo gli orientamenti, l'autorità nazionale di regolamentazione impone gli obblighi di regolamentazione specifici previsti dalle *misure* specifiche ovvero mantiene in vigore tali obblighi laddove già esistano.

5. Qualora accerti che un mercato individuato nella comunicazione non è effettivamente concorrenziale in una zona geografica determinata secondo gli orientamenti **e che tale situazione carente si protrae nel tempo**, l'autorità nazionale di regolamentazione impone gli obblighi di regolamentazione specifici previsti dalle **direttive** specifiche ovvero mantiene in vigore tali obblighi laddove già esistano.

(Emendamento 62)

Articolo 14, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione intervengono unicamente nel caso in cui, dall'analisi del mercato, emerga che la mancanza di intervento ostacolerebbe la concorrenza e limiterebbe le possibilità di scelta dei consumatori. Esse provvedono a che il livello dell'intervento di regolamentazione sia proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo individuato.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 63)

Articolo 15, paragrafo 1

1. La Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di norme tecniche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse correlate. Se necessario, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 può chiedere agli organismi di normalizzazione europei di elaborare determinate norme.

1. La Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di norme tecniche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse correlate. Se necessario, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 può chiedere agli organismi di normalizzazione europei di elaborare determinate norme. **Tutti i servizi televisivi digitali interattivi aperti al pubblico nella Comunità europea, siano essi via cavo, satellitari o terrestri, si avvalgono di un'interfaccia per programmi applicativi normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto.**

(Emendamento 64)

Articolo 15, paragrafo 2, ultimo comma

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti che sono ragionevolmente in loro potere per garantire che gli enti di normalizzazione europei, come l'ETSI o il CEN/CENELEC utilizzino le norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, *a meno che tali norme internazionali o le loro parti risultino inoperanti.*

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti che sono ragionevolmente in loro potere per garantire che gli enti di normalizzazione europei, come l'ETSI o il CEN/CENELEC utilizzino le norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano.

(Emendamento 65)

Articolo 15, paragrafo 3

3. Se le norme o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, *con la conseguenza che* non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme o specificazioni può essere resa obbligatoria, con la procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

3. Se le norme o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, **o se** non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme o specificazioni può essere resa obbligatoria, con la procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

(Emendamento 66)

Articolo 15, paragrafi 5 e 6

5. Ove ritenga che le norme o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica, la Commissione sopprime i riferimenti a tali norme e specifiche dall'elenco di norme di cui al paragrafo 1, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

5. Ove ritenga che le norme o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica **o che non rispondano più alle esigenze dei consumatori ovvero che ostacolano la realizzazione dell'evoluzione tecnologica**, la Commissione sopprime i riferimenti a tali norme e specifiche dall'elenco di norme di cui al paragrafo 1, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

6. Ove ritenga che le norme o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati, la Commissione, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, le soppime dall'elenco delle norme di cui al paragrafo 1.

6. Ove ritenga che le norme o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati **o che non rispondano più alle esigenze dei consumatori ovvero che ostacolino la realizzazione dell'evoluzione tecnologica**, la Commissione, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, le soppime dall'elenco delle norme di cui al paragrafo 1.

(Emendamento 67)

Articolo 15, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 non si applicano alle norme di compatibilità elettromagnetica contenute nell'elenco di cui al paragrafo 1.

(Emendamento 68)

Articolo 16, paragrafo 2

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, può *proporre misure vincolanti di armonizzazione* qualora accerti, tra l'altro, che le divergenze delle normative nazionali creano ostacoli al mercato unico ovvero il gruppo ad alto livello per le comunicazioni ritenga necessaria una siffatta misura.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, può **adottare le opportune disposizioni attuative tecniche** qualora accerti, tra l'altro, che le divergenze delle normative nazionali creano ostacoli al mercato unico ovvero il gruppo **consultivo** per le comunicazioni ritenga necessaria una siffatta misura. **Essa può chiedere al gruppo consultivo per le comunicazioni di pronunciarsi in materia.**

(Emendamento 69)

Articolo 17, paragrafo 1

1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia relativa all'ambito di applicazione della presente direttiva o delle *misure* specifiche, l'autorità di regolamentazione competente emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante che risolve la controversia nel termine di due mesi. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia relativa all'ambito di applicazione della presente direttiva o delle **direttive** specifiche, l'autorità di regolamentazione competente emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante che risolve la controversia nel termine di due mesi. **In casi eccezionali e di comune accordo con le parti coinvolte nella controversia, è possibile rinviare la decisione di due ulteriori mesi. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione decida di intervenire su richiesta di una delle due parti coinvolte nella disputa, essa può imporre obblighi soltanto a un operatore che dispone di una notevole forza di mercato.** Gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

(Emendamento 70)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera g)

g) *delle posizioni relative di mercato delle parti,***Soppresso**

(Emendamento 71)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera j bis) (nuova)

j bis) della riservatezza delle informazioni commerciali

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 72)

Articolo 19, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato per le comunicazioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in prosieguo «il comitato per le comunicazioni»).

1. La Commissione è assistita da un comitato per le comunicazioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in prosieguo «il comitato per le comunicazioni»). **La Commissione può consultare tutte le parti interessate riguardo ai temi discussi con il comitato per le comunicazioni.**

(Emendamento 73)

Articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il comitato per le comunicazioni e i suoi sottogruppi pubblicano progetti di raccomandazione, relazioni e pareri da trasmettere alla Commissione, dando agli interessati la possibilità di formulare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole, commisurato all'importanza delle questioni esaminate.

(Emendamento 74)

Articolo 20, paragrafo 1

1. La Commissione informa, se opportuno, il comitato per le comunicazioni dell'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati.

1. La Commissione informa, se opportuno, il comitato per le comunicazioni dell'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati. **La Commissione esamina inoltre con un gruppo di lavoro incaricato dal Parlamento europeo le stesse questioni che essa solleva in sede di comitato per le comunicazioni.**

(Emendamento 75)

Articolo 21

1. È istituito un gruppo *ad alto livello* per le comunicazioni.

2. Il gruppo è composto da rappresentanti designati dalle autorità nazionali di regolamentazione. Esso *elegge il proprio presidente. Alla segreteria del gruppo provvedono i servizi della Commissione. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno d'intesa con la Commissione.*

3. *Alcune delle funzioni di cui al paragrafo 4 possono essere affidate a gruppi di esperti appositamente istituiti. I rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e di altre autorità competenti sono invitati, ove opportuno, a partecipare ai lavori del gruppo ad alto livello e dei gruppi di esperti.*

4. Il gruppo:

a) *esaminano* qualsiasi questione riguardante l'applicazione dei provvedimenti nazionali adottati in forza della presente direttiva e delle *misure* specifiche al fine di promuovere l'applicazione uniforme di tali provvedimenti in tutti gli Stati membri;

1. È istituito un gruppo **consultivo** per le comunicazioni.

2. Il gruppo è composto da rappresentanti designati dalle autorità nazionali di regolamentazione. Esso **agisce sulla base della procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto degli articoli 7 e 8 della stessa.**

3. **Il gruppo può invitare**, ove opportuno, rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e di altre autorità competenti a partecipare ai **propri** lavori.

4. Il gruppo:

a) **esamina** qualsiasi questione riguardante l'applicazione dei provvedimenti nazionali adottati in forza della presente direttiva e delle **direttive** specifiche al fine di promuovere l'applicazione uniforme di tali provvedimenti in tutti gli Stati membri;

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- (b) *adottano* di comune accordo posizioni in merito all'applicazione dettagliata della normativa comunitaria allo scopo di agevolare lo sviluppo di servizi paneuropei;
- (c) *consigliano* la Commissione nell'elaborazione della decisione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 14;
- (d) *prendono* in esame questioni che vengono sottoposte alla loro attenzione dagli Stati membri, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dagli operatori e dagli utenti e propongono le opportune soluzioni;
- (e) *informano* la Commissione in merito ad eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione della presente direttiva e delle *misure* specifiche;
- (f) *approvano codici di condotta, elaborati dal gruppo o dai gruppi di esperti o dalle altre parti interessate, da utilizzare negli Stati membri, sulle questioni inerenti l'applicazione della normativa comunitaria nel settore;*
- (g) *sorvegliano e rendono* pubbliche, se opportuno mediante una banca dati, le attività delle autorità nazionali di regolamentazione nella Comunità, in particolare le consultazioni a livello nazionale su determinate questioni di regolamentazione e sulle successive decisioni assunte dalle competenti autorità.

5. Il gruppo informa la Commissione delle eventuali divergenze tra le normative o le prassi degli Stati membri che esso ritenga tali da incidere sul mercato europeo delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica. Il gruppo può, di propria iniziativa, emettere pareri o formulare raccomandazioni su tutti gli argomenti attinenti alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica nella Comunità.

6. I pareri e le raccomandazioni del gruppo sono inviati alla Commissione ed al comitato per le comunicazioni. La Commissione informa il gruppo di ogni eventuale iniziativa che essa intenda prendere in risposta ai suoi pareri e raccomandazioni.

7. Il gruppo *ad alto livello ed i gruppi di esperti tengono* nel massimo conto i pareri *delle* parti interessate, compresi i consumatori, gli utenti, gli operatori di rete, i fornitori di servizi, i fabbricanti e le loro associazioni a livello comunitario.

8. Il gruppo *ad alto livello presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione annuale concernente la propria attività e l'attività dei suoi gruppi di esperti. La relazione è pubblicata.*

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- (b) **adotta** di comune accordo posizioni in merito all'applicazione dettagliata della normativa comunitaria allo scopo di agevolare lo sviluppo di servizi paneuropei;
- (c) **consiglia** la Commissione nell'elaborazione della decisione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 14;
- (d) **prende** in esame questioni che vengono sottoposte alla loro attenzione dagli Stati membri, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dagli operatori e dagli utenti e propongono le opportune soluzioni;
- (e) **informa** la Commissione in merito ad eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione della presente direttiva e delle **direttive** specifiche;

Soppresso

- (g) **sorveglia e rende** pubbliche, se opportuno mediante una banca dati, le attività delle autorità nazionali di regolamentazione nella Comunità, in particolare le consultazioni a livello nazionale su determinate questioni di regolamentazione e sulle successive decisioni assunte dalle competenti autorità.

5. Il gruppo informa la Commissione delle eventuali divergenze tra le normative o le prassi degli Stati membri che esso ritenga tali da incidere sul mercato europeo delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica, **prestando particolare attenzione alla necessità di sviluppare servizi transnazionali e di ovviare alle divergenze tra i vari sistemi nazionali di regolamentazione.** Il gruppo può, di propria iniziativa, emettere pareri o formulare raccomandazioni su tutti gli argomenti attinenti alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica nella Comunità.

6. I pareri e le raccomandazioni del gruppo sono inviati alla Commissione ed al comitato per le comunicazioni. La Commissione informa il gruppo di ogni eventuale iniziativa che essa intenda prendere in risposta ai suoi pareri e raccomandazioni.

7. Il gruppo **tiene** nel massimo conto i pareri **di tutte** le parti interessate, compresi i consumatori, gli utenti, gli operatori di rete, i fornitori di servizi, **le emittenti**, i fabbricanti e le loro associazioni a livello comunitario. **Il gruppo specifica in che misura le opinioni degli interessati sono state sentite e prese in considerazione e permette alle parti interessate di formulare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole, commisurato all'importanza delle questioni esaminate.**

Soppresso

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 76)

Articolo 23

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e ne riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza indugio.

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e ne riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore **e in seguito annualmente**. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza indugio.

Dopo il primo triennio la Commissione, sulla base di un riesame della necessità di una normativa specifica per il settore delle comunicazioni elettroniche, precisa quali parti della direttiva possono essere soppresse.

(Emendamento 77)

*Allegato***Soppresso**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 393 – C5-0428/2000 – 2000/0184(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 393) ⁽¹⁾,
 - vista la sesta relazione della Commissione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni (COM(2000) 814),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0428/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0053/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 198.

Giovedì 1° marzo 2001

7. Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ***I

A5-0062/2001

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 386 – C5-0440/2000 – 2000/0188(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 1

(1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, *ha* confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica.

(1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, **e le conclusioni esposte dalla Commissione nelle sue comunicazioni ⁽¹⁾** sulla quinta e sulla sesta relazione sull'attuazione del pacchetto di riforme nel settore delle telecomunicazioni hanno confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica.

⁽¹⁾ COM(1999) 537 e COM(2000) 814.

(Emendamento 2)

Considerando 2

(2) L'equipollenza dei vari servizi e delle varie reti di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo identico tutti i servizi *analoghi*, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.

(2) L'equipollenza dei vari servizi e delle varie reti di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo identico tutti i servizi **comparabili**, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.

(Emendamento 3)

Considerando 3

(3) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.

(3) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica **nonché di reti e servizi paneuropei di comunicazione** e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.

(Emendamento 4)

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Il settore dei contenuti, e segnatamente il settore audiovisivo, deve tener conto di esigenze particolari. Si tratta di garantire il pluralismo, la diversità culturale e la protezione dei consumatori. È dunque necessario che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire obblighi quanto alla trasmissione dei contenuti, segnatamente dei programmi audiovisivi.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 230.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

Considerando 9

(9) È opportuno che l'autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in forza di norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore.

(9) È opportuno che l'autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in forza di norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore. **Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero informare esaurientemente gli operatori di rete ed i fornitori di servizi in merito ad altre normative concernenti il loro settore di attività, per esempio mediante riferimenti sui loro siti Web.**

(Emendamento 7)

Considerando 15

(15) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall'autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figurino l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti; questi ultimi non devono comunque essere tali da ostacolare il libero accesso al mercato. *Essi devono essere ripartiti in misura proporzionale al fatturato realizzato dalle imprese con i servizi di cui trattasi, calcolato sull'esercizio precedente all'anno di imposizione dell'onere amministrativo.* Le piccole e medie imprese devono essere esentate dal pagamento degli oneri amministrativi.

(15) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall'autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figurino l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti; questi ultimi non devono comunque essere tali da ostacolare il libero accesso al mercato. Le piccole e medie imprese devono essere **pertanto** esentate dal pagamento degli oneri amministrativi.

(Emendamento 8)

Considerando 16

(16) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato.

(16) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. **Per l'assegnazione di numeri si dovrebbero riscuotere contributi solo qualora altri strumenti disponibili non garantiscano un impiego ottimale. Nel caso in cui per la concessione di diritti di passaggio non siano stati finora riscossi contributi o pretese altre controprestazioni, tale prassi deve essere mantenuta.**

(Emendamento 9)

Considerando 18

(18) L'obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le con-

(18) L'obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le con-

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONE

dizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione di servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni e a *centralizzare quelle relative ai* diritti di passaggio eventualmente gestiti ad un altro livello amministrativo.

(Emendamento 11)

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

1. Gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si *renda* necessario per motivi di *ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica*.

2. La fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica l'impresa può iniziare la propria attività commerciale, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

(Emendamento 12)

Articolo 4, frase introduttiva e lettere a) e b)

Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 hanno il diritto di:

- a) *fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica e negoziare le interconnessioni con altri prestatori di servizi pubblici di comunicazione elettronica contemplati da un'autorizzazione generale*, in qualunque luogo della Comunità conformemente alla direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime);
- b) costituire reti di comunicazione elettronica e *ottenere i necessari diritti di passaggio in conformità della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ...* (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica);

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

dizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione di servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni e a **mettere a disposizione sintesi facilmente accessibili di tutte le informazioni** ai diritti di passaggio eventualmente gestiti ad un altro livello amministrativo.

1. Gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica, salvo quando ciò **sia** necessario per motivi di *ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica*.

2. La fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale **valida per l'intero territorio dello Stato membro in questione**. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica l'impresa può iniziare la propria attività commerciale, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

L'autorizzazione generale dà alle imprese il diritto di:

- **a) fornire servizi e reti di comunicazione elettronica,**
- a) negoziare le interconnessioni con **altre imprese che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica o gestiscono reti di comunicazione elettronica in virtù di un'autorizzazione generale valida** in qualunque luogo della Comunità, conformemente alla direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (relativa all'accesso alle reti di comunicazione e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime);
 - b) costituire reti di comunicazione elettronica e **far esaminare le richieste dei** necessari diritti di passaggio in **base ai principi figuranti all'articolo 10** della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica);

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se sono cedibili e a quali condizioni, conformemente all'articolo 8 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica). Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione deve essere adeguata al tipo di servizio di cui trattasi.

Tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se sono cedibili **su base volontaria** e a quali condizioni, conformemente all'articolo 8 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica). Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione deve essere adeguata al tipo di servizio di cui trattasi.

(Emendamento 14)

Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 4 bis (nuovo)

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e pubblicate quanto prima possibile e comunque entro due settimane dal ricevimento della domanda da parte dell'autorità competente nel caso dei numeri ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio.

4. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio e comunque in conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri concedono i diritti d'uso delle frequenze che siano disponibili.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e pubblicate quanto prima possibile e comunque entro due settimane dal ricevimento della domanda **completa** da parte dell'autorità competente nel caso dei numeri ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio.

4. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso **da concedere**, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio e comunque in conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri concedono i diritti d'uso delle frequenze che siano disponibili.

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente interessato possa presentare ricorso contro la decisione, a norma dell'articolo 4 della direttiva .../.../CE (relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica).

(Emendamento 15)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

a) tener conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;

a) tener conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza, **e di giungere a un migliore equilibrio tra fornitori di servizi pubblici e fornitori di servizi commerciali per quanto concerne l'utilizzazione delle frequenze.**

(Emendamento 16)

Articolo 9

Su richiesta di un'impresa, gli Stati membri rilasciano nel termine di una settimana idonee dichiarazioni attestanti che tale impresa è autorizzata a richiedere i diritti di passaggio e/o a negoziare l'interconnessione in forza dell'autorizzazione generale, allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

1. Su richiesta di un'impresa, gli Stati membri rilasciano nel termine di una settimana idonee dichiarazioni attestanti che tale impresa è autorizzata a richiedere **le autorizzazioni necessarie all'esercizio dei** diritti di passaggio e/o a negoziare l'interconnessione in forza dell'autorizzazione generale, allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. Le modalità per l'esercizio dei diritti di passaggio sono negoziate con il governo locale, regionale o centrale interessato. Se tali negoziati non si concludono entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla portata delle misure previste, l'autorità nazionale di regolamentazione decide sulle modalità applicabili.

(Emendamento 18)

Articolo 10, paragrafo 5, comma unico bis (nuovo)

Nell'eventualità che si ripetano le violazioni si impongono le dovute sanzioni da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione.

(Emendamento 19)

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie affinché i rispettivi funzionari ed agenti siano tenuti all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni raccolte a norma della presente direttiva che per il loro carattere siano coperte dal segreto commerciale o siano state comunicate in via riservata.

(Emendamento 27)

Articolo 12

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi ai sensi dell'autorizzazione generale

- (a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale in vigore e i costi della concessione dei diritti d'uso e
- (b) sono ripartiti tra le varie imprese in ragione del fatturato che ciascuna di esse ha realizzato nell'ultimo esercizio mediante i servizi che sono contemplati dall'autorizzazione generale o per i quali sono stati concessi diritti d'uso e che l'impresa ha prestato nell'ambito del mercato nazionale dello Stato membro che impone i diritti amministrativi stessi.

2. Le imprese con un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro per i servizi di cui al paragrafo 1, lettera (b) sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi.

3. Gli Stati membri che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenuti a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Se tale importo supera i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche per l'esercizio successivo.

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi ai sensi dell'autorizzazione generale

- (a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale in vigore e i costi della concessione dei diritti d'uso e
- (b) sono ripartiti tra le varie imprese in **modo proporzionale sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.**

2. Le imprese con un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro per i servizi di cui al paragrafo 1, lettera (b) sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi.

3. Gli Stati membri che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenuti a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi **disaggregato tra spese di personale, spese materiali e spese procedurali. Ove si verifichi una differenza tra tale importo e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche per l'esercizio successivo.**

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 21)

Articolo 13

Gli Stati membri possono consentire all'autorità preposta alle concessioni di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri o sui diritti di passaggio per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Tali contributi devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e devono *tener conto in modo particolare della necessità di promuovere lo sviluppo dei servizi innovativi e della concorrenza.*

Dopo aver esaminato metodi alternativi per ottenere un uso efficace delle risorse, gli Stati membri possono consentire all'autorità preposta alle concessioni di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri o sui diritti di passaggio per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Tali contributi devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e **non devono essere incompatibili con l'esigenza di:**

- **garantire che gli utenti ottengano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo, qualità e convenienza economica;**
- **garantire che non vi siano distorsioni o restrizioni della concorrenza nel settore della comunicazione elettronica;**
- **promuovere investimenti efficienti nell'infrastruttura e nell'innovazione;**
- **evitare barriere al mercato interno;**
- **creare condizioni eque di concorrenza a livello europeo.**

2. Laddove i contributi per la concessione di diritti d'uso e di passaggio consistono, interamente o parzialmente, in un importo una tantum, ad esempio un prezzo determinato all'asta, il titolare del diritto ha la possibilità, senza costi supplementari o interessi, di pagare questa parte del contributo in rate annuali, ripartite in modo uniforme nell'arco di tempo per il quale è stato concesso il diritto d'uso.

3. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione intende adottare misure ai sensi del presente articolo, essa notifica le misure proposte in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica).

4. La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di allocazione di radiofrequenze, assegnazione di numeri o diritti di passaggio.

(Emendamento 28)

Articolo 14

Gli Stati membri possono modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri e i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di passaggio in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Gli Stati membri comunicano nei modi appropriati la loro intenzione di procedere a

1. Gli Stati membri possono modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri e i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di passaggio in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Gli Stati membri comunicano nei modi appropriati la loro intenzione

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONE

simili modifiche e assegnano ai soggetti interessati, tra cui *anche* gli utenti e i consumatori, un termine sufficiente e comunque non inferiore a quattro settimane affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo.

2. Se i diritti amministrativi, i contributi, le procedure e le condizioni attinenti ai diritti di passaggio sono stabiliti a livelli amministrativi diversi, gli Stati membri pubblicano e aggiornano un registro che raccoglie tutti questi dati in modo tale da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.

1. Designazione del servizio per il quale verrà utilizzata la frequenza e condizioni relative al contenuto.

5. Cessione dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica).

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

di procedere a simili modifiche e assegnano ai soggetti interessati, tra cui **le autorità nazionali di regolamentazione**, gli utenti e i consumatori, un termine sufficiente, **proporzionale alla portata economica o operativa delle misure previste** e comunque non inferiore a quattro settimane affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo, **in conformità della procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva .../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)**.

2. **Gli Stati membri non limitano o revocano i diritti d'uso o di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo quando ciò sia necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. In tali casi, i prestatori di reti e di servizi di comunicazione elettronica hanno diritto ad un'adeguata compensazione.**

(Emendamento 23)

Articolo 15, paragrafo 2

2. Se i diritti amministrativi, i contributi, le procedure e le condizioni attinenti ai diritti di passaggio sono stabiliti a livelli amministrativi diversi, gli Stati membri pubblicano e aggiornano un registro che raccoglie tutti questi dati **e informazioni dettagliate sulle autorità di volta in volta competenti** in modo tale da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.

(Emendamento 24)

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Se, prima del recepimento della presente direttiva, sono già stati riscossi diritti amministrativi collegati alle autorizzazioni per un periodo successivo alla data di recepimento, essi sono dedotti dai diritti amministrativi da versare per la fornitura di un servizio sulla base di un'autorizzazione generale.

(Emendamento 25)

Allegato, Parte B, punto 1

1. Designazione del servizio per il quale verrà utilizzata la frequenza, **e, ove possibile, dell'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di un contenuto specifico.**

(Emendamento 26)

Allegato, Parte B, paragrafo 5

5. Cessione **volontaria** dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva .../.../CE (che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica).

Giovedì 1° marzo 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 386 – C5-0440/2000 – 2000/0188(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 386) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0440/2000),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0062/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 230.

8. Misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori *

A5-0047/2001

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 619 – C5-0585/2000 – 2000/0253(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)
Articolo 24 bis (nuovo)

Articolo 24 bis

La Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sulle attività di controllo e di sorveglianza svolte nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca alle quali partecipa la Comunità europea. Tale relazione contiene le disposizioni adottate dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura in attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

Giovedì 1° marzo 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 619 – C5-0585/2000 – 2000/0253(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 619),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0585/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0047/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

9. Misure di gestione di stock ittici altamente migratori *

A5-0046/2001

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori (COM(2000) 651 – C5-0556/2000 – 2000/0268(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 2, paragrafo 1

1. Al fine di agevolare l'introduzione del sistema di osservazione, la Comunità può partecipare al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'ingaggio degli osservatori per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 gennaio 2001.

1. La Comunità **si assume l'onere del** finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'ingaggio degli osservatori per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 gennaio 2001.

(Emendamento 2)

Articolo 2, paragrafo 2

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 50% delle spese pubbliche sostenute da ciascuno Stato membro per l'ingaggio degli osservatori.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è pari al **100%** delle spese pubbliche sostenute da ciascuno Stato membro per l'ingaggio degli osservatori.

Giovedì 1° marzo 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori (COM(2000) 651 – C5-0556/2000 – 2000/0268(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 651),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0556/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0046/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

10. Misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori *

A5-0051/2001

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 353 – C5-0344/2000 – 2000/0149(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)
Articolo 9, paragrafo 6

6. L'elenco di cui al paragrafo 5 comprende le seguenti informazioni:

- Nome della nave, numero di immatricolazione,
- Eventuale bandiera precedente,
- Eventuale indicativo internazionale di chiamata,
- Tipo di nave, lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL),
- Nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori.

6. L'elenco di cui al paragrafo 5 comprende le seguenti informazioni:

- Nome della nave, numero di immatricolazione,
- Eventuale **/i** bandiera **/e** precedente **/i**,
- Eventuale indicativo internazionale di chiamata,
- Tipo di nave, lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL),
- Nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori **o dell'operatore/degli operatori o del noleggiatore/dei noleggiatori.**

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 78.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

*Articolo 9 bis (nuovo)***Articolo 9 bis**

1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, prima del 15 agosto di ogni anno, l'elenco dei pescherecci con una lunghezza fuori tutto superiore a 24 m autorizzati a pescare tonnidi e specie affini nella zona della Convenzione. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT prima del 31 agosto di ogni anno.

2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

- Nome della nave, numero di immatricolazione,
- Eventuale/i bandiera/e precedente/i,
- Eventuale indicativo internazionale di chiamata,
- Tipo di nave, lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL),
- Nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori o dell'operatore/degli operatori o del noleggiatore/dei noleggiatori.

(Emendamento 3)

Articolo 10, paragrafo 5

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, prima del 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga. *Da questo elenco sono esclusi i pescherecci che partecipano a campagne di pesca sperimentali che impiegano attrezzi diversi dalle reti da posta derivanti.* La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT prima del 30 maggio di ogni anno.

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, prima del 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT prima del 30 maggio di ogni anno.

(Emendamento 4)

Articolo 13

1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, prima del 15 giugno di ogni anno, l'elenco dei pescherecci battenti la propria bandiera e con una lunghezza fuori tutto superiore a 24 m che hanno pescato il tonno obeso, l'albacora e il tonnetto striato durante l'anno precedente nella zona 2. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'IOTC prima del 30 giugno di ogni anno.

1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, prima del 15 giugno di ogni anno, l'elenco dei pescherecci battenti la propria bandiera e con una lunghezza fuori tutto superiore a 24 m che hanno pescato il tonno obeso, l'albacora e il tonnetto striato durante l'anno precedente nella zona 2. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'IOTC prima del 30 giugno di ogni anno.

2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

- Nome della nave, numero di immatricolazione,
- Eventuale bandiera precedente,
- Eventuale indicativo internazionale di chiamata,
- Tipo di nave, lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL),
- Nome e indirizzo dell'armatore, operatore o noleggiatore.

2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

- Nome della nave, numero di immatricolazione,
- Eventuale/i bandiera/e precedente/i,
- Eventuale indicativo internazionale di chiamata,
- Tipo di nave, lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL),
- Nome e indirizzo dell'armatore, operatore o noleggiatore.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

*Articolo 13 bis (nuovo)***Articolo 13 bis**

E' vietato il trasbordo da pescherecci non figuranti nell'elenco di cui all'articolo 13 impegnati in attività di pesca che riducono l'efficacia delle misure adottate dall'IOTC.

(Emendamento 6)

*Articolo 17 bis (nuovo)***Articolo 17 bis**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la propria bandiera che sono stati autorizzati a pescare specie rientranti nella zona di competenza dell'IATTC; tali elenchi vengono prontamente aggiornati. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'IATTC.

2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

- Nome della nave, numero di immatricolazione, eventuali nomi precedenti, porto di immatricolazione,
- Una fotografia dalla quale risulti il numero di immatricolazione,
- Eventuale/i bandiera/e precedente/i,
- Eventuale indicativo internazionale di chiamata,
- Tipo di nave, lunghezza, larghezza, altezza di costruzione e tonnellate di stazza lorda (TSL),
- Nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori o dell'operatore/degli operatori o del noleggiatore/dei noleggiatori,
- Luogo e data di costruzione,
- Capacità di carico del pescato in tonnellate metriche,
- Potenza del motore principale o dei motori.

(Emendamento 7)

Articolo 23

È vietato circondare con ciancioli *banchi o gruppi di* mammiferi marini, fatta eccezione per le navi di cui all'articolo 14.

È vietato circondare con ciancioli **i** mammiferi marini, fatta eccezione per le navi di cui all'articolo 14.

(Emendamento 8)

Allegato I, undicesimo trattino

— Pesce castagna: *Brama rayi*

— Pesce castagna: **Bramidae**

(Emendamento 9)

Allegato I, quindicesimo trattino bis (nuovo) e sedicesimo trattino

— Squali: *Hexanchus griseus*, *Cetorhinus maximus*, *Alopiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphyrnidae*, *Isuridae*, *Lamnidae*

— **Corifene: *Coryphaena hiyppurus*, *Coryphaena equiselis***

— Squali: *Hexanchus griseus*, *Cetorhinus maximus*, *Alopiidae*, ***Rhincodon typus***, *Carcharhinidae*, ***Sphyrnidae***, *Isuridae*, *Lamnidae*

Giovedì 1° marzo 2001

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (COM(2000) 353 – C5-0344/2000 – 2000/0149(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 353) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0344/2000),
 - viste le modifiche apportate dal Consiglio (SN 5576/2000 – C5-0016/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0051/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 78.

11. Accordo di pesca CE/Guinea equatoriale *

A5-0044/2001

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (COM(2000) 690 – C5-0712/2000 – 2000/0287(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

La Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo copia della relazione annuale sull'attuazione di misure specifiche che le autorità della Guinea equatoriale sono tenute a inviarle a norma dell'articolo 3 del protocollo.

Giovedì 1° marzo 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

*Articolo 2 ter (nuovo)***Articolo 2 ter**

Durante il periodo di applicazione del protocollo, e prima di avviare i negoziati sul suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione generale comprendente anche un'analisi costi-benefici.

(Emendamento 3)

*Articolo 2 quater (nuovo)***Articolo 2 quater**

Sulla base di tale relazione e tenuto conto del parere del Parlamento europeo, il Consiglio autorizza la Commissione, se del caso, ad avviare i negoziati per l'adozione di un nuovo protocollo.

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 (COM(2000) 690 – C5-0712/2000 – 2000/0287(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 690),
 - visto l'articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE (C5-0712/2000),
 - visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0044/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 1° marzo 2001

12. Politica di sviluppo

A5-0059/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «La politica di sviluppo della Comunità europea» (COM(2000) 212 – C5-0264/2000 – 2000/2141(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 212 – C5-0264/2000)
 - vista la comunicazione della Commissione sulla riforma della gestione degli aiuti esterni (SEC(2000) 814),
 - visti la Dichiarazione di Copenaghen sullo sviluppo sociale, adottata dal Vertice sociale ONU di Copenaghen del 1995, e i risultati della Conferenza di verifica dell'ONU sullo sviluppo sociale, svoltasi a Ginevra nel 2000, e preso atto dei documenti dell'OCSE sul Ruolo della cooperazione per lo sviluppo all'alba del XXI secolo, della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, del Rapporto sulla riduzione della povertà e lo sviluppo economico del G8 e delle mozioni approvate dall'Assemblea del «Giubileo dei politici e dei governanti»,
 - viste la Conferenza di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, la Convenzione di Vienna del 1993 sui diritti dell'uomo, la Conferenza del Cairo del 1994 sulla popolazione e lo sviluppo e la Conferenza di Pechino sulle donne e lo sviluppo,
 - vista la relazione speciale n. 21/2000 della Corte dei conti sulla gestione dei programmi di aiuti esterni della Commissione,
 - riaffermata l'importanza della «Convenzione sui diritti dei bambini» dell'ONU del 1989,
 - vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2000 sulla coerenza fra le varie politiche dell'Unione e la politica di sviluppo ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 settembre 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: valutazione e prospettive future degli interventi umanitari della Comunità (articolo 20 del regolamento (CE) n. 1257/96) (COM(1999) 468 – C5-0044/2000 – 2000/2016(COS)) ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 21 settembre 2000 sulla comunicazione della Commissione concernente la complementarità delle politiche della Comunità degli Stati membri nel settore della cooperazione allo sviluppo (COM(1999) 218 – C5-0179/1999 – 1999/2156(COS)) ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 30 novembre 2000 sulla riforma della Commissione e le sue ripercussioni sull'efficacia delle relazioni dell'Unione europea con i paesi in via di sviluppo ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0059/2001),
- A. considerando che negli ultimi due decenni la situazione economica e ambientale in molti paesi in via di sviluppo ha fatto registrare scarsi miglioramenti, anzi per taluni aspetti si è deteriorata, soprattutto nei paesi meno sviluppati,

⁽¹⁾ GU C 339 del 29.11.2000, pag. 165.

⁽²⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 5.

⁽³⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 15.

⁽⁴⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 18.

Giovedì 1° marzo 2001

- B. considerando che l'esigenza di un'adeguata assistenza allo sviluppo è più urgente che mai, poiché, stando alla comunicazione della Commissione e alle stime della Banca mondiale e dell'ONU:
- 1,2 miliardi di persone vivono con meno di un dollaro USA al giorno,
 - 800 milioni di persone soffrono di denutrizione cronica,
 - l'aspettativa di vita nei paesi in via di sviluppo è di 62 anni (51 anni nei paesi meno sviluppati), contro i 74 anni dei paesi industrializzati; il 40% della popolazione mondiale è colpita dalla malaria, mentre solamente in Africa 2 milioni di persone muoiono ogni anno di AIDS,
 - più dell'80% del consumo mondiale è appannaggio del 20% della popolazione mondiale, e il reddito del 20% più ricco di tale popolazione, pari nel 1960 a 30 volte quello del 20% più povero, nel 1995 equivaleva a 82 volte tanto,
 - è previsto un aumento di circa 2,5 miliardi della popolazione globale nel periodo 1990-2020, e quasi il 90% di tale aumento riguarderà i paesi in via di sviluppo,
 - il terzo della popolazione mondiale che nel 1997 viveva in paesi denotati da una scarsità di risorse idriche rispetto al fabbisogno di consumo aumenterà entro il 2025 a due terzi; ciò causerà continui conflitti e guerre e renderà futili gli sforzi volti a sviluppare le regioni in questione; il 60% della popolazione più povera dei paesi meno sviluppati vive in zone ecologicamente fragili,
- C. preoccupato per l'esistenza e l'aumento della povertà e fermamente convinto che l'eliminazione di quest'ultima sia una condizione indispensabile per conseguire la pace e lo sviluppo a livello mondiale e considerando che le cause della povertà non sono solo economiche, ma sono dovute alla mancanza di risorse e all'impossibilità di accedervi in conseguenza di fattori politici, culturali e sociali, superando ogni forma di discriminazione etnica, sessuale o religiosa,
- D. deplorando che dal 1992 i 21 paesi più ricchi abbiano ridotto del 24% i loro aiuti al Terzo Mondo, mentre gli aiuti pubblici allo sviluppo dei paesi industrializzati sono scesi al minimo storico dello 0,24% del loro PIL, molto al di sotto, quindi, dell'obiettivo dello 0,7% raccomandato dalla risoluzione dell'ONU del 1974 sul nuovo ordine economico internazionale,
- E. considerando che gli aiuti dell'UE e dei suoi Stati membri rappresentano più del 50% del totale degli aiuti ufficiali internazionali allo sviluppo (ODA), nonché più di due terzi delle sovvenzioni, e che l'Unione europea è il maggior donatore di aiuti umanitari al mondo,
- F. deplorando che il livello di influenza politica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri negli ambiti decisionali degli organismi internazionali responsabili per gli aiuti allo sviluppo sia molto inferiore a quello che essi dovrebbero avere in base alle statistiche precitate,
- G. considerando che, nel quadro della garanzia di uno sviluppo sostenibile, la cooperazione allo sviluppo necessita di un approccio multidimensionale, di complementarità e coerenza con altre politiche e di una strategia che tenga conto fra l'altro del nesso fra tutte le componenti legate alla povertà (il peso dei debiti, gli effetti nefasti dei programmi di adeguamento strutturale (PAS), le regole vincolanti dell'OMC, la PAC ecc.), gli aspetti ambientali e la sicurezza umana nonché la prevenzione dei conflitti,
- H. considerando che la maggior parte dei poveri nel mondo vivono al di fuori di un'economia propriamente detta e dipendono in ampia misura dall'ambiente naturale e dalle risorse naturali per la loro sussistenza e sopravvivenza; considerando inoltre che il rafforzamento della base delle risorse naturali, come la conservazione del terreno, il rimboschimento, la gestione delle acque, ecc. rappresenta quindi un elemento importante nelle strategie per la riduzione della povertà;
- I. considerando che una remissione rafforzata del debito o un sostegno finanziario supplementare a favore dei paesi poveri fortemente indebitati e degli altri paesi poveri indebitati rappresenta un'urgente necessità, e che gli sforzi compiuti finora all'interno dell'iniziativa HIPC saranno insufficienti a causa del calo dei prezzi delle materie prime e del forte aumento del prezzo del petrolio nel 2000,

Giovedì 1° marzo 2001

- J. tenendo conto del fatto che il 90 % dei bambini in tutto il mondo vive in paesi in via di sviluppo e che, a livello mondiale, una persona su tre ha meno di 15 anni, e che in ogni caso questa cifra, in alcune parti dell'Africa, si avvicina a una su due,
- K. ricordando che il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale, e come tale dev'essere contemplato dalla politica di sviluppo dell'UE; considerando che di tale diritto devono godere in uguale forma bambini e bambine e che, nel caso delle bambine, esiste una relazione indiretta tra il livello di istruzione, il numero di figli e la mortalità infantile,
- L. considerando che vi sono state debolezze strutturali nella programmazione e nell'esecuzione delle politiche di aiuto dell'UE, in particolare poiché:
- la loro organizzazione è stata troppo complessa e frammentaria per quanto attiene agli obiettivi, agli strumenti e alle procedure,
 - gli obiettivi di sviluppo e le priorità non sono stati chiaramente definiti,
 - l'amministrazione che aveva il compito di occuparsi delle questioni relative allo sviluppo non ha potuto disporre di sufficienti risorse umane,
- M. considerando che il coordinamento e la complementarità fra le attività di sviluppo dell'UE e degli Stati membri rappresentano un elemento cruciale per l'efficacia e l'efficienza della politica di sviluppo europea nel suo insieme e per la sua influenza nel contesto internazionale,
- N. considerando che la politica di sviluppo dell'UE deve influenzare e al tempo stesso coordinarsi con gli obiettivi e le strategie concordate a livello internazionale, come gli obiettivi stabiliti nella Dichiarazione di Copenaghen, Agenda 21, e la strategia adottata dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE, dal quadro di sviluppo globale della Banca mondiale e dai documenti strategici di riduzione della povertà dell'FMI/Banca mondiale,
- O. considerando che vi è una chiara mancanza di coerenza fra la politica di sviluppo e altre politiche dell'UE, in particolare nel settore agricolo e commerciale, e le prese di posizione degli Stati membri rappresentati in seno agli organi finanziari internazionali, benché l'articolo 178 del trattato sottolinei come l'UE debba tener conto degli obiettivi della sua politica di sviluppo qualora l'esecuzione di altre politiche sia suscettibile di interessare i paesi in via di sviluppo,
- P. considerando l'urgente necessità di chiarire l'organizzazione e il finanziamento, da parte dell'UE, dell'assistenza successiva a conflitti e calamità, che si rende necessaria dopo gli aiuti umanitari immediati forniti da ECHO,
- Q. considerando che gli scambi, e in particolare il miglioramento dell'accesso al mercato dei paesi industrializzati, fra cui gli Stati membri dell'UE, e l'integrazione economica e regionale, rappresentano elementi chiave per il progresso economico e sociale nei paesi in via di sviluppo, e che nei paesi più popolosi (Cina, India, ecc.) si deve fare ricorso ad altri approcci specifici, tenendo in considerazione la complessità della situazione politica, culturale e sociale,
- R. considerando che il fallimento della Conferenza del Millennium Round dell'OMC a Seattle ha dimostrato, fra l'altro, come i paesi industrializzati debbano prepararsi meglio alle future fasi negoziali e tener conto sia della particolare vulnerabilità nel processo di liberalizzazione delle economie aperte dei paesi in via di sviluppo, sia della loro necessità di un trattamento differenziato,
- S. considerando che i processi di globalizzazione risultanti dalle politiche di liberalizzazione e dal progresso tecnologico forniscono nuove opportunità ai paesi in via di sviluppo, ma che la globalizzazione finora ha dimostrato in taluni casi di avere conseguenze negative dirette sui paesi in via di sviluppo sotto forma di un'ulteriore marginalizzazione per questi stessi paesi a causa di una liberalizzazione commerciale squilibrata, di una scarsa capacità amministrativa e tecnologica, di uno scarso know-how e dell'assenza di un appropriato quadro giuridico internazionale per i mercati finanziari,

Giovedì 1° marzo 2001

- T. considerando che la recente conclusione di un nuovo accordo di partenariato fra l'UE e i paesi ACP (accordo di Cotonou) rappresenta un esempio unico e positivo di norme commerciali differenziate e non reciproche fra Nord e Sud, combinate con un sostanziale sostegno finanziario,
- U. considerando che l'accordo di Cotonou predetermina in larga misura elementi essenziali della futura politica di sviluppo dell'UE, come il sostegno allo sviluppo sostenibile incentrato sulla persona, la sana gestione delle risorse naturali e dell'ambiente, la promozione della democrazia e dello Stato di diritto, il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile quali partner e protagonisti di primo piano nel processo di sviluppo e di democratizzazione, il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'uguaglianza fra uomini e donne,
- V. considerando che uno sviluppo economico e sociale sostenibile presuppone popolazioni sane; che la garanzia dei diritti e della salute sessuale e riproduttiva nei paesi in via di sviluppo deve pertanto figurare come priorità tanto nella politica di aiuti allo sviluppo della UE quanto nella politica in ambito sanitario portata avanti dai governi dei paesi interessati,
- W. considerando che attualmente sono affetti da HIV/AIDS 33,6 milioni di uomini, donne e bambini, il 95% dei quali vive nei paesi in via di sviluppo; che oltre la metà di tutti i nuovi casi di contagio da HIV è rappresentata da persone di meno di 25 anni, che costituiscono la parte produttiva delle popolazioni; considerando che il settore dell'istruzione e il settore produttivo verranno pertanto duramente colpiti da cali della produttività a seguito dell'epidemia di HIV/AIDS, il che rappresenta pertanto una grave minaccia a uno sviluppo sociale ed economico sostenibile,
- X. considerando che il settore privato è la fonte essenziale di crescita, occupazione e reddito e che occorre sostenerlo a livello macro e microeconomico, onde incoraggiare gli investimenti ed eliminare la povertà nei paesi in via di sviluppo,
- Y. considerando che è ormai riconosciuto, anche da organi quali la Banca mondiale, che un settore ed un'amministrazione pubblica forti siano ugualmente necessari per uno sviluppo economico solido e duraturo,
- Z. considerando che la povertà sarà sradicata solo se ciò rappresenterà una priorità nelle politiche interne dei governi dei paesi in via di sviluppo, e che il coinvolgimento della società civile nella programmazione e nell'esecuzione quale protagonista di primo piano nei processi di sviluppo rappresenta un fattore chiave per il successo delle strategie di sviluppo,
- AA. considerando che la Commissione dovrebbe inserire tra gli obiettivi della politica di sviluppo della UE gli obiettivi specifici della lotta alla povertà, dell'istruzione, della parità tra i generi, della mortalità infantile e neonatale, della mortalità da parto, della salute riproduttiva e dell'ambiente, che l'FMI, il CAS, l'ONU e la Banca mondiale hanno fissato nella pubblicazione comune «A Better World for All»,
- AB. considerando che la cooperazione allo sviluppo dovrà far parte dell'evoluzione della cultura locale, se si vorrà che le popolazioni beneficiarie la facciano propria,
1. considera la comunicazione della Commissione come una base per una discussione approfondita sulla politica quadro di sviluppo dell'UE, i suoi obiettivi, la sua strategia e la sua organizzazione;

Politica quadro di sviluppo dell'UE

2. ritiene la politica di sviluppo una componente essenziale dell'azione esterna dell'UE, accanto alla politica commerciale e alla dimensione politica, se si tiene conto del fatto che la marginalizzazione delle economie, l'aumento della povertà e il deterioramento ambientale in molti paesi in via di sviluppo, nonché il forte aumento della migrazione, dei conflitti armati e delle epidemie, avranno a lungo termine gravi effetti destabilizzanti sull'UE e sul benessere dei suoi cittadini;

Giovedì 1° marzo 2001

3. ritiene che le politiche di sviluppo degli Stati membri debbano essere complementari alla politica di sviluppo dell'UE; concorda sul fatto che ciò implica una chiara indicazione di settori prioritari, ma sottolinea che è necessario potenziare la sua capacità di intervento, anche in termini finanziari, e la sua competenza nei negoziati internazionali relativi a questioni generali di sviluppo e in seno agli organismi internazionali;
4. rileva che, al momento di discutere della complementarità, la Commissione propone sì una divisione delle competenze fra le attività dell'UE e quelle degli Stati membri, ma sfortunatamente non indica quale tipo di divisione di competenze fra l'UE e gli Stati membri si debba prevedere, e quali metodi e strumenti debbano essere utilizzati a tal fine;
5. invita al riguardo la Commissione e gli Stati membri a istituire una task force permanente, sotto l'egida della Commissione, che si occupi del coordinamento e della complementarità delle politiche di sviluppo dell'UE e degli Stati membri onde aumentarne l'efficienza, evitare duplicazioni e rafforzare la posizione dell'UE negli organismi internazionali; questa task force dovrebbe esaminare le opportunità di un coordinamento su base settoriale e riferire regolarmente al Consiglio «Sviluppo», esponendo i problemi identificati e i progressi compiuti per risolverli;
6. ritiene che la Commissione, sulla base di nuove disposizioni, in futuro debba lavorare con bilanci per la cooperazione allo sviluppo della durata di tre anni; in tale contesto gli importi non utilizzati ritornano al bilancio comunitario per la cooperazione allo sviluppo e possono essere quindi utilizzati per nuove misure in conformità degli obiettivi concreti per l'Asia, l'America Latina, il FES e il Sudafrica, come stabilito da questo Parlamento per il bilancio 2001;
7. invita la Commissione e il Consiglio a garantire la coerenza fra la politica di sviluppo e le altre politiche dell'UE, come sancito dall'articolo 178 del trattato, e in particolare di perseguire:
 - un controllo periodico, trasparente e formalizzato della coerenza con gli obiettivi di politica di sviluppo quando si preparino decisioni in settori importanti come gli scambi, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia, l'istruzione e la formazione professionale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la pesca, l'immigrazione, l'asilo, la prevenzione di conflitti, la sanità, la concorrenza, la protezione dei consumatori, ecc.,
 - una revisione della politica agricola dell'UE, onde garantirne la compatibilità con gli obiettivi in tema di politica di sviluppo, abbandonando in particolare qualunque sistema di restituzioni alle esportazioni dell'UE per prodotti agricoli che possono avere gravi effetti negativi sui settori agricoli dei paesi in via di sviluppo,
 - l'apertura dei mercati dell'UE a tutte le merci originarie dei paesi meno sviluppati, conformemente con le pertinenti disposizioni concordate nell'accordo di Cotonou e nell'allegata dichiarazione congiunta n. XXIII;
 - l'introduzione di valori indicativi sulla cui base il Quality Support Group interdisciplinare possa creare un quadro di valutazione concreto per dare un contenuto all'articolo sulla coerenza, nonché un ampliamento del personale disponibile presso la DG III sviluppo ai fini del coordinamento e dell'attuazione della politica di coerenza dell'UE;
 - l'avvio di studi sulla correlazione tra la liberalizzazione del commercio e la povertà;
8. insiste sulla necessità di consentire ai paesi in via di sviluppo di sviluppare la propria autonomia alimentare, in particolare sostenendo le loro rivendicazioni in tal senso nel quadro dell'OMC;
9. chiede alla Commissione, nell'ambito della politica di cooperazione, di sostenere e far rispettare le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (Committee Against Torture — CAT) nonché delle altre autorità pertinenti, come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (European Committee for the Prevention of Torture — CPT), del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura (UN Special Rapporteur on Torture) e della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (UN Human Rights Committee);
10. sottolinea che occorre dare maggiore considerazione all'introduzione di criteri più obiettivi in materia di incentivi/sanzioni; nel caso di paesi in cui hanno luogo conflitti armati, va menzionato che le sanzioni dovranno evitare che le popolazioni civili estranee al conflitto stesso non vengano punite ancor più severamente;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'applicazione di tutte le Convenzioni dell'OIL in tutti i paesi al fine di impedire le forme di sfruttamento di popolazioni più vulnerabili a causa della loro condizione di sottosviluppo, e in particolare della Convenzione dell'OIL C 182 del 17 giugno 1999 sul divieto e sull'azione immediata per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, incorag-

Giovedì 1° marzo 2001

giando allo stesso tempo l'attuazione di interventi adeguati che garantiscano l'istruzione dei bambini, collaborando al soddisfacimento dei bisogni formativi esistenti e alla creazione di un sistema alternativo che generi risorse finanziarie per le famiglie di tali bambini; riconosce che la responsabilità di applicare criteri riconosciuti a livello internazionale ricade sia sulle società che sugli stessi governi e, tenendo conto di questo fatto, si compiace delle iniziative della Commissione volte a rafforzare il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, fornire risorse per monitorare le norme internazionali e impegnarsi a svolgere un ruolo potenziale in questa attività;

12. sottolinea l'importanza del ruolo della donna nei processi di sviluppo e chiede alla Commissione di includere l'aspetto di genere in tutti i programmi di sviluppo, applicando il concetto di «mainstreaming»;

13. invita gli Stati membri a subordinare la concessione di assistenza ai paesi in via di sviluppo e la conclusione di accordi commerciali a talune condizioni, segnatamente il rispetto coercitivo dei diritti della donna;

14. invita il Consiglio ad approvare l'integrazione del Fondo di sviluppo europeo nel bilancio dell'UE, onde istituire un quadro finanziario globale trasparente per l'assistenza allo sviluppo da parte dell'UE;

15. invita la Commissione e il Consiglio ad approvare la nuova struttura del capitolo sullo sviluppo del bilancio dell'UE, proposta da questo Parlamento per la procedura di bilancio 2001, il cui fine è quello di allinearsi alla terminologia del Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE;

16. ritiene che in linea di principio l'assistenza allo sviluppo dell'UE dovrebbe essere aperta a tutti i paesi in via di sviluppo, ma che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata ai paesi più poveri e meno sviluppati; insiste affinché i paesi in via di sviluppo che ricevono sostegno dall'UE diano la priorità agli obiettivi di sviluppo concordati, e in particolare all'eliminazione della povertà;

17. ritiene che occorra riservare un'attenzione specifica ai poveri che vivono in ambiente rurale, vista la loro elevata dipendenza dall'ambiente, nonché all'esigenza di investire in programmi per la conservazione dei terreni, il rimboschimento, la gestione delle acque, ecc. per sostenerne la fonte principale di sostentamento;

18. sottolinea l'esigenza di sostenere le politiche monetarie dei paesi in via di sviluppo per aiutarli a creare sistemi monetari efficienti e stabili, al fine di conseguire la convertibilità delle valute;

Obiettivi e priorità

19. sostiene l'approccio della Commissione volto a incentrare la politica di sviluppo sull'obiettivo dell'eliminazione della povertà nel contesto del quadro generale delle relazioni esterne dell'Unione; sottolinea che efficaci strategie di eliminazione della povertà devono prestare pari attenzione al rafforzamento delle infrastrutture sociali e sanitarie e alle capacità produttive dei poveri, vale a dire l'accesso al territorio, alla tecnologia, all'istruzione, al credito e al rafforzamento del tessuto sociale e organizzativo, ecc.;

20. ritiene che le cause della povertà siano molteplici e che, pertanto, occorra affrontare le cause della povertà anziché i suoi effetti;

21. rileva, in questo senso, che la politica dello sviluppo dell'Unione deve prestare particolare attenzione ai diritti del bambino, specialmente a quelli relativi all'accesso all'istruzione elementare e secondaria per i bambini di entrambi i sessi e alla salute e alla sua tutela in relazione a situazioni quali la partecipazione forzata di bambini ai conflitti armati o all'ingresso precoce nel mondo del lavoro, specialmente in attività che comportano gravi rischi per la salute;

22. chiede al Consiglio di decidere, in accordo con gli Stati membri e nel corso della Presidenza svedese, un calendario preciso per portare il contributo pubblico di ciascun paese membro alla politica di sviluppo allo 0,7 % del proprio PIL;

Giovedì 1° marzo 2001

23. rileva che nella sua strategia di eliminazione della povertà la Commissione non definisce obiettivi misurabili; la invita quindi a proporli, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dell'ONU di Copenaghen del 1995 e confermati nella Conferenza di verifica di Ginevra del 2000, nonché degli obiettivi concreti fissati da questo Parlamento per il bilancio 2001; invita la Commissione a definire le sue priorità in funzione degli obiettivi specifici; fa riferimento in particolare al previsto raddoppio delle risorse da destinare all'istruzione di base e all'assistenza sanitaria di base;

24. condivide in generale le priorità proposte per l'aiuto UE allo sviluppo, ma ritiene fermamente che manchino componenti cruciali per qualsiasi positivo processo di sviluppo, in particolare «l'accesso alle tecnologie», soprattutto in materia di TIC e di energia; sollecita pertanto la Commissione a inserire questi elementi tra le priorità, sostituendo preferibilmente la priorità «Trasporti» con «Comunicazione, trasporti ed energia sostenibile»; sottolinea inoltre, la natura trasversale della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente ed esorta la Commissione a conferire maggiore priorità alla creazione di capacità in questo campo;

25. ritiene che le priorità nella politica di sviluppo dell'UE debbano essere selezionate in base alla loro potenzialità nel contribuire sostanzialmente, a breve e medio termine, all'eliminazione della povertà;

26. è convinto della necessità e dell'urgenza di ridurre e, nel caso dei paesi più poveri, di cancellare il debito estero a condizione che gli importi risparmiati vengano usati esclusivamente per combattere la povertà, in particolare mediante l'attuazione di misure nei settori sanitario e dell'istruzione;

27. sottolinea i limiti dell'iniziativa assunta al Vertice di Colonia del 1999 per annullare il debito dei paesi poveri fortemente indebitati (PPFI), che, pur costituendo un primo passo, viene applicata in modo troppo lento e riguarda soltanto una minoranza di paesi; rileva che il fondo speciale PRGF (dispositivo per la riduzione della povertà e per la crescita) non ha ancora ricevuto i contributi necessari da parte di tutti gli Stati membri; sottolinea l'urgenza di un impegno e di una strategia comune dell'insieme degli Stati membri e dell'Unione in occasione della riunione ad alto livello delle Nazioni Unite sul debito che si svolgerà nel 2001; chiede alla Commissione di formulare una proposta di riconversione del debito sotto forma contrattuale a favore di investimenti utili e verificabili a beneficio della popolazione;

28. ricorda che la lotta contro la povertà deve comprendere strategie volte a consentire al settore pubblico e privato dei paesi in via di sviluppo di raggiungere un potenziale economico e una crescita interni; ritiene che ciò comprenda la cooperazione nel settore scientifico e tecnologico e la creazione delle relative infrastrutture;

29. invita la Commissione ad aiutare i paesi in via di sviluppo a creare una cultura imprenditoriale promuovendo joint ventures fra le PMI del Nord e del Sud, e in tale contesto esorta la Commissione ad esaminare l'opportunità di finanziare un istituto commerciale specificamente volto a soddisfare i requisiti di formazione dei manager del settore privato e pubblico, ivi compresa la formazione di diplomatici e funzionari commerciali dei paesi in via di sviluppo distaccati presso le ambasciate degli Stati membri dell'UE, onde promuovere gli investimenti verso tali paesi e gli sportelli unici e attrarre il capitale degli investitori e gli istituti di sviluppo economico (IDE) istituendo un clima propizio agli affari in seno ai governi dei loro paesi; chiede altresì alla Commissione di fornire orientamenti circa il ruolo dei partner privati coinvolti anch'essi nel processo di crescita economica, sociale, politica, democratica e liberale dei paesi in via di sviluppo;

30. ritiene che il sostegno ai paesi in via di sviluppo nella creazione di strutture istituzionali a livello centrale e periferico, anche facendo ricorso al decentramento ai fini della creazione e responsabilizzazione di una classe dirigente e amministrativa, nel buongoverno e in materia di amministrazione, ivi compreso il controllo dell'utilizzo dei fondi pubblici, rappresenti un elemento fondamentale del contributo dell'UE allo sviluppo sostenibile e alla lotta organizzata contro la povertà, basata su una pianificazione a lungo termine;

31. invita la Commissione a utilizzare le possibilità offerte dagli stessi regimi UE in materia di appalti per focalizzarsi sulla capacità del settore privato che sta emergendo nel Sud, rivedendo tra l'altro gli attuali sistemi e pratiche di appalto in modo che essi possano contribuire ad aumentare la capacità; invita la

Giovedì 1° marzo 2001

Commissione a effettuare ulteriori ricerche e indagini per sviluppare la migliore pratica che consenta di utilizzare le possibilità degli appalti per sostenere le strategie nazionali di riduzione della povertà; invita la Commissione a garantire che, automaticamente, i contratti di cooperazione tecnica implicino in modo sistematico il ricorso a consulenti del Sud;

32. ritiene che l'elaborazione di programmi settoriali nei campi dell'istruzione e della sanità che migliorino la copertura, la qualità e l'accesso alle infrastrutture e ai servizi di base nel rispetto delle esigenze locali e delle specifiche richieste della popolazione più svantaggiata e più vulnerabile, sia uno dei più importanti contributi dell'UE all'eliminazione, a breve e medio termine, della povertà, e sottolinea l'esigenza in tali settori di un maggior sostegno finanziario attraverso il bilancio dell'UE e lo FSE, affrontando con le procedure del programma di approccio settoriale («swap») le connessioni conseguenti all'esistenza delle problematiche da affrontare;

33. è del parere che l'accesso all'istruzione e alla formazione costituisca un diritto fondamentale e una condicio sine qua non per consentire alle donne di partecipare pienamente al processo di sviluppo e per ridurre del 50 % il tasso di analfabetismo entro il 2015;

34. ritiene che si debba dare priorità alla prevenzione e alla cura dell'HIV/AIDS, della malaria e della tubercolosi, nonché all'abbassamento dei tassi inammissibilmente alti di mortalità delle puerpere e dei neonati, migliorando l'accesso all'assistenza sanitaria di base e riproduttiva; reputa che la lotta contro l'HIV/AIDS debba costituire una componente trasversale della politica di sviluppo dell'UE nel quadro dei sei principali campi d'azione; esorta quindi la Commissione a mettere a punto una base maggiormente fondata sui diritti per i suoi programmi in materia di salute sessuale e riproduttiva;

35. chiede che, per combattere il flagello dell'HIV/AIDS e delle malattie indotte, venga applicato il principio dell'attribuzione di licenze gratuite agli Stati interessati dalla fabbricazione e dalla commercializzazione dei medicinali adeguati, in conformità del principio dell'urgenza sanitaria;

36. sottolinea la necessità di varare programmi in materia di salute sessuale e riproduttiva che si rivolgano in particolare ai giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni e che garantiscano loro l'accesso alla formazione, all'informazione e ai servizi sanitari in tali ambiti; chiede alla Commissione di integrare fra gli obiettivi dichiarati della sua politica di sviluppo il programma d'azione e la risoluzione ICPD + 5 della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS);

37. segnala che tra le più importanti esperienze della cooperazione internazionale nella lotta contro l'HIV/AIDS vi è quella che le forze nazionali devono porsi alla testa delle azioni se queste debbono avere successo; segnala che vi è pertanto bisogno di maggiore impegno e di azioni informative a livello statale nei paesi in via di sviluppo allo scopo di abbattere i tabù e le riserve intorno all'HIV/AIDS che esistono in molti paesi e presso molti politici;

38. sottolinea che tali programmi devono essere integrati nella politica macroeconomica, in particolare in quei paesi in via di sviluppo che stanno progettando o nei quali sono già in corso riforme strutturali; invita in tale contesto la Commissione ad aumentare la consapevolezza degli effetti negativi sulla sanità e sull'istruzione — che colpiscono in modo sproporzionatamente alto donne e fanciulle — dell'esecuzione delle politiche di adeguamento strutturale che talvolta hanno compromesso gli sforzi effettuati nel settore sanitario, in quanto indeboliscono i sistemi sanitari nazionali che, al contrario, devono essere rinforzati visto che sono fondamentali nella lotta alle grandi malattie; sottolinea quindi l'importanza di introdurre indicatori affidabili e globali per valutare i progressi compiuti nel settore della prestazione di servizi di assistenza sanitaria nonché per misurare l'impatto delle politiche macroeconomiche sulla situazione sanitaria della popolazione, in particolare dei più poveri tra i poveri;

39. concorda con la Commissione sul fatto che la sicurezza alimentare è uno degli elementi essenziali in qualunque strategia di riduzione della povertà, in quanto riguarda direttamente la stragrande maggioranza dei poveri che, nei paesi in via di sviluppo, vivono nelle zone rurali; sottolinea che una coerente politica di sicurezza alimentare deve rientrare in un quadro più ampio di sviluppo rurale sostenibile, in cui si integrino aspetti economici, sociali, di genere e ambientali, e mirare a ridurre la necessità dell'aiuto alimentare grazie al conseguimento dell'autosufficienza e di un'eccedenza nelle esportazioni;

40. concorda con la Commissione sul fatto che il pieno inserimento della dimensione commerciale è indispensabile alla politica di sviluppo dell'UE; sottolinea che il sostegno dell'UE allo sviluppo delle politiche commerciali e d'investimento, rafforzando la competitività del settore privato e l'integrazione economica regionale, può contribuire sostanzialmente a creare crescita, reddito e occupazione nei paesi in via di

Giovedì 1° marzo 2001

sviluppo, sradicando la povertà e integrando i paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale; sottolinea l'importanza del fatto che la liberalizzazione in tema di commercio e investimenti nei paesi in via di sviluppo deve aver luogo tenendo conto della generale fragilità dei paesi in via di sviluppo e con un ritmo adeguato alle fragili economie degli stessi; sottolinea l'importanza che tale liberalizzazione/integrazione assicuri una massimizzazione delle ripercussioni dinamiche a lungo termine sulla popolazione riducendo nel contempo al minimo i costi derivanti da tale conversione;

41. sottolinea l'importanza della revisione delle regole e norme dell'OMC, in modo che vengano presi in debita considerazione gli interessi dello sviluppo sostenibile e i problemi dei paesi in via di sviluppo;

42. esorta la Commissione a porsi alla testa della democratizzazione delle istituzioni multilaterali, l'FMI, la Banca mondiale e l'ONU, allo scopo di creare maggiore trasparenza e di rafforzare la «voce» dei paesi in via di sviluppo in seno a queste istituzioni nonché le loro possibilità di influire sui processi decisionali a livello politico internazionale;

43. sottolinea la necessità di sostenere un rafforzamento delle capacità dei partner del Sud allo scopo di promuovere e qualificare la loro partecipazione nei processi e nei negoziati politici internazionali; esorta la Commissione a contribuire con un'assistenza economica e tecnica di rilievo per garantire che tale potenziamento delle capacità abbia effettivamente luogo, di modo che i paesi in via di sviluppo possano partecipare su un piede di maggiore parità alle attività correnti dell'OMC, degli organismi di normalizzazione nonché nei futuri negoziati multilaterali sul commercio mondiale;

44. sottolinea che la politica di sviluppo dell'UE dovrebbe essere focalizzata sull'assistenza allo sviluppo delle economie rurali attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali dei paesi in via di sviluppo, consentendo ai prodotti finali un accesso senza restrizioni ai mercati dell'UE; suggerisce che ciò può essere fatto attraverso investimenti dell'UE e investimenti privati nelle industrie agroalimentari, nelle infrastrutture e nella formazione di personale, nonché grazie al trasferimento di tecnologie tramite joint ventures;

45. ribadisce i suoi ripetuti inviti alla coerenza delle politiche UE e chiede quindi alla Commissione e al Consiglio di introdurre norme comuni vincolanti a disciplina degli aiuti basati sull'assistenza nonché dell'attività all'interno delle banche di investimento — quali la BEI e la BERS — e delle agenzie nazionali per i crediti all'esportazione, in modo da giungere ad una visione completa e trasparente degli impatti ambientali dei progetti e da riflettere la migliore pratica e la coerenza con gli obblighi internazionali del trattato;

46. sottolinea la necessità di istituire o rafforzare fondi di garanzia volti ad attrarre gli investimenti privati e di eseguire una politica che promuova i sistemi di microcrediti e le iniziative locali «Peoples Banking», introdotti tra l'altro dal BRAC e dalla Grameen Bank;

47. sottolinea la necessità di sostenere la creazione nei paesi in via di sviluppo di un'adeguata infrastruttura nelle tecnologie d'informazione e comunicazione (TIC) per evitare che questi paesi vengano ulteriormente emarginati per il fatto di essere esclusi dalla società dell'informazione globale; sottolinea in particolare il ruolo dell'accesso (senza cavo) a Internet e le enormi opportunità da esso offerte per l'istruzione a distanza e i servizi medici, la creazione di posti di lavoro, la creazione di piccole imprese o di una rete di cooperative in zone rurali povere; invita pertanto la Commissione e il Consiglio ad accettare le TIC come un ulteriore settore prioritario per la politica di sviluppo dell'UE;

48. sottolinea che l'energia deve essere considerata una questione cruciale, dall'elevato potenziale di sviluppo, in particolare per l'eliminazione della povertà, poiché la disponibilità dei servizi energetici è fondamentale per la soddisfazione dei bisogni primari, come l'accesso ad acqua pulita, l'illuminazione delle abitazioni, la cottura dei cibi, i servizi sanitari e l'istruzione; invita pertanto la Commissione a sostenere nei paesi in via di sviluppo la formulazione di una strategia energetica coerente e sana, che dia la priorità alle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico, onde prevenire un ulteriore aumento delle emissioni di CO₂ e integrare le disposizioni relative all'energia sostenibile in tutti i programmi e progetti di sviluppo;

49. ritiene che l'aumento del sostegno finanziario alla creazione di infrastrutture dei trasporti contribuisca alla crescita economica e all'eliminazione della povertà solo a lungo termine e dia adito a considerevoli spese di manutenzione; ritiene che i fondi possano essere utilizzati in modo più efficace dando priorità ai lavori per le infrastrutture indispensabili a breve e/o medio termine per rispondere alle urgenti necessità nel settore sociale e nel settore economico;

Giovedì 1° marzo 2001

50. considera importante sostenere l'attività di riforestazione delle aree vocate e di lotta alla desertificazione, anche attraverso un grande programma di difesa e di sviluppo a favore dei villaggi che si impegnano per il conseguimento di tali obiettivi;
51. invita la Commissione e il Consiglio a considerare la prevenzione dei conflitti uno dei pilastri della politica di sviluppo dell'UE, poiché le guerre e i conflitti armati possono cancellare rapidamente anni di sforzi a favore dello sviluppo; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure di controllo e l'informazione al fine di impedire il traffico di armi nei paesi in via di sviluppo, oltre a promuovere un coordinamento d'azione a livello internazionale; esorta la Commissione a fornire sostanziali risorse finanziarie e umane per un'azione preventiva, avvalendosi dell'esperienza delle delegazioni che si trovano nei paesi in questione;
52. sottolinea che la promozione dei diritti dell'uomo e della parità tra uomo e donna e la protezione dell'ambiente sono parte integrante della politica di sviluppo; esorta la Commissione ad inserire queste prospettive trasversali in tutte le politiche e in tutti i programmi di aiuti allo sviluppo della UE e ad integrare la discussione risultante nel dialogo politico con i partner del Sud;
53. sottolinea che le donne rappresentano una risorsa importante e devono svolgere un ruolo chiave nello sviluppo sostenibile e invita la Commissione a coinvolgere le donne e a tenere debitamente conto dei loro interessi e delle tematiche di genere in ogni fase della programmazione, dell'esecuzione e della valutazione della cooperazione allo sviluppo; esorta la Commissione a promuovere l'attribuzione di poteri alle donne e la partecipazione fattiva delle donne alla cooperazione allo sviluppo, come pure ai processi sociali e politici nei rispettivi paesi; sottolinea inoltre come nel bilancio 2001 sia stata deliberata l'assegnazione di finanziamenti per iniziative volte a scoraggiare la pratica delle mutilazioni genitali femminili e chiede alla Commissione di attivare al più presto gli appropriati strumenti di finanziamento;
54. riconosce che i disabili, i bambini, gli anziani e gli appartenenti alle minoranze etniche e religiose hanno un ruolo chiave da svolgere nello sviluppo e che la promozione e la tutela dei loro diritti umani fondamentali è una componente essenziale dello sviluppo democratico in tutto il mondo;
55. invita la Commissione a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita nelle comunità rurali, onde scoraggiare la migrazione verso i centri urbani, che crea un circolo vizioso tale da aumentare la povertà;

Attuazione e organizzazione

56. ribadisce i pareri espressi nella sua risoluzione del 30 novembre 2000 sulla riforma della Commissione e le sue ripercussioni sulle relazioni fra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo, in cui accoglieva favorevolmente, in linea di principio, i progetti volti a riformare il gruppo RELEX, ma esprimeva il timore che la proposta separazione fra responsabilità politica e programmazione strategica possa condurre alla marginalizzazione della politica di sviluppo in seno alla Commissione; esorta la Commissione a mantenere la politica di aiuti allo sviluppo quale ambito autonomo e a continuare a garantirle una posizione forte nel complesso delle politiche della UE;
57. è del parere che sia necessaria una certa cautela per quanto concerne la proliferazione dei gruppi di lavoro — pur concordando circa l'importanza di conferire strumenti adeguati ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere; invita la Commissione a definire e chiarire le funzioni del nuovo organismo di gestione dell'aiuto esterno, in particolare l'articolazione dei ruoli dei commissari coinvolti, allo scopo di agevolare il ruolo di verifica di questo Parlamento;
58. chiede alla Commissione di assicurare la piena collaborazione tra la Direzione generale dello Sviluppo e la Direzione generale della Ricerca per garantire che nei lavori di ricerca finanziati dalla Comunità vengano prese in considerazione le incidenze in materia di sviluppo; invita la Commissione ad iniziare una strategia volta a fornire un'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo che consenta l'istituzione di sistemi autoctoni di protezione della proprietà intellettuale;
59. sottolinea la necessità di mantenere, rinforzare e, ove necessario, ristabilire quelle strutture che offrono alla Commissione una visione basata sull'analisi, la riflessione e la prospettiva a lungo termine dei problemi di sviluppo e sociali;

Giovedì 1° marzo 2001

60. sottolinea ancora una volta che la Commissione deve disporre di personale e conoscenze sufficienti in relazione alle questioni tematiche per garantire l'esecuzione delle funzioni di riflessione, analisi, valutazione ed elaborazione delle proposte, e chiede un aumento sostanziale delle risorse umane;
61. sottolinea il rischio che la decisione di affidare a Europe Aid la gestione e il finanziamento delle ONG nel Sud faccia sì che le ONG nei paesi in via di sviluppo non vengano coinvolte nel necessario dialogo politico che deve precedere l'attuazione dei programmi; invita pertanto la Commissione a garantire che le ONG e le altre organizzazioni della società civile nel Sud vengano coinvolte quali partner di rilievo e paritari nel prosieguo del dialogo politico in materia di cooperazione allo sviluppo e non soltanto nella fase di programmazione e attuazione dei programmi specifici;
62. è dell'avviso che le ONG europee rappresentino dei partner importanti per la UE e per i governi degli Stati membri nel quadro del dibattito sulla politica di sviluppo e all'attuazione dei programmi nei paesi in via di sviluppo; esorta pertanto la Commissione a continuare a sostenere e a coinvolgere le ONG europee come partner nel dialogo politico e non soltanto come imprenditori che attuano la politica di sviluppo della UE;
63. ritiene che, al momento di prendere decisioni, la Commissione ed il Consiglio debbano mostrarsi più permeabili alle raccomandazioni delle ONG e delle organizzazioni sociali in materia di sviluppo;
64. riafferma il suo appoggio al carattere originale del sistema europeo di cooperazione e sviluppo costruito in gran parte attraverso il movimento sociale e le ONG impegnate in tale settore, che rispondono alla sensibilità dell'opinione pubblica europea, avendo allo stesso tempo una profonda conoscenza del settore; esterna la sua viva preoccupazione di fronte alla tendenza a subordinare tali fattori alle considerazioni a breve termine della politica estera; ritiene essenziale rafforzare i coordinamenti di tali organizzazioni a livello europeo, e in particolar modo il CLONG (Comitato di collegamento delle ONG);
65. rammenta l'importanza che deve attribuirsi alla partecipazione di questo Parlamento nella definizione degli orientamenti e nel controllo dei programmi di sviluppo;
66. sostiene i progetti della Commissione per il decentramento dei compiti, in particolare verso le delegazioni che si trovano all'estero, e invita a formulare una proposta rapida che sia oggetto di un'approfondita consultazione con i partner della cooperazione, in particolare con le ONG e con le altre organizzazioni espresse dalla società civile incaricate di eseguire i programmi settoriali; chiede alla Commissione di specificare il rapporto tra l'UE, gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo;
67. sottolinea la necessità di standardizzare tutte le procedure di esecuzione e di distinguere fra di esse solo sulla base dello statuto dei beneficiari;
68. ritiene che i simboli utilizzati dalle organizzazioni coinvolte nella fornitura di aiuti dell'UE debbano essere standardizzati;
69. esorta la Commissione a fornire risorse amministrative e finanziarie sufficienti ad eseguire i compiti di ripristino e riabilitazione nelle situazioni successive all'emergenza e di chiarire le responsabilità nella «zona grigia» esistente fra aiuti umanitari e assistenza allo sviluppo di tipo strutturale;
70. considera che la proprietà da parte dei paesi partner e la stretta cooperazione con gli operatori della società civile nella programmazione e nell'esecuzione della politica di sviluppo dell'UE siano presupposti indispensabili per una cooperazione allo sviluppo orientata verso il partenariato e non paternalistica;
- *
* *
*
71. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.
-

Giovedì 1° marzo 2001

13. Accordo di associazione interregionale con il MERCOSUR

A5-0049/2001

Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato negoziale per un accordo di associazione interregionale con il Mercosur (2001/2018 (INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata dall'on. Maset Campos, a nome del Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica, sul mandato negoziale per un accordo di associazione interregionale con il Mercosur (B5-0693/2000),
 - vista la prossima apertura dei negoziati in vista di un accordo di associazione interregionale con il Mercosur,
 - visto l'articolo 49 del suo regolamento in combinato disposto con l'articolo 97, paragrafo 5 dello stesso,
 - viste le informazioni fornite dalla Commissione europea alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa nella riunione del 28 novembre 2000,
 - vista la dichiarazione del primo vertice dei Capi di Stato dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea, svoltosi a Rio de Janeiro dal 25 al 29 giugno 1999,
 - vista la Dichiarazione allegata dell'incontro parallelo dei rappresentanti della società civile, organizzato dal CES e dal FCES del Mercosur,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0049/2001),
- A. considerando deplorabile il fatto che il Parlamento europeo non sia ancora stato ufficialmente coinvolto nella definizione dei mandati relativi ai negoziati con i paesi terzi,
- I. formula le seguenti raccomandazioni destinate al Consiglio:
1. è imprescindibile modificare le attuali direttive di negoziato con il Mercosur del 13 settembre 1999, affinché le nuove direttive integrino almeno i seguenti elementi: in primo luogo, il nuovo mandato negoziale deve stabilire espressamente la base giuridica del nuovo accordo di associazione, che dovrà essere costituita dall'articolo 310 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma;
 2. in secondo luogo, le nuove direttive di negoziato dovranno prevedere i meccanismi specifici necessari al perfetto adeguamento delle disposizioni del futuro accordo al mandato del trattato sull'Unione europea, ai sensi del quale la promozione della cooperazione internazionale, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani costituiscono obiettivi specifici della PESC, sulla base del principio di coesione economica e sociale e di riduzione degli squilibri tra settori sociali e regioni;
 3. in materia di diritti umani, le nuove direttive di negoziato dovranno essere basate sugli accordi internazionali vigenti in materia, inclusi quelli concernenti la protezione delle minoranze etniche, e fare specifico riferimento ai meccanismi previsti da un lato per garantire il rispetto rigoroso dei principi democratici e dei diritti dell'uomo che costituiranno un elemento essenziale del nuovo accordo di associazione e, dall'altro, per informare annualmente il Parlamento europeo sul seguito dato al riguardo dalla Commissione;
 4. in materia di diritti dei lavoratori, le nuove direttive dovranno essere basate sui principi fondamentali raccolti nelle convenzioni dell'OIL e prevedere la conclusione di un accordo settoriale in materia di lavoro con meccanismi di controllo specifici;

Giovedì 1° marzo 2001

5. le nuove direttive di negoziato dovranno altresì indicare esplicitamente i meccanismi specifici necessari per consentire l'adozione di posizioni comuni delle due parti dinanzi alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali, in una forma molto più chiara di quella attualmente risultante dal Titolo II, ultimo comma dell'attuale mandato di negoziato;
 6. parimenti, le nuove direttive di negoziato dovranno prevedere in modo esplicito l'inclusione, nell'agenda del dialogo politico relativo al nuovo accordo di associazione, delle questioni relative alla politica europea comune in materia di sicurezza e difesa (PECSO) nonché delle proposte formulate al riguardo nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Unione europea-America Latina — Situazione attuale e prospettive di consolidamento del partenariato 1996-2000» (COM(95) 495 — C4-0489/95) ⁽¹⁾ e delle conclusioni dei diversi seminari Mercosur/UE organizzati negli ultimi anni dall'IRELA su temi inerenti alla sicurezza e alla difesa;
 7. il nuovo mandato negoziale deve contenere riferimenti specifici alla partecipazione strutturata della società civile al nuovo dialogo politico, tra l'altro attraverso la proposta dell'organizzazione di conferenze periodiche con i rappresentanti della società civile nell'ambito dell'UE e del Mercosur e la concessione dello statuto di osservatori nelle riunioni interministeriali a tali rappresentanti, di cui sarà favorita la partecipazione attiva ai forum e alle commissioni e sottocommissioni settoriali corrispondenti, in tutte le fasi di discussione, negoziato e verifica del processo;
 8. il nuovo mandato negoziale deve soprattutto eliminare la subordinazione della conclusione del nuovo accordo di associazione con il Mercosur alla conclusione dei negoziati OMC;
 9. insiste sul fatto che il nuovo regime commerciale tra l'UE e il Mercosur dovrebbe incoraggiare le relazioni economiche e commerciali a livello regionale tra i paesi membri del Mercosur e i paesi confinanti dell'America Latina;
 10. parimenti, il nuovo mandato negoziale dovrà eliminare, qualora sussista ancora, l'attuale divisione del processo negoziale in due fasi, una relativa alle questioni doganali e l'altra ai negoziati concernenti le riduzioni tariffarie e i servizi;
- II. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 33 del 3.2.1997, pag. 86.

14. Accordo di associazione con il Cile

A5-0050/2001

Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul mandato negoziale di un accordo di associazione con il Cile (2001/2017 (INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata dall'on. Salafranca Sánchez-Neyra a nome del gruppo del Partito popolare europeo e Democratici europei (PPE-DE) sul mandato negoziale per un accordo di associazione con il Cile (B5-0692/2000),
- vista la prossima apertura dei negoziati in vista di un accordo di associazione con il Cile,
- visto l'articolo 49 del suo regolamento in combinato disposto con l'articolo 97, paragrafo 5, dello stesso,
- viste le informazioni fornite dalla Commissione europea alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa nel corso della riunione del 28 novembre 2000,

Giovedì 1° marzo 2001

- vista la Dichiarazione del primo Vertice dei Capi di Stato dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea, svoltosi a Rio de Janeiro dal 25 al 29 giugno 1999,
 - vista la Dichiarazione allegata dell'incontro parallelo dei rappresentanti della società civile organizzato dal CES e dal FCES del Mercosur,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0050/2001),
- A. considerando deplorabile il fatto che il Parlamento europeo non sia ancora stato ufficialmente coinvolto nella definizione dei mandati relativi ai negoziati con i paesi terzi,
- I. formula le seguenti raccomandazioni destinate al Consiglio:
1. è imprescindibile modificare le attuali direttive di negoziazione con il Cile del 13 settembre 1999 affinché le nuove direttive definiscano espressamente la base giuridica del nuovo accordo di associazione, che dovrebbe essere costituita dall'articolo 310 CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, secondo frase e paragrafo 3, secondo comma;
 2. in secondo luogo, le nuove direttive di negoziazione dovrebbero prevedere i meccanismi concreti necessari al perfetto adeguamento delle disposizioni del futuro accordo al mandato del trattato sull'Unione europea, ai sensi del quale la promozione della cooperazione internazionale, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto e il rispetto dei diritti umani costituiscono obiettivi della PESC, sulla base del principio di coesione economica e sociale e di riduzione degli squilibri tra settori sociali e regioni;
 3. in materia di diritti umani, le nuove direttive di negoziazione dovranno essere basate sugli accordi internazionali vigenti in materia, inclusi quelli concernenti la protezione delle minoranze etniche e fare specifico riferimento ai meccanismi previsti da un lato, per garantire il rispetto rigoroso dei principi democratici e dei diritti umani che costituiranno un elemento essenziale nel nuovo accordo di associazione e, dall'altro, per informare su base annua il Parlamento europeo sul seguito dato dalla Commissione;
 4. in materia di diritti sindacali, le nuove direttive dovranno essere basate sui principi di base raccolti nelle convenzioni dell'OIL;
 5. le nuove direttive di negoziazione dovranno altresì prevedere espressamente i meccanismi specifici necessari per consentire alle due parti l'adozione di posizioni comuni in seno alle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali in modo molto più chiaro di quello previsto dal Titolo II, secondo paragrafo dell'attuale mandato di negoziazione;
 6. parimenti, le nuove direttive di negoziazione dovranno prevedere esplicitamente l'inclusione nell'agenda del dialogo politico del nuovo accordo di associazione delle questioni relative alla politica europea comune di sicurezza e difesa (PECSO) nonché delle proposte formulate in materia nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Unione europea-America latina — Situazione attuale e prospettive di consolidamento del partenariato 1996-2000» (COM(95) 495 — C4-0489/95)⁽¹⁾;
 7. il nuovo mandato negoziale deve prevedere riferimenti specifici a un'adeguata partecipazione della società civile al nuovo dialogo politico;
 8. essenzialmente, il nuovo mandato negoziale deve sopprimere l'attuale subordinazione del nuovo accordo di associazione con il Cile alla conclusione dei negoziati del round dell'OMC;
 9. chiede alla Commissione di assicurare che la zona di libero scambio da stabilire tra le due parti sia pienamente compatibile con le norme vigenti dell'OMC e soprattutto con le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT; chiede inoltre che i negoziati siano immediatamente estesi a tutti gli aspetti del futuro regime commerciale;

(¹) GU C 33 del 3.2.1997, pag. 86.

Giovedì 1° marzo 2001

10. insiste affinché il nuovo regime commerciale tra l'UE e il Cile abbia anche l'effetto di incoraggiare le relazioni economiche e commerciali a livello regionale tra il Cile e i paesi confinanti dell'America Latina;
 11. parimenti, il nuovo mandato negoziale deve sopprimere, qualora sussista ancora, l'attuale divisione del processo negoziale in due fasi, una relativa alle questioni non tariffarie e l'altra alle riduzioni tariffarie e ai servizi;
- II. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per informazione, alla Commissione.
-